RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1835.

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1835.

N.° 2.

MILANO
DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1835.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 2.

(N.° 17.) *Estratti dei rendiconti del fondo di ammortizzazione amministrato dall' imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto negli anni camerali* 1832, 1833 *e* 1834.

14 luglio 1835.

N.° 16749-2443.

I. R. MAGISTRATO CAMERALE DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La commissione istituita coll' articolo 33 della sovrana patente 24 maggio 1822 per esaminare l' amministrazione del fondo d' ammortizzazione esercitata dall' imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto ha presentato i risultamenti dell' amministrazione medesima stati da essa verificati sui rendiconti degli anni 1832, 1833 e 1834, e quindi, dietro superiore autorizzazione, vengono tali risultamenti portati a pubblica notizia nei quì annessi estratti dei detti rendiconti.

Milano, il 14 luglio 1835.

Il Presidente G. B. MALGRANI.

P. Brusa, *Consigliere.*

ESTRATTO del rendiconto dei prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione e convertiti nell'anno camerale 1832 a termini dei §§ 28, 29 e 30 della sovrana patente 24 maggio 1822, stato presentato dall'imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto e verificato dalla commissione centrale istituita dal § 33 della stessa sovrana patente.

RENDITA.				
Rimaste a convertirsi al fine dell'anno cam. 1831. lir. 471,102. 43. fior.			157,034	$8\frac{4}{5}$
Prodotti dei beni della corona e della cassa di ammortizzazione realizzati nell'anno camerale 1832 . . . . fior.	476,231	$7\frac{1}{5}$		
Rendita di cartelle del monte lombardo-veneto e di obbligazioni dello stato acquistate . . . . »	295,284	39		
fior.	771,515	$46\frac{1}{5}$	771,515	$46\frac{1}{5}$
fior.			928,549	55
CONVERSIONE.				
Impiegati nell'acquisto di				
N.° 92 cartelle del monte lombardo-veneto della rendita di fiorini 8265. 40 pel capitale prezzo di . . . . fior.	160,075	26		
» 49 obbligazioni al 4 per 100 pel capitale di . . . . fior. 18910. 25 } » 5 assegni convertibili in obbligazioni al 4 per 100 pel capitale di. . . . . » 123. 2 }	19,033	27		
» 646 obbligazioni al 5 per 100 pel capitale di. »	585,001	15		
Senserie dei contratti d'acquisto . . . . . . »	603	48		
fior.	764,713	56	764,713	56
Rimasti da convertirsi alla fine dell'anno camerale 1832. . . . . fior.			163,835	59

Milano, il 9 dicembre 1834.

LA COMMISSIONE

Firmati

TORDORO' } Cav. CRESPI } *Consiglieri di Governo.* Consigl. Aulico March. SILVA } STOPPANI } *Consiglieri d'Appello.*

GORI Consigliere, *f. f. di Procuratore della R. Camera.*

MAJOCCHI, *Segretario pel Prefetto del Monte Lombardo-Veneto.*

CARMAGNOLA Consigliere di Governo, *Direttore della Contabilità centrale.*

ESTRATTO del rendiconto dei prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione e convertiti nell'anno camerale 1833 *a termini dei* §§ 28, 29 *e* 30 *della sovrana patente* 24 *maggio* 1822, *stato presentato dall'imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto e verificato dalla commissione centrale istituita dal* § 33 *della stessa sovrana patente.*

RENDITA.				
Rimasti a convertirsi alla fine dell'anno camerale 1832 ..... fior.			163,835	59
Prodotti dei beni della corona e della cassa di ammortizzazione realizzati nell'anno camerale 1833 .... fior.	494,865	$17\frac{2}{5}$		
Rendita di cartelle del monte lombardo-veneto e di obbligazioni dello stato acquistate...... »	336,575	40		
fior.	831,440	$57\frac{2}{5}$	831,440	$57\frac{2}{5}$
fior.			995,276	$56\frac{2}{5}$
CONVERSIONE.				
Impiegati nell'acquisto di N.° 226 cartelle del monte lombardo-veneto della rendita di fiorini 23465. 20 pel capitale prezzo di............... fior.	457,728	$54\frac{2}{5}$		
» 6 certificati di credito del monte sudd. . »	746	17		
» 1 obbligazione al 4 per 100 pel capitale di »	75	20		
» 383 obbligazioni al 5 per 100 pel capitale di »	356,590	—		
Senserie dei contratti d'acquisto...... »	800	$49\frac{4}{5}$		
fior.	815,941	$21\frac{1}{5}$	815,941	$21\frac{1}{5}$
Rimasti da convertirsi alla fine dell'anno camerale 1833..... fior.			179,335	$35\frac{1}{5}$

Milano, il 9 dicembre 1834.

LA COMMISSIONE

Firmati

TORDORO' } *Consiglieri di Governo.*
Cav. CRESPI }

Consigliere Aulico March. SILVA } *Consiglieri*
STOPPANI } *d'Appello.*

GORI Consigliere *f. f. di Procuratore della Regia Camera.*
MAJOCCHI *Segretario pel Prefetto del Monte Lombardo-Veneto.*
CARMAGNOLA Consigliere di Governo, *Direttore della Contabilità centrale.*

ESTRATTO del rendiconto dei prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione e convertiti nell'anno camerale 1834 a termini dei §§ 28, 29 e 30 della sovrana patente 24 maggio 1822, stato presentato dall'imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto e verificato dalla commissione centrale istituita dal § 33 della stessa sovrana patente.

RENDITA.				
Rimasti a convertirsi alla fine dell'anno camerale 1833 ...... fior.			179,385	$35\frac{1}{5}$
Prodotti dei beni della corona e della cassa di ammortizzazione realizzati nell'anno camerale 1834 .... fior.	600,547	$25\frac{1}{5}$		
Rendita di cartelle del monte lombardo-veneto e di obbligazioni dello stato acquistate .... »	382,994	53		
fior.	983,542	$18\frac{1}{5}$	983,542	$18\frac{1}{5}$
fior.			1,162,877	$53\frac{2}{5}$
CONVERSIONE.				
Impiegati nell' acquisto di				
N.° 293 cartelle del monte lombardo-veneto della rendita di fiorini 40046 pel capitale prezzo di .... fior.	794,264	28		
» 53 certificati di credito del monte suddetto pel capitale di fiorini 2217. 2. 3 e rispettivi arretrati .... »	2,575	$16\frac{3}{5}$		
» 1 obbligazione al 4 per 100 pel capitale di fiorini 58. 24 .... »	54	$30\frac{2}{5}$		
» 262 obbligazioni al 5 per 100 pel capitale di fiorini 262000 .... »	258,742	20		
Senserie dei contratti d'acquisto .... »	1,026	29		
fior.	1,056,664	4	1,056,664	4
Rimasti da convertirsi alla fine dell'anno camerale 1834 .... fior.			106,213	$49\frac{2}{5}$

Milano, il 13 aprile 1835.

LA COMMISSIONE

Firmati

TORDORO' } *Consiglieri di Governo.*
Cav. CRESPI }

Consigliere Aulico March. SILVA } *Consiglieri*
STOPPANI } *d'Appello.*

GORI Consigliere di Governo, *Procuratore della Regia Camera.*

MAJOCCHI, *Segretario pel Prefetto del Monte Lombardo-Veneto.*

CARMAGNOLA Consigliere di Governo, *Direttore della Contabilità centrale.*

(N.° 18.) *Modificazioni da farsi all' italico decreto 17 ottobre 1811 risguardante i trapassi dei fondi consorziali.*

20 luglio 1835.

N.° 21520-2115.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione datata da Schönbrunn il 29 maggio prossimo scorso si è degnata di approvare le seguenti modificazioni da farsi all' italico decreto 17 ottobre 1811 risguardante i trapassi dei fondi consorziali.

1.° I terreni, le case, gli edificj ed in generale i fondi soggetti ai consorzj organizzati a termini del regolamento 20 maggio 1806 sulle società degl' interessati negli scoli e nelle bonificazioni debbono sempre essere inscritti nei registri del rispettivo consorzio all' attuale possessore del fondo, come si pratica per le proprietà soggette all' estimo.

A tale effetto qualunque possessore di fondi soggetti ai consorzj i quali non siano

attualmente inscritti al proprio nome nei registri consorziali deve nel *termine di mesi quattro* dalla data del presente avere inoltrata alla presidenza del consorzio la petizione regolare per ottenere l' inscrizione del fondo al proprio nome.

Ogni qual volta poi un fondo soggetto a consorzj passi da uno in un altro possessore, si deve fare il corrispondente trasporto nei registri consorziali, coll' inscriverlo al nome del nuovo possessore.

2.° Le prescrizioni e le discipline vigenti per l' inscrizione e pei successivi trasporti dei fondi soggetti all' estimo portate dal decreto 10 febbrajo 1809 e dagli articoli 166 al 190 della notificazione governativa 12 aprile 1816 sono applicabili ai possessori dei fondi soggetti ai consorzj.

Affinchè però i detti possessori abbiano il comodo di presentare all' ufficio consorziale quegli stessi documenti che servirono ai trasporti dell' estimo, e di fornire al detto ufficio tutti gli altri dati e le notizie occorrenti per distinguere con precisione i fondi soggetti al consorzio, si accorda ai medesimi la dilazione di un mese decorribile dalla scadenza dei tre mesi stabiliti pei trasporti dei fondi soggetti all' estimo.

3.° Sono pure applicabili ai possessori dei fondi consorziali in caso di contravvenzione le multe stabilite nel decreto 10 febbrajo 1809 e nella notificazione 12 aprile 1816. Queste multe cadono a vantaggio della rispettiva società consorziale, a riserva della terza parte dovuta al denunziante quando vi sia.

Esse vengono proposte dalla presidenza del consorzio, che sarà obbligata di assoggettare prima la propria nozione all' approvazione dell' imperiale regia delegazione provinciale, saranno giudicate in seconda istanza dall' imperiale regio governo e definite in caso di gravame dall' imperiale regia aulica cancelleria riunita.

Le suddette multe secondo i casi possono essere moderate come quelle per l' inscrizione e pei trasporti dei fondi soggetti all' estimo, al qual effetto vengono dichiarate applicabili alle multe in discorso le disposizioni del decreto 23 maggio 1810, ritenuto che al prefetto di dipartimento s' intenderà sostituita la regia delegazione della provincia, al direttore generale del censo il governo, ed al ministero delle finanze l' imperiale regia aulica cancelleria riunita.

4.° Il decreto italiano 17 ottobre 1811 sui trasporti dei fondi soggetti a consorzj è annullato, e le multe in cui fossero incorsi i contravventori sono condonate.

In esecuzione degli ossequiati ordini di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè portati da dispaccio 28 giugno p.° p.°, n.° 6705, si reca ciò a pubblica notizia per la corrispondente osservanza.

Milano, il 20 luglio 1835.

In assenza di Sua Eccellenza
Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,
Il Vicepresidente del Governo
Marchese D'ADDA.

SPADACINI, *Segretario.*

(N.° 19.) *Cambiamento alla procedura nei casi del § 241 della parte II del codice penale.*

25 luglio 1835.

N.° 23091-2580.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. si è degnata di emanare in data 15 giugno pross.° pass.° la seguente sovrana risoluzione relativa alla procedura ne' casi del § 241 della seconda parte del codice penale.

« Qualora nel caso del § 241 della seconda » parte del codice penale l' offeso ritiri la » sua petizione per la punizione dell' offensore » prima della pubblicazione della sentenza » all' inquisito, si darà termine ad ogni ulte- » riore procedura, e la sentenza per avven- » tura già proferita resterà senz' effetto.

» Se poi la revoca dell' accusa non avvenga » che dopo pubblicata la sentenza, e sebbene » questa non sia per anco passata in giudi- » cato, pure quella non potrà valere presso » le autorità superiori se non che come mo- » tivo per la mitigazione della pena. »

Tale veneratissima sovrana risoluzione, che porta cambiamento all' anteriore 31 dicembre 1832 promulgata colla governativa notificazione 28 febbrajo 1833, n.° 4828-555, si deduce a pubblica notizia in adempimento degli ordini espressi nell' ossequiato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita 25 giugno p.° p.°, n.° 15954-1354.

Milano, il 25 luglio 1835.

In assenza di Sua Eccellenza

Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,

Il Vicepresidente del Governo

Marchese D'ADDA.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 20.) *Trattamento delle obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 sortite nell' estrazione del 1.° luglio 1835 colla serie 31.*

N.° $\frac{5441}{P.}$ 31 luglio 1835.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 sortite nell' estrazione del 1.° luglio 1835 colla serie 31.

In seguito d'un decreto dell'imperiale regia camera aulica generale del 1.° corrente mese ed in relazione alla notificazione del 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$, si deduce a pubblica cognizione che le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 estratte il 1.° luglio 1835 colla serie 31 dal n.° 23122 al 23805 inclusivamente verranno, a norma della sovrana patente 21 marzo 1818, concambiate con nuove obbligazioni dello stato al 5 per 100 d'interesse in moneta di convenzione.

Milano, il 31 luglio 1835.

In assenza di Sua Eccellenza
Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,

Il Vicepresidente del Governo
Marchese D'ADDA.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 21.) *Casi ne' quali si considerano legittimi i figli che nascono da una moglie separata di letto e mensa dieci mesi dopo la separazione giudiziale.*

8 agosto 1835.

N.° 23790-2682.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. l'imperatore e re con sovrana risoluzione 20 maggio anno corrente si è degnata di determinare quanto segue :

« I figli che nascono da una moglie separata di letto e mensa dieci mesi dopo la separazione giudiziale non si considerano per legittimi che allora quando contro il marito della madre venga somministrata la prova richiesta dal § 163 del codice civile generale, ovvero sia altrimenti provato che il marito e la madre nello spazio di tempo in cui giusta il § 138 ha potuto seguire la procreazione fossero ritornati alla primiera comunione, quantunque senza notificarla al giudizio.

» La presente determinazione si applicherà
» anche a tutti i casi non ancora decisi con
» sentenza passata in giudicato, ovvero che
» fossero per sottoporsi alla decisione giu-
» diziale.

» Le sentenze passate in giudicato prima
» della pubblicazione di questa determinazione
» rimangono in pieno vigore. »

Tale veneratissima sovrana risoluzione si deduce a pubblica notizia in adempimento dell' ossequiato dispaccio 25 giugno p.° p.°, n.° 16389-2727 dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita.

Milano, l' 8 agosto 1835.

In assenza di Sua Eccellenza
Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,
Il Vicepresidente del Governo
Marchese D'ADDA.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 22.) *Istituzione della guardia di confine.*

14 agosto 1835.

N.° 24563-2593.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. si è degnata d'ordinare che nelle provincie lombardo-venete venga istituito, come in altre della monarchia, un corpo armato sotto la denominazione di guardia di confine, il quale sarà destinato a custodire i confini coll'estero in oggetti di finanza e polizia in sostituzione dell'attuale forz' armata attiva di finanza, la quale coll'attuazione della guardia suddetta verrà a cessare.

L'organizzazione della guardia di confine dovendo avere effetto quanto prima, si recano a pubblica notizia per opportuna norma alcune delle prescrizioni stabilite dal regolamento organico e da quello di servizio relativi alla stessa guardia conformemente all'ordine ricevuto da S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 18 giugno p.° p.°, n.° 6360.

Milano, il 14 agosto 1835.

In assenza di Sua Eccellenza
Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,

Il Vicepresidente del Governo
Marchese D'ADDA.

CRIPPA, *Consigliere.*

Estratto del regolamento organico per la guardia di confine.

1. Nelle provincie del regno lombardo-veneto, come in altre provincie della monarchia sarà attuato un corpo armato sotto la denominazione di imperiale regia *guardia di confine*, il quale verrà principalmente destinato a custodire il confine coll'estero.

All'epoca, nelle località ed a misura che le compagnie di guardia di confine verranno attuate, desse sottentreranno nel servizio dell' attuale imperiale regia forz' armata di finanza.

2. La guardia di confine sarà destinata

a) ad impedire il contrabbando ed ogni trasgressione alle leggi di finanza;

b) ad impedire che nello stato entrino persone sospette e non iscortate da ricapiti regolari;

c) ad impedire il passaggio all' estero dei disertori militari, come pure agli emigranti od agli altri individui che divisassero di portarvisi senza esserne autorizzati.

3. La guardia di confine è inoltre obbligata, nel circondario ad essa assegnato, di prestarsi agl' inviti delle autorità competenti per coadjuvare nell'esecuzione delle disposizioni di pubblica sicurezza, però in quei casi che sono indicati dalle leggi.

5. La guardia di confine è subordinata esclusivamente alle autorità camerali, e nell' istanza suprema all' imperiale regia camera aulica generale.

20. La guardia di confine rivolgerà la più attenta sorveglianza alla direzione che prenderanno tanto le condotte di merci, quanto i viaggiatori e tutti quelli che passeranno all' estero o che dall'estero s' introdurranno nello stato e si recherauno nell' interno.

Istruzioni particolari preciseranno il modo col quale la guardia di confine dovrà eseguire la premessa incumbenza.

21. I conduttori di merci, i vetturali, i viaggiatori ed altre persone, quando ne siano richieste, sono obbligate di far conoscere agl' individui della guardia di confine il luogo da dove provengono e quello cui si dirigono; di produrre i loro passaporti e le bollette daziarie delle quali fossero munite; di permettere l' ispezione degli equipaggi e dei colli di merci che portassero seco, e qualora gli stessi colli ed equipaggi fossero stati suggellati d' ufficio, di lasciarne visitare l' ammagliatura ed i suggelli.

Le stesse parti sono pure obbligate di recarsi al più vicino ufficio doganale qualora fossero a ciò invitate dalla guardia di confine.

22. Agl' individui della guardia di confine, allorchè si trovano in attualità di servizio, competono i diritti di guardia militare fondati sulle vigenti leggi.

L' opposizione con minacce pericolose od atti violenti verrà riguardata come delitto di pubblica violenza, e l' attruppamento di più persone per far opposizione alla guardia di confine nell' esercizio delle sue incumbenze come delitto di sollevazione.

81. Gl' individui della guardia di confine *sono sottoposti* tanto in oggetti di civile che di criminale giurisdizione a quell' autorità giudiziaria cui di ragione appartengono secondo le loro qualità personali.

Si considererà come domicilio di ogni individuo addetto alla guardia di confine il luogo di residenza del comando della propria compagnia.

82. Ai commissarj ed agl' impiegati di rango superiore della guardia di confine è permesso di prender moglie, previo l' obbligo di darne avviso ai superiori.

83. Al contrario tutti gli altri individui della guardia di confine, cioè le guardie, le guide ed i capi, non potranno ammogliarsi senza averne ottenuto il preventivo superiore assenso.

Quelli che trasgredissero questa prescrizione saranno dimessi dal servizio.

86. Gl'individui della guardia di confine, cioè le guardie, le guide ed i capi, che non avranno ancora servito 10 anni nella guardia di confine e che non avranno per anco adempito agli obblighi della coscrizione militare, ne saranno tenuti temporaneamente esenti, colla condizione che venendo dimessi prima d'aver compito i detti 10 anni di servizio in causa di una condotta non del tutto soddisfacente, saranno rimessi all'adempimento degli obblighi di coscrizione in quella classe di età nella quale sarebbero caduti se non si fossero trovati al servizio della guardia di confine.

87. All'incontro gl'individui ritenuti poi in servizio della guardia oltre i 10 anni, non che i commissarj superiori e gl'impiegati di rango superiore nella detta guardia saranno trattati al pari degl'impiegati dello stato riguardo all'obbligo della coscrizione militare.

88. La guardia di confine vestirà l'uniforme che le sarà stabilito da una speciale prescrizione.

89. Nessun impiegato della guardia stessa dal commissario superiore in giù in servizio, e nessun individuo della guardia medesima dal capo in giù ancorchè fuori di servizio non potrà comparire che coll'uniforme e dovrà sempre essere armato, salvo il caso di apposito permesso accordato per motivi speciali dal superiore.

90. Le armi consisteranno in una sciabola ed un fucile leggiero con bajonetta.

I commissarj superiori ed i commissarj porteranno soltanto la sciabola.

93. Il fucile portato in servizio dovrà sempre essere carico.

94. È severamente proibito di far uso delle armi fuori di servizio e per qualunque siasi titolo che non riguardi direttamente operazioni relative al servizio stesso.

95. In attualità di servizio non sarà permesso l'uso delle armi se non in quanto lo richieda indispensabilmente la necessaria difesa ed osservata la maggiore possibile cautela, onde non venga senza bisogno esposta a pericolo la vita di un uomo.

Si potrà far uso delle armi, osservata sempre l'accennata cautela, contro gl' individui i quali oppongono una resistenza violenta contro la guardia di confine all' atto di essere fermati.

Estratto del regolamento generale di servizio per la guardia di confine.

29. Le condotte di merci che sulla solita strada maestra conducente all' ufficio doganale verranno incontrate con direzione ad esso fra l' ultimo punto di confine e l' ufficio medesimo non saranno fermate che nel caso soltanto che si presentasse alle guardie il sospetto di una trasgressione alla legge.

Sarà osservato lo stesso metodo pei viaggiatori quando dessi si trovino nel medesimo stradale nella direzione dall' ufficio verso il confine ovvero verso l' interno della provincia.

30. Viceversa i viaggiatori che s' incontrassero sopra altre strade, ed i condottieri di merci che, sebbene sulla strada maestra più diretta all' ufficio daziario, si dirigessero verso il confine e verso l' interno dello stato, saranno sempre invitati a presentare i loro ricapiti daziarj e passaporti.

31. Quest' invito si farà ognora in modo urbano, senza schiamazzo, nè grida, nè atti minacciosi.

Le carte esibite saranno immediatamente ispezionate.

Trattandosi di condotte e di trasporti di merci eseguiti a spalla o con bestie da soma, se ne visiteranno i suggelli d' ufficio e le ammagliature. Qualora poi gl' involti di queste merci non fossero suggellati e potessero aprirsi senza inconveniente, se ne esaminerà il contenuto, confrontando il numero, la qualità, lo stato dell' imballaggio dei pacchi e la loro marca esterna con quanto sarà esposto nei ricapiti di finanza prodotti, onde vedere se vi sia la dovuta corrispondenza.

32. Una tale operazione d' ufficio si eseguirà sempre il più sollecitamente, affinchè le parti non siano trattenute più di quello che lo richiedono le ispezioni prescritte.

33. Qualora l' incontro di una condotta di merci avesse luogo in tempo di notte e che sul sito non si trovasse il lume occorrente per eseguire le prescritte ispezioni dei ricapiti e del carico, o che altre circostanze impedissero o rendessero impossibili tali ispezioni nel sito medesimo, la guardia di confine sarà autorizzata a chiedere che le parti si rechino al luogo più prossimo dove le ispezioni stesse potessero essere eseguite a dovere, e che non vadano più velocemente di quello che si comporta per poterle accompagnare.

34. Le carrozze di posta dette celeri ed i carrozzoni inservienti al trasporto di robe, quando sono di proprietà erariale, non si potranno fermare nei luoghi ove non vi sia ufficio daziario, eccetto che avessero preso cammino su di una strada indiretta o vietata. All' incontro ai viaggiatori in posta sono applicabili le norme stesse stabilite in generale per gli altri viaggiatori.

36. Ad oggetto di sottoporre i viaggiatori o le condotte di merci alle ispezioni d' ufficio a seconda

delle norme di sopra stabilite, non si potrà pretendere nè lo scarico dell'equipaggio o delle merci sulla pubblica strada od in campo aperto, nè potrà essere richiesto che in simili luoghi i viaggiatori ed i condottieri abbiano ad abbandonare le loro carrozze ed i loro carri od altri mezzi di trasporto.

37. Quando le parti dietro l'invito fatto loro non presentassero i passaporti o i ricapiti di finanza di cui dovrebbero essere munite, o che quelli prodotti non si riconoscessero regolari; quando si rilevassero dei difetti sui suggelli, sulle cordicelle delle ammagliature poste agl' imballaggi e simili; ed in generale quando emergessero delle circostanze da costituire il sospetto di una contravvenzione, se si tratterà d'individuo non munito del prescritto passaporto, lo si accompagnerà all'autorità politica più vicina, e se si tratterà in vece di merci non in perfetta regola di ricapiti o di esterna fasciatura, si tradurranno le medesime al più vicino ufficio daziario; in caso poi che questo fosse troppo distante, alla più vicina autorità politica.

Per l'effetto delle ispezioni d'ufficio di cui sopra i viaggiatori e le condotte di merci non si obbligheranno a deviare dalla strada che percorrevano all' atto del fermo se non in quanto effettivamente lo esigessero le circostanze.

38. Le persone con o senza mezzi di trasporto che venendo dall'estero entrano nello stato percorrendo una strada o sentiero indiretto o vietato, si fermeranno e si tradurranno al più vicino ufficio daziario od all'autorità politica più vicina, e ciò per gl' incumbenti d'ufficio conformi alla legge. Riguardo agli abitanti de' luoghi di confine che giustifichino o che fossero conosciuti essere tali si osserveranno le particolari concessioni che per essi e per gli oggetti da loro trasportati fossero in corso.

39. Qualora entro la linea daziaria s' incontrino degl' individui sul conto dei quali non vi sia sospetto di contravvenzione, ma che però si dirigessero verso una strada, un sentiero od un luogo per cui il passaggio fosse vietato, ne saranno avvertiti ed invitati a prendere altra direzione. Non prestandosi all' invito e continuando nella direzione vietata per giungere alla linea daziaria, si dovranno fermare e tradurre al più prossimo ufficio di dogana od alla più prossima autorità politica.

40. La guardia di confine invigilerà poi particolarmente sui disertori militari, sui refrattarj, sui vagabondi, sui merciajuoli e sulle genti al cui mestiere è occupazione inerente il girare per più luoghi, e finalmente sulle persone che con lettere requisitoriali e con connotati personali venissero ricercate dall' autorità politica o di polizia. Essa quando nell'eseguire il prescritto servizio incontrasse degl' individui come sopra qualificati procederà al loro arresto, ed ove si tratti di un disertore militare lo consegnerà all'autorità politica più prossima od al comando militare quando vi si trovi vicino; ove si tratti di altri casi, alla più prossima autorità politica, e finalmente ove si tratti di un arresto per oggetto d' una contravvenzione di finanza, all' ufficio daziario più vicino; e ciò per l'esaurimento degli ulteriori rispettivi incumbenti.

41. Agl' individui della guardia di confine è permesso di tradurre al più prossimo ufficio daziario dei carichi di merci, benchè già stati sottoposti alle operazioni daziarie o di entrata, o di uscita, o di transito, e benchè i ricapiti daziarj di cui sono scortati siano in regola e che regolare sia pure la suggellazione, onde sottoporli ad una nuova revisione.

Di questa facoltà però non sarà lecito prevalersi se non che nei casi in cui vi fossero dei

gravi sospetti. Gl' individui che senza il concorso di questa condizione si prevalessero della facoltà suddetta saranno tenuti risponsabili delle conseguenze, ed a misura delle circostanze dovranno indennizzare le parti del danno che dalla premessa pratica ne fosse loro derivato.

Quando poi una tale controlleria risultasse eseguita al solo scopo di vessare la parte o di tentare un' estorsione, oltre all' obbligo dell' indennizzo, soggiaceranno alle punizioni di legge.

42. Un distaccamento della guardia di confine che s' incontri in un attruppamento superiore in numero, quale attruppamento o per la qualità delle persone di cui fosse composto, o per la località in cui si trovasse, ovvero per gli oggetti che avesse seco desse a divedere di aver commesso un contrabbando o qualche altra trasgressione di legge, o stesse per commetterla, il comandante il detto distaccamento ingiungerà ai componenti l' attruppamento di fermarsi e di deporre le armi od altri strumenti atti a far violenza di cui fossero muniti, e di presentarsi isolatamente uno ad uno al distaccamento suddetto per esibire il passaporto ed i ricapiti daziarj di cui dovrebbe essere scortato, ed a questo effetto di recarsi presso il distaccamento cogli oggetti di cui fosse portatore. Quest' ingiunzione si farà ad alta voce in lingua del paese ad una distanza conveniente per essere *facilmente* intesa, ripetendola ove occorra almeno una volta ancora.

43. Qualora gl' individui suddetti si prestassero all' ingiunzione di cui sopra, saranno trattati secondo il prescritto dai regolamenti, ed ove gli oggetti che avessero seco non fossero in contravvenzione, gl' individui stessi non dovranno ulteriormente trattenersi.

44. Se poi essi non si sottomettessero all'ingiunzione e continuassero nullostante a percorrere la strada o sentiero su cui erano avviati, se ricusassero di deporre le armi ed altri strumenti atti a fare violenza, o non volessero separarsi e recarsi individualmente presso il distaccamento, saranno attaccati coraggiosamente e se ne procurerà il loro arresto.

45. Se l' attruppamento fosse di un numero così superiore a quello del distaccamento della guardia di confine da prevedersi di non poterlo vincere, quest' ultimo si collocherà in una posizione favorevole alla difesa, procurerà con coraggio d' impedire che l' attruppamento si avanzi ulteriormente, e chiamerà intanto dei rinforzi dai posti vicini della guardia di confine della sorveglianza interna di finanza o dei comandi militari. Quando questi rinforzi non si potessero avere in tempo opportuno, e che il distaccamento non si trovasse pure in grado di far argine all' ulteriore progresso dell' attruppamento fino all' arrivo del rinforzo, esso impiegherà ogni mezzo possibile perchè tanto il posto più prossimo di guardia, quanto quelli delle riserve più vicini siano informati della cosa, onde possano procurare di raggiungere ed arrestare i contravventori che si portassero verso l' interno.

46. La legge concede alla guardia di confine di far uso delle armi ne' soli due casi:

a) per difesa necessaria a respingere un' aggressione di fatto contro di essa;

b) per vincere una violenta resistenza contro l' esecuzione delle sue incumbenze di servizio.

47. La guardia di confine pertanto non potrà servirsene in via offensiva contro quelle persone che senza opporre violenta resistenza o senza averla attaccata preventivamente prendono la fuga per sottrarsi dal fermo e sottrarne le cose che hanno seco.

48. Anche nei casi in cui la legge accorda alla guardia di confine di far uso delle armi, queste non potranno adoperarsi che nella misura indispensabilmente necessaria a respingere un'aggressione od a superare una resistenza violenta, e con quella precauzione prescritta per non mettere in pericolo la vita di un uomo senza bisogno.

Per quanto sia inerente ai doveri della guardia di confine di rendere coll' uso legale delle armi efficaci e rispettati i servizj ad essa demandati, altrettanto la medesima dovrà aver presente la grave risponsabilità di cui al cospetto delle leggi divine ed umane si caricherebbe usandone inconsideratamente per capriccio o malvagità.

49. Dal premesso non ne consegue che la guardia di confine per adoperare le armi debba aspettare di essere assalita o che si venga alle mani contro di essa con armi od altri mezzi atti a ferire, ma anzi la medesima si considererà come assalita quando persone armate od anche non armate, ma in numero superiore alla stessa le venissero contro non ostante l' ingiunzione loro fatta di doversi fermare e la mettessero quindi nel pericolo di soccombere.

50. La scelta dell'arma di cui la guardia di confine dovrà far uso, cioè se della carabina, della sciabola o della bajonetta, si regolerà dietro le circostanze, ritenendosi per massima doversi servire di quella che secondo la natura del caso sarà indispensabilmente necessaria o più opportuna.

51. Fuori della mischia, nella quale ciascuno dovrà servirsi delle sue armi a norma della necessità e compatibilmente colle circostanze, non sarà permesso alle guardie di far uso delle armi, specialmente di quelle da fuoco, se non dietro ordine del comandante del distaccamento di cui le guardie stesse facessero parte.

52. La qualità della carica, cioè se debba essere di pallini o di palle, sarà da determinarsi a norma delle circostanze della *località* del confine.

53. Qualora taluno col corso celere di bestie da soma o da tiro tentasse colla fuga di sottrarsi alle ispezioni della guardia di confine, la medesima sarà autorizzata a tagliare le corde od i così detti tiranti, od a rendere inservibili le bestie suddette.

La guardia stessa avrà un'eguale facoltà anche per impedire il corso alle barche o tagliando gli attiragli, o separando i rimurchi, i caicchi od altre barche rimurchianti, od usando di altri mezzi possibili.

54. Siccome agl' individui della guardia di confine nell'esercizio delle proprie funzioni compete il diritto di una guardia militare, così sono dessi autorizzati a tenore delle premesse determinazioni ad arrestare chiunque senza distinzione che si opponesse all'esecuzione delle proprie incumbenze, o che proferisse contro di loro delle minacce, o che gli offendesse nell'esercizio della loro attribuzione con parole o con fatti, ed a tradurli alla più vicina autorità politica per le ulteriori operazioni d' ufficio.

55. Sarà particolarmente qualificata come offesa di fatto l' azione di chiunque offre, concede od induce un individuo della guardia di confine nell' esercizio delle proprie incumbenze d' ufficio ad accettare un regalo.

(N.° 23.) *Schiarimento intorno ai diritti del fisco relativamente alle eredità mancanti di eredi.*

14 agosto 1835.

N.° 25009-2854.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Onde togliere i dubbj mossi intorno ai diritti del fisco relativamente alle eredità mancanti di eredi al medesimo devolute giusta il disposto dal § 760 del codice civile generale, sua cesarea regia maestà con sovrana risoluzione del 20 giugno 1835 si è degnata di ordinare la pubblicazione del seguente schiarimento:

« Le eredità mancanti di eredi possono » essere ritirate dal fisco tosto che la pre» scritta pubblica convocazione degli eredi ri» mane senza effetto ed è scaduto il termine » fissato per l'insinuazione dei diritti eredi» tarj. Anche dopo questo incameramento » dell'eredità è riservato agli eredi di eser» citare le loro azioni sulla medesima finchè » non siano estinte colla prescrizione.

» Il fisco gode tanto riguardo ai frutti delle
» eredità incamerate, quanto riguardo alla
» libera disposizione delle sostanze ereditarie
» tutti i diritti del possessore di buona fede.

» Queste determinazioni si applicano anche
» alle eredità devolute al fondo degl' invalidi,
» od al così detto fondo dei proventi nei
» paesi del confine militare. »

Tale schiarimento si deduce a pubblica notizia in relazione all' ossequiato dispaccio 8 luglio prossimo passato dell' imperiale regia cancelleria aulica unita.

Milano, il 14 agosto 1835.

In assenza di Sua Eccellenza

Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,

Il Vicepresidente del Governo
Marchese D'ADDA.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 24.) *Ammissibilità delle petizioni per risarcimento di danni cagionati da un' azione punibile.*

18 agosto 1835.

N.° 25258-2872.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Intorno al quesito promosso, se ed in quanto una petizione per indennizzazione sia da risguardarsi come insussistente pel motivo che l' autorità penale non trovò di procedere sul fatto denunciatole sopra il quale è appoggiata la stessa petizione, S. M. I. R. A. con venerata sovrana risoluzione in data 27 maggio p.° p.° si è degnata di sanzionare i divisamenti manifestati su questo particolare dalla commissione aulica in oggetti di legislazione giudiziaria.

« § 1.° Secondo le norme tracciate dai §§ 522, 523 e 524 della prima parte e dal § 398 della seconda parte del codice penale, e da' §§ 1338, 1339 e 1340 del codice civile universale austriaco, ed a tenore della sovrana risoluzione notificata col decreto aulico della

suprema corte di giustizia in data 6 marzo 1821 il diritto di quello che venne danneggiato in conseguenza d' un' azione punibile, per chiedere innanzi al tribunale civile nelle ordinarie vie della giustizia il dovutogli risarcimento o soddisfazione, non è stato limitato a' soli casi in cui il danneggiato non si trova contento di quanto pel sofferto danno gli venne aggiudicato dall' autorità penale, oppure qualora in forza della sentenza relativa gli venisse dichiarato d' intraprendere la via civile, ma siffatta petizione ha pure luogo in tutti gli altri casi non esplicitamente indicati dalle menzionate leggi, sia che l' autorità penale abbia pronunciato dietro l' inquisizione qualsiasi giudizio, oppure che la medesima sia desistita per qualunque motivo dall' inquisizione, o che finalmente avesse dichiarato che non si possa instituire alcuna procedura.

» § 2.° Se l' imputato per essersi reso fuggitivo o per trovarsi assente non può essere tradotto avanti l' autorità penale e nel caso di delitti (a riguardo dei quali per altro non si verifichi la procedura edittale a termini del § 490 della prima parte del codice penale) deve egualmente in seguito alla dichiarazione da rilasciarsi su questo particolare dall' autorità penale essere ammessa la petizione per indennizzazione nell' ordinaria via civile. »

Tali supreme prescrizioni si deducono a pubblica notizia per comune intelligenza e norma in esecuzione dell' ossequiato decreto 4 luglio p.° p.°, n.° 15962-2655 dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita.

Milano, il 18 agosto 1835.

In assenza di Sua Eccellenza
Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,
Il Vicepresidente del Governo
Marchese D'ADDA.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 25.) *Regolamento intorno alle misure per sorvegliare la fabbricazione, la raffinazione e lo smercio dello zucchero estratto da materie indigene.*

20 agosto 1835.

N.° 26662-2819.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In ordine a rispettato dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 27 maggio anno corrente, n.° 43732-4171, il governo porta a pubblica notizia per l'analoga esecuzione a datare dal giorno 1.° settembre p.° v.° il seguente regolamento *intorno alle misure per sorvegliare la fabbricazione, la raffinazione e lo smercio dello zucchero estratto da materie indigene.*

I. *Delle fabbriche e raffinerie dello zucchero di materie indigene.*

1. Erezione di fabbriche e raffinerie di zucchero in vicinanza dei confini.

1. Lo stabilimento di fabbriche o raffinerie di zucchero nelle quali si fabbrica lo zucchero colle barbabietole o con altre materie indigene, oppure viene raffinato lo zucchero greggio estratto da materie indi-

gene alla distanza di quattro miglia geografiche da 60 al grado dal confine straniero o dalla linea daziaria verso un territorio escluso dal sistema doganale, va soggetto alle disposizioni in generale vigenti circa l'erezione di fabbriche nella preaccennata distanza (decreto della camera aulica generale del 2 aprile 1828, n.° 8113 pubblicato con avviso 12 luglio 1828 delle imperiali regie delegazioni provinciali).

2. Marca dei pani di zucchero.

2. Rimangono ferme le ordinanze emanate, in forza delle quali i *pani di zucchero* fabbricati con zucchero greggio nazionale debbono essere muniti della *marca* prescritta.

3. Zucchero straniero depositato o custodito nelle fabbriche o raffinerie di zucchero di materie indigene.

3. L'esercizio della fabbricazione o raffinazione dello zucchero greggio nazionale non comprende anche il diritto *di manifatturare prodotti di zuccheri stranieri* o di trafficare con prodotti di zucchero, sieno questi di origine nazionale o straniera. *Farina di zucchero, raffinato di zucchero e siroppo di zucchero* di origine straniera non possono custodirsi nei depositorj e spazj destinati ad uso di una fabbrica o raffineria di zucchero di materie indigene. Sono comprese sotto questa prescrizione anche le *botteghe*, i *fondachi* o *magazzini* che trovansi negli edifizj ad uso della fabbrica o raffineria destinati allo spaccio dei prodotti di zucchero. I prodotti di zucchero provenienti dall'estero che ad onta di questo divieto venissero deposti o custoditi nei magazzini o spazj appartenenti ad una fabbrica o raffineria di zucchero di materie indigene sono da trattarsi come se fossero stati introdotti

dall' estero in contravvenzione ai vigenti regolamenti, e soggiacciono alle penali stabilite pel contrabbando di questi stessi prodotti.

Ha luogo un' eccezione da questa massima soltanto nel caso che concorrano le condizioni prescritte per le raffinerie che lavorano materie di zucchero tanto estere, quanto indigene (§ 37 fino al 40).

4. Tenuta dei registri d' esercizio, obbligo della tenuta di tali registri.

4. Sono soggetti all' obbligo della tenuta *de' regolari registri d'esercizio* gli stabilimenti muniti di una *patente di fabbrica*, sia che *fabbrichino zucchero* con materie indigene, oppure che *raffinino* lo zucchero greggio estratto da simili materie.

Massima generale intorno al modo della tenuta dei registri.

5. I registri in discorso debbono esprimere chiaramente ed in dettaglio tutto ciò che si riferisce all' acquisto ed all' impiego delle materie occorrenti all' esercizio, e così allo smercio dello zucchero fabbricato o raffinato ed allo scarto che ne è rimasto.

Registrazione degli acquisti.

6. *Ogni acquisto* deve registrarsi giornalmente subito dopo che esso venne effettuato, indicandosi la persona dalla quale fu acquistato l' oggetto, e citandosi nel registro il ricapito scritto qualora ne fosse munito l' oggetto stesso.

Impiego delle materie e dei prodotti di zucchero.

7. *Nel registro di fabbricazione o raffinazione* è da descriversi l' impiego delle materie lavorate, come pure la quantità e qualità dei prodotti ricavatine. *Prima di cominciare la bollitura immediatamente* devesi registrare la quantità e qualità delle materie che si vogliono lavorare. Cadauna cotta dev' essere segnata con un numero progressivo. È da registrarsi la quantità e

qualità dello zucchero fabbricato o raffinato dopo terminata la cotta, e ciò al più tardi al tempo che i prodotti si riducono al vero stato mercantile qualora non fosse fattibile indicare con sicurezza queste due circostanze prima di quel tempo. Nelle raffinerie è da registrarsi *il numero dei pani* di zucchero al più tardi entro 24 ore dopo terminata la cotta.

La registrazione del peso può aver luogo posteriormente, ma sempre prima che il genere sia ridotto allo stato mercantile.

Descrizione dello smercio.

8. Per lo smercio dello zucchero fabbricato o raffinato sarà tenuto un *giornale di vendita*. In detto giornale s' inscriverà qualunque cessione, vendita o spedizione, per la quale è da emettersi una fattura. La registrazione dovrà farsi avanti di emettere la fattura stessa.

Le quantità spacciate al *minuto* per le quali non è prescritto di rilasciare fatture apposite possono inscriversi, qualora a richiesta del compratore non venga rilasciata fattura, nel giornale di vendita complessivamente *al più tardi in fine d'ogni settimana*.

Vendita in un magazzino ossia deposito separato dalla fabbrica o raffinería.

9. Se il proprietario di una fabbrica o raffineria di zucchero esercita vendita dei prodotti in un *depositorio segregato dagli edifizj della fabbrica o della raffineria*, deve, secondo le stesse massime, tenere pel primo un separato giornale di vendita. Le quantità che dalla fabbrica o raffineria passano al magazzino di vendita debbono portarsi in uscita nei libri della prima, ed in entrata in quelli de' magazzini.

5. Rilascio di fatture. In quali casi debba ciò aver luogo.

10. Se una fabbrica o raffineria di zucchero vende o spedisce ad un esercente qualche prodotto di zucchero, deve rilasciarsi *la relativa fattura*.

Quali persone s' intendono per esercenti.

11. Sono da considerarsi *esercenti* quelli che si occupano *della fabbricazione o raffinazione di zucchero greggio o raffinato* o del siroppo, e che adoperano questi prodotti *quali materie* per fare o preparare altri oggetti di consumo, come sarebbero *confetturieri*, *fabbricatori di cioccolatte*, *caffettieri*, *distillatori di rosolio*, *liquori* e simili, e finalmente quelli che trafficano con articoli di zucchero.

Obbligo d'altre persone di riportare ricapiti giustificativi in iscritto.

12. Le *altre persone* rispetto all' obbligo di premunirsi di fatture di vendita scritte per gli articoli di zucchero acquistati dalle raffinerie e fabbricati con materie indigene vengono parificate agli esercenti qualora la quantità dei menzionati prodotti ecceda notabilmente il loro bisogno.

Requisiti intrinseci dei ricapiti di vendita.

13. *Le fatture di vendita debbono esprimere chiaramente*

a) la *qualità* ed il *peso* degli articoli che si vendono o spediscono, e trattandosi di zucchero in pane il loro *numero* e le *marche di fabbrica* delle quali sono muniti;

b) il *riferimento al foglio* od all' articolo del *registro d'esercizio* in cui figura la vendita o la spedizione, qualora la parte che rilascia il documento sia obbligata a tenere i registri del suo esercizio, oppure ch' essa senza anche quest' obbligo tenga tali registri;

c) il *nome*, *cognome*, *luogo di dimora* e la *condizione* tanto della *parte emittente*

il documento di vendita, quanto anche della *parte cui viene ceduto l'oggetto;*

d) il giorno, il mese e l'anno dell'emissione.

Segnatamente quando l'oggetto viene spedito fuori del luogo.

14. Se l'oggetto viene *spedito dal luogo in cui sia custodito*, in tal caso il documento di vendita dee, oltre alle indicazioni espresse nel precedente articolo, contenere

e) il *numero* e la *marca* delle *casse*, dei *colli* o *pacchi* ed altri *recipienti*, a meno che la merce non venga spedita sciolta e non impaccata;

f) lo stradale che ha da percorrere la spedizione;

g) il periodo di tempo entro il quale la merce dee arrivare al luogo di sua destinazione;

h) il *nome*, *cognome*, *luogo di dimora* e la *condizione* di quello per mezzo del quale viene fatta la spedizione.

Se la polizza di carico contiene tutti i succennati requisiti, essa vale quanto la fattura di acquisto, nè vi ha bisogno dell' emissione d'un' apposita fattura.

Requisiti estrinseci.

15. *Le fatture debbono sottoscriversi di propria mano dalla parte che le rilascia* o da quello che è da essa incaricato del disimpegno di quest' affare. Se la parte che emette il documento non sapesse scrivere o fosse incapace di sottoscrivere il suo nome, essa dovrà apporvi il suo solito *segno di mano*, ed un testimonio, il quale dovrà come tale e col proprio nome firmarsi, sottoscriverà il nome e cognome della parte emittente. Sono da scriversi con *parole* i *numeri* che esprimono il giorno dell'emissione,

la quantità degli articoli spediti ed il periodo di tempo riservatosi per l'arrivo al sito della destinazione.

Al nome di chi debba essere intestato il documento.

16. La fattura dev' essere intestata direttamente *alla persona* del possessore della merce, oppure *caso che nel trasporto* si trovi in altro luogo al nome di quello al quale la merce è diretta.

Uso dei documenti durante il trasporto o nel luogo della destinazione.

17. La fattura dee scortare l'oggetto per cui è stata emessa, e può accettarsi a giustificazione soltanto lungo lo stradale indicato in tale documento pel *trasporto*, e così nel luogo della *destinazione* giunto che siavi, sempre che siasi adempiuto alle prescrizioni relative alla spedizione, al trasporto ed all' arrivo della merce al luogo di finale destinazione.

6. Presentazione dei prodotti di zucchero nazionali agli uffici di finanza. — Nel luogo della loro spedizione.

18. Venendo spedite produzioni di zucchero di materie indigene da una raffineria che le ha fabbricate situata in un luogo in cui è stabilito un *ufficio daziario* od altro *ufficio di finanza autorizzato alle operazioni di controllo delle merci* ad alcuno il quale dev' essere munito di fattura (§ 10 sino al 12), l'oggetto destinato alla spedizione dee presentarsi a quest' ufficio, quivi dichiararsi e sottoporsi alle prescritte operazioni d'ufficio. Nei casi nei quali il producente o fabbricatore non appartiene alla classe delle persone obbligate alla tenuta dei registri del loro esercizio (§ 4) e che egli dalla fabbrica porta direttamente la merce all' ufficio, la dichiarazione può farsi *verbalmente*. Negli altri casi la polizza di carico o la fattura d' acquisto tien luogo della dichiarazione.

Processo d'ufficio.

19. L' ufficio verifica la *specie* ed il *peso* dei prodotti destinati alla spedizione, e se non sussiste dubbio alcuno contro la loro origine nazionale, li mette sotto suggello d' ufficio, conferma le praticate operazioni d' ufficio ed assegna la spedizione per la rimozione dei suggelli ad un ufficio di finanza ovvero ad un posto della guardia di finanza se l' uno o l' altro esiste nel luogo della destinazione o ne' suoi dintorni. Negli altri casi è assegnata all' autorità locale politica.

Durante il trasporto.

20. Se nel luogo donde una fabbrica o raffineria di zucchero spedisce i proprj prodotti di materie indigene ad alcuno che dev' essere provveduto di fattura scritta non sussistesse alcun ufficio di finanza autorizzato alle operazioni d' ufficio per la spedizione di prodotti di zucchero, e che la spedizione ossia il carico prendesse una *direzione* in cui vi fosse un tale ufficio, in questo caso dev' essere presentato a quell' ufficio, e se si trovassero più uffici lungo lo stradale da percorrere, all' ufficio più vicino, il quale procederà nel modo stabilito ai precedenti §§ 18 e 19. Questa disposizione non si estende però a quegli oggetti che vengono spediti per mezzo delle *diligenze* o *messaggerie* da un luogo in cui non trovasi alcun ufficio a ricevere siffatte professioni.

All'arrivo nel luogo della destinazione.

21. Trovandosi finalmente nel *luogo dove* sono destinati i prodotti di zucchero spediti da una fabbrica o raffineria un ufficio di finanza autorizzato alle incumbenze d' ufficio concernenti le spedizioni, debbono all' *arrivo nel luogo e prima di scaricarli* venire

presentati all' ufficio, il quale procederà nel modo prescritto dai §§ 18 e 19. Se il carico fosse stato assegnato all' ufficio sotto sigillo doganale, questo lo rimoverà confermando la rimozione stessa.

Trattamento degli articoli di zucchero destinati per l'Ungheria o che ne provengono.

22. I prodotti di zucchero di materie indigene destinati per l' *Ungheria* o la *Transilvania* e che in forza delle premesse disposizioni all' atto della spedizione o durante il trasporto vengono sottoposti alle operazioni di qualche ufficio, debbono essere muniti dei suggelli doganali ed assegnati *all' ufficio daziario della linea intermedia* pel quale dee aver luogo l' uscita nelle provincie ungheresi. Arrivando prodotti di zucchero di materie indigene *dalle provincie d' Ungheria* ad un ufficio daziario della linea intermedia, questo procede, oltre all' adempimento delle prescrizioni veglianti per l' importazione dall' Ungheria, nel modo voluto per la spedizione di prodotti di zucchero nazionali (§ 19).

Prescrizioni circa i prodotti di zucchero assegnati sotto sigillo durante il trasporto.

23. Le spedizioni di articoli di zucchero fabbricati da materie indigene assegnate ad un altro ufficio sono, durante il trasporto, sottoposte alle discipline vigenti per le *merci di transito* (regolamento dell' 8 aprile 1829, § 27 sino al 33).

Levata dei sigilli.

24. Se la spedizione fosse stata diretta ad un posto della guardia di finanza od all' autorità politica locale per la rimozione dei sigilli, la merce non può venire scaricata prima della rimozione stessa.

Spedizione dei prodotti di zucchero ad un magazzino di vendita, ad una bottega od al mercato.

25. Sono sottoposti alle discipline circa l'emissione delle fatture d'acquisto o polizze di carico, non che circa la presentazione

agli uffici di finanza anche i casi nei quali il proprietario di una fabbrica o raffineria trasferisce o spedisce per mezzo di un suo commissario i suoi prodotti di zucchero di materie indigene in qualche *fondaco destinato alla vendita*, *in altra raffineria* altrove situati od al *mercato*.

I prodotti spediti debbono essere accompagnati da una polizza di carico stesa giusta le succennate norme (§ 13 sino al 17), ed essere regolarmente presentati agli uffici di finanza, se concorrono cioè le condizioni per ciò volute (§ 18 sino al 22).

Modo di regolarsi nel caso di vendita di una parte del carico non sottoposto a sigillo doganale.

26. Venendo, durante il viaggio pel luogo della destinazione, alienata parte del carico dei prodotti di zucchero di materie indigene, e se la spedizione non si trovasse sotto sigillo, il venditore deve ritirare dal compratore degli smerciati prodotti un certificato scritto in cui sia espressa la quantità e specie della venduta merce, più il giorno ed il luogo in cui è successa la vendita. Questa certificazione può farsi anche a tergo della polizza di carico.

Vendita ai mercati.

27. Se una parte del carico non suggellato fosse stata venduta in dettaglio in un mercato, e che nel luogo non si trovasse alcun ufficio autorizzato alle operazioni prescritte per le spedizioni, la venduta merce verrà chiaramente indicata sulla polizza di carico; se tale polizza di carico fu emessa non solamente per l'andata al mercato, ma anche pel ritorno, essa servirà eziandio di legittimazione alla quantità delle mercanzie che retrocedono invendute.

28. Sono autorizzate a procedere alle operazioni d'ufficio per le spedizioni che si fanno dalle fabbriche o raffinerie di prodotti di zucchero indigeni le ricevitorie, le dogane e dogane principali, ed in generale gli uffici istituiti pel processo di controllo nelle spedizioni delle *manifatture di cotone*. Qualora avessero ad essere autorizzati altri uffici di finanza alle predette operazioni, ciò verrà dedotto a cognizione generale mediante apposite notificazioni. Questa misura non si estende tuttavia agl' individui od uffici di finanza che sono abilitati unicamente a rimuovere i suggelli doganali, e non anche a procedere alle altre operazioni stabilite dal presente regolamento (§§ 19, 20 e 21), i quali per conseguenza non sono nè anche da riguardarsi per uffici a cui debbansi all' atto della spedizione o durante il trasporto presentare i prodotti di zucchero.

Uffici che sono autorizzati alle operazioni daziarie per le spedizioni.

29. Le operazioni d'ufficio per le spedizioni di prodotti di zuccheri indigeni delle fabbriche o raffinerie che gli hanno fabbricati debbono eseguirsi affatto *gratuitamente*. Nè per questo titolo si può esigere *competenza di sorta*.

Le operazioni doganali sono eseguite gratuitamente.

II. *Delle raffinerie nelle quali si lavora zucchero greggio tanto d'origine nazionale, quanto straniera.*

30. L'*esercizio di raffinare lo zucchero greggio straniero* non abbraccia anche il diritto di *lavorare lo zucchero* greggio nazionale o di *negoziare con prodotti di zucchero*,

1. Concessione dell'esercizio riunito.

siano questi d'origine nazionale o straniera. Onde poter riunire uno di questi esercizj con quello della raffinazione di zucchero greggio estero è necessaria la speciale concessione dell' imperiale regio magistrato camerale.

2. Condizione del luogo.

31. *Lo zucchero greggio di provenienza straniera e nazionale* può venire *lavorato nella medesima raffineria* solo quando questa si trovi stabilita nel luogo in cui esiste una dogana principale, dogana od un altro *ufficio autorizzato all' emissione delle bollette di sostituzione.* Oltre alle prescrizioni in vigore circa la raffinazione della farina di zucchero straniera e lo spaccio dei prodotti della medesima, sono da osservarsi anche le norme seguenti:

3. Notificazione dell' acquisto di ogni quantità di zucchero greggio nazionale.

32. *Qualunque quantità di zucchero greggio indigeno* che una raffineria acquista per lavorare dee prima che venga introdotto nella fabbrica presentarsi all' ufficio che si trova nel luogo, al quale deve pure prodursi la relativa fattura d'acquisto.

4. Tenuta dei registri di esercizio.

33. Si debbono tenere registri regolari per l' esercizio della raffineria. Sono in essi dà dimostrarsi chiaramente l' acquisto e l' impiego dello zucchero greggio nazionale egualmente che quelli della farina di zucchero straniera. Nel *registro* raffinazione dee essere descritta la quantità dello zucchero greggio nazionale che viene impiegata separatamente da quella della farina di zucchero straniera.

5. Proibizione di vendere o farine di zucchero, o zucchero pesto ossia ridotto in polvere.

34. Il *divieto* alle raffinerie che lavorano zucchero greggio nazionale o straniero di *vendere farina di zucchero* o *zucchero ridotto*

in polvere si estende anche allo *zucchero greggio nazionale* ed ai *raffinati che ne derivano*.

35. Per lo smercio e la spedizione dei prodotti di zucchero ricavati da zucchero greggio nazionale nelle raffinerie che lavorano tanto zucchero greggio nazionale, quanto straniero sono da osservarsi interamente le prescrizioni in vigore per lo smercio e per la spedizione dei prodotti di zucchero fabbricati con farina di zucchero straniera.

6. Smercio dei prodotti ottenuti dallo zucchero greggio nazionale.

III. *Disposizioni comuni.*

36. Le disposizioni generali concernenti le condizioni sotto le quali è permesso alle persone esercenti commercio *lo spaccio ulteriore delle merci da loro acquistate ed eccettuate dalla libera circolazione* si riferiscono anche al commercio con farina di zucchero, zucchero raffinato o siroppo di zucchero estratto da materie nazionali.

Condizioni pel traffico con zucchero nazionale.

37. *Per zucchero* o siano *prodotti di zucchero* in generale intendonsi *farina di zucchero*, *raffinato di zucchero e siroppo di zucchero*.

Definizione dei prodotti di zucchero.

38. Le *fatture* che sono emesse all' appoggio del presente règolamento non servono di giustificazione più *di sei mesi* contando dal giorno in cui furono rilasciate. Può accordarsi una proroga di questo termine a quelle stesse condizioni sotto le quali è ammissibile la dilazione del termine della validità delle bollette per le merci eccettuate dalla libera circolazione.

Periodo ossia termine dentro cui si possono accettare a giustificazione le fatture d'acquisto.

Condizioni circa l'accettazione delle fatture d'acquisto.

39. Non si debbono accettare a legittimazione di prodotti di zucchero fatture che non *sono munite* dei requisiti prescritti. Anche l'obbligo di *presentare i summenzionati prodotti* agli uffici di finanza e così l'adempimento *delle discipline prescritte pel trasporto* sono una condizione senza la quale non debbono i prodotti documenti essere ammessi a giustificazione dell'origine o dell'acquisto. *Durante il trasporto da un luogo* all'altro in ispecie non possono servire di giustificazione quei documenti che non sono *d'accordo collo stato della spedizione* ossia *del carico delle merci*, o riguardo ai quali è già trascorso il *tempo* dentro cui a senso dei medesimi doveva già essere terminato il *viaggio*, e non può giustificarsi pienamente il ritardo.

Forza di prova dei documenti.

40. Da ciò non si può tuttavia inferire che qualunque documento provveduto dei voluti requisiti abbia *da essere accettato quale prova dell'origine o dell'acquisto*. In ispecie determinandosi un termine, spirato il quale non possono più i documenti essere accettati a legittimazione, non si attribuisce ai medesimi sino alla fine di tal termine verun' altra o maggior forza di prova di quella che loro appartiene giusta l'*intrinseca loro natura*.

Ommissione della tenuta dei registri od irregolarità della medesima.

41. Qualora una *persona obbligata a tenere i registri d'esercizio gli ommettesse del tutto o non li tenesse continuatamente* durante l'esercizio, oppure *nel modo di tenerli* non osservasse esattamente le relative prescrizioni, essa sarà punita dall'imperiale regio magistrato camerale, se il caso non fosse

qualificato per l' applicazione di un' altra penale più rigorosa, con una *multa proporzionata* alle circostanze, la quale non potrà essere minore di *quindici*, nè maggiore di *trecento* lire austriache.

Milano, il 20 agosto 1835.

In assenza di Sua Eccellenza

Il sig. Conte DI HARTIG, Governatore,

Il Vicepresidente del Governo

Marchese D'ADDA.

Crippa, *Consigliere.*

(N.° 26.) *Misure per sorvegliare la fabbricazione del* bobbinet, *la tintura in rosso dei filati e l' acquisto del cotone greggio per le fabbriche dei filati di cotone.*

22 agosto 1835.

N.° 26664-2824.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

intorno ad alcune misure per sorvegliare la fabbricazione del bobbinet, *la tintura in rosso dei filati e l' acquisto del cotone greggio per le fabbriche di filati di cotone.*

Allo scopo di ottenere la piena esecuzione del regolamento 25 febbrajo 1834 intorno alle misure di controllo per la fabbricazione e lo spaccio delle manifatture di cotone (pubblicato colla notificazione governativa 28 giugno 1834, n.° 19837-1879) in conformità dell' ossequiato dispaccio 17 giugno 1835, n.° 3478-343 dell' imperiale regia camera aulica generale, si deduce a pubblica cognizione quanto segue :

1. Gli stabilimenti d' industria nei quali si fabbrica *bobbinet* ossia *tul anglais*, ovvero si tingono in rosso inglese o turco i filati di cotone, soggiaciono, riguardo alla tenuta dei registri d'esercizio e riguardo agli altri obblighi inerenti alla tenuta stessa, alle prescrizioni dei §§ 5.° sino all' 8.°, e 57.° sino al 60.° del regolamento 25 febbrajo 1834, e dei §§ 1.°, 2.° e 3.° del decreto aulico 17 giugno 1834, n.° 25891 (pubblicato colla notificazione governativa 13 agosto 1834, n.° 24853-2353).

Le prescrizioni però contenute negli anzidetti paragrafi per le fabbriche di filati di cotone relativamente alle bollette sul cotone greggio da loro acquistato debbono essere ugualmente applicate ai documenti di legittimazione pel cotone filato acquistato all' oggetto della fabbricazione di bobbinet o della tintura in rosso dei filati.

2. I tintori *in rosso* di filati non provveduti di una patente di fabbrica possono, dietro loro dimanda, essere dispensati dalla tenuta dei registri d' esercizio. In tal caso, giustificando essi la quantità degli acquistati filati bianchi, i di cui documenti di legittimazione saranno ritirati, verranno muniti a convenienti intervalli di fatture di vendita predisposte d' ufficio per una quantità di filati tinti corrispondente a quella stata giustificata.

Essi non possono far uso nello smercio dei filati di cotone da loro tinti in rosso inglese o turco d' alcun' altra fattura di vendita fuori di quelle state ad essi rilasciate, nelle quali debbono inserire il nome e cognome del compratore, il giorno dell' emissione, il numero del grado di finezza dei filati ed il luogo dove vengono spediti, aggiungendovi la propria firma.

3. Se in uno stabilimento per la fabbricazione di bobbinet o per la tintura in rosso di filati vengono impiegate nella lavorazione, oltre ai filati di cotone, anche delle altre materie, p. e. filati di seta o di lino, l'esercizio d'industria che ha luogo con tali materie dev' essere tenuto in piena evidenza nei registri d' esercizio separatamente dai giornali delle vendite di manifatture di cotone.

4. Nelle fatture d' acquisto che si rilasciano pei filati di cotone tinti in rosso deve sempre indicarsi con precisione se siano i medesimi tinti in rosso inglese ovvero in rosso turco.

5. I fabbricatori di bobbinet ed i tintori in rosso di filati, i quali sotto esatta osservanza di questa prescrizione tengono regolarmente i registri d' esercizio, emettono le fatture di acquisto pei proprj prodotti e presentano, come è prescritto, i documenti di legittimazione

pei filati da loro impiegati nella lavorazione, sono dispensati dall'obbligo prescritto dal § 24.° del regolamento 25 febbrajo 1834 di cedere cioè, ogni qual volta vendono i proprj prodotti, le bollette o la fattura d'acquisto pei filati di cotone bianchi che furono impiegati nella lavorazione.

6. In quanto poi alle ulteriori cessioni dei filati tinti in rosso o delle merci con essi fabbricate, sono da applicarsi alle fatture d'acquisto che le tintorie in rosso dei filati emettono in conformità alla presente notificazione pei filati tinti in rosso le disposizioni portate dai §§ 24.° e 25.° del regolamento 25 febbrajo 1834 intorno alla presentazione delle bollette e fatture d'acquisto pei filati di cotone.

7. Anche riguardo al periodo di tempo pel quale le fatture d'acquisto emesse, a senso della presente notificazione, dalle tintorie in rosso dei filati hanno da servire a legittimazione dei filati tinti in rosso o delle merci con essi fabbricate, sono da osservarsi le prescrizioni portate dal § 48.° del regolamento 25 febbrajo 1834 intorno alle fatture d'acquisto delle nazionali fabbriche di filati di cotone.

8. La fabbricazione di bobbinet non abbraccia il diritto di acquistare bobbinet estero e di negoziare col medesimo. Così pure l'esercizio della tintoria in rosso dei filati non abbraccia

il diritto di acquistare dall' estero filati tinti in rosso inglese o turco e di negoziare con esteri filati tinti in rosso.

Non possono sotto verun pretesto venir custoditi

a) bobbinet estero nei ripostiglj, locali e spazj ad uso di una fabbrica di bobbinet, od

b) esteri filati di cotone tinti in rosso nei ripostiglj, locali e spazj ad uso di una tintoria in rosso di filati.

Sotto questa disposizione sono contemplate anche le botteghe ed i depositi o magazzini che trovansi nell' edificio della fabbrica o tintoria, e sono destinati allo spaccio dei prodotti d' industria.

Qualora poi i proprietarj o comproprietarj di fabbriche di bobbinet o di tintorie in rosso di filati sieno autorizzati secondo le vigenti prescrizioni d' arti e di commercio a negoziare con bobbinet o con filati di cotone tinti in rosso, ovvero ad impiegare nella lavorazione filati di cotone tinti in rosso, non s' intende colla predetta disposizione proibito ai medesimi di acquistare o d' impiegare i mentovati oggetti per l'esercizio di tale commercio o di tale ramo d' industria. Solo l'esercizio medesimo però dovrà eseguirsi separatamente dall' esercizio pel quale è vigente il suddetto divieto, cioè il commercio col bobbinet dovrà eseguirsi separatamente dalla fabbricazione di tal genere, il commercio coi filati di cotone tinti in rosso separatamente dalla tintoria dei filati in rosso e fuori dell' edificio in cui ha luogo il mentovato esercizio di fabbricazione o di tintoria.

Pel commercio stesso però dovranno tenersi del pari regolari registri separati dai registri d'esercizio ordinati dalla presente notificazione.

9. Queste prescrizioni (§§ 1.° sino all' 8.°) principieranno ad aver vigore dal giorno in cui le fabbriche di bobbinet e le tintorie in rosso dei filati saranno provvedute dei registri d'esercizio predisposti d'ufficio. Nelle provincie in cui esiste uno o diversi di tali stabilimenti d'industria saranno in proposito emanate le ulteriori disposizioni dall' amministrazione camerale, e nel regno lombardo-veneto dal magistrato camerale.

Dovrà farsi d'ufficio l'inventario delle materie o dei prodotti esistenti nelle fabbriche di bobbinet e nelle tintorie in rosso di filati all'epoca dell'attivazione della presente notificazione.

10. La prescrizione del § 40.° del regolamento 25 febbrajo 1834 si estende anche al cotone greggio spedito sotto suggello doganale ad un altro luogo.

Milano, il 22 agosto 1835.

In assenza di Sua Eccellenza

Il sig. Conte DI HARTIG, Governatore,

Il Vicepresidente del Governo

Marchese D'ADDA.

Crippa, *Consigliere.*

(N.° 27.) *Qualificazione delle minacce, e pene da applicarsi alle medesime.*

26 agosto 1835.

N.° 25521-2909.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Onde togliere i dubbj e le difficoltà insorte riguardo alla punibilità di quelle minacce che non fossero da riguardarsi e punirsi come delitti giusta le disposizioni della prima parte del codice penale, S. M. C. R. con sovrana risoluzione del 19 giugno 1835 si è degnata di determinare quanto segue:

§ 1.° Chi mediatamente o immediatamente, in iscritto od a voce, o in altro modo, con o senza indicazione del proprio nome minaccia d'omicidio, grave ferimento o grave lesione corporale, imprigionamento, rapina, incendio, distruzione di opere idrauliche, o con altri rilevanti danneggiamenti della proprietà mobile o immobile allo scopo di conseguire dal minacciato una prestazione o una ommissione, commette (quando altronde il

fatto giusta le disposizioni della prima parte del codice penale non presenti i caratteri di delitto) il delitto di pubblica violenza, semprechè la minaccia sia atta ad incutere al minacciato un fondato timore, avuto riguardo alle sue relazioni ed alle sue qualità personali; e ciò senza distinzione se i mali sopra indicati sieno diretti contro il minacciato stesso o contro la sua famiglia od i suoi parenti, ovvero contro altre persone affidate alle sue cure; abbia o non abbia la minaccia sortito il suo intento.

§ 2.° Commette il medesimo delitto chi fa uso di minacce contemplate nel paragrafo precedente ed atte nel modo ivi indicato ad incutere fondati timori anche al solo scopo di cagionare terrore ed inquietudine a singole persone ovvero a comuni o distretti.

§ 3.° La pena sarà quella del carcere o anche duro carcere da sei mesi fino ad un anno. In circostanze aggravanti, cioè se si minaccia d'omicidio o d'incendio, o se la minaccia fu ripetuta, se il danno minacciato eccede la somma di 1000 fiorini moneta di convenzione, o il danno che risulterebbe dalla forzata azione od ommissione eccede la somma di 300 fiorini di convenzione, o se la minaccia è diretta contro una persona addetta alla superiorità a cagione delle sue funzioni, o contro

intieri comuni o distretti, la pena sarà il carcere duro da uno sino a cinque anni.

§ 4.° Quando la minaccia formasse immediatamente il principio o l'attentato di un delitto diverso, si applicheranno le pene stabilite per tale delitto o per l'attentato del medesimo.

La premessa veneratissima sovrana risoluzione si deduce a pubblica notizia in relazione al dispaccio 8 luglio ora scorso, n.° 17516-1500 dell' imperiale regia cancelleria aulica unita.

Milano, il 26 agosto 1835.

In assenza di Sua Eccellenza
Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,
Il Vicepresidente del Governo
Marchese D'ADDA.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 28.) *I conjugi accattolici sciolti dal vincolo matrimoniale possono unirsi in nuovo matrimonio con persone di religione accattolica vivente ancora la parte accattolica divisa.*

28 agosto 1835.

N.° 26224-2997.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

È stato proposto il quesito, se ai conjugi accattolici sciolti dal vincolo matrimoniale di cui parla il § 119 del codice civile austriaco possa essere conceduto di unirsi in nuovo matrimonio con persona cattolica essendo ancora vivente la parte accattolica divisa.

Su tale quesito S. M. l' imperatore Francesco I.° di gloriosa memoria si è degnata di emanare il giorno 28 luglio 1814 la seguente sovrana risoluzione:

« A più precisa intelligenza del § 119 del
» codice civile viene dichiarato che verificandosi lo scioglimento del vincolo matrimo-
» niale di conjugi cristiani non cattolici, pos-
» sono i medesimi vivente ancora la parte

» accattolica divisa stringere valido matrimo-
» nio soltanto con persone di religione ac-
» cattolica, escluse però quelle delle quali
» dalle prove prodotte per lo scioglimento
» del matrimonio risultasse che avessero con
» adulterio o con istigazione, o in qualunque
» altro punibile modo dato causa allo sciogli-
» mento. »

Tale sovrana risoluzione non essendo stata finora pubblicata nelle provincie lombarde, viene ora dall' imperiale regio governo dedotta a pubblica notizia in esecuzione di veneratissimo sovrano ordine in data del 13 p.° p.° luglio, stato comunicato con decreto dell' eccelsa cancelleria aulica del 17 detto mese, n.° 18769-2504.

Milano, il 28 agosto 1835.

In assenza di Sua Eccellenza
Il sig. Conte DI HARTIG, Governatore,
Il Vicepresidente del Governo
Marchese D'ADDA.

Crespi, *Consigliere.*

(N.° 29.) *Trattamento delle obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 sortite nell' estrazione del 1.° agosto 1835 colla serie 102.*

N.° $\frac{6373}{P.}$ 31 agosto 1835.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

circa il trattamento delle obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 sortite nell' estrazione del 1.° agosto 1835 colla serie 102.

In seguito d'un decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 1.° corrente mese ed in relazione alla notificazione governativa del 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$, si deduce a cognizione del pubblico che le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 dal n.° 93569 sino al n.° 94924 inclusivamente sortite nell' estrazione del 1.° agosto corrente anno colla serie 102 verranno, a tenore della patente sovrana del 21 marzo 1818, concambiate con nuove obbligazioni di stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 31 agosto 1835.

In assenza di Sua Eccellenza
Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,

Il Vicepresidente del Governo
Marchese D'ADDA.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 30.) *Schiarimento del § 47 della sovrana patente 18 aprile 1816 sulla riscossione delle imposte.*

1.° settembre 1835.

N.° 26578-4047.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A scanso d'ogni meno retta applicazione del § 47 della sovrana patente 18 aprile 1816 sulla riscossione delle imposte, l'imperiale regia cancelleria aulica unita ha trovato con rispettato decreto 5 maggio anno corrente, n.° 3209/[illegible] di dichiarare quanto segue:

« L'esattore è obbligato pel disposto dal
» § 47 della sovrana patente 18 aprile 1816
» anche per le somme ch' egli avesse in qua-
» lunque epoca riscosse a titolo d' anticipa-
» zione d' imposta per parte de' contribuenti.
» Nel caso però di fallimento dell' esattore,
» ed ove la sua fidejussione non basti a co-
» prire il suo debito, il contribuente non re-
» sta esonerato dal dovere di soddisfare la
» quota d' imposta che egli avesse anticipata
» prima ancora della pubblicazione dell'avviso

» di scadenza dell' imposta prescritto dal § 37
» della detta patente; in tale evento non gli
» resta adito d' indennizzo per la fatta antici-
» pazione se non verso l'esattore.

» Lo stesso dicasi pure delle anticipazioni
» versate direttamente in cassa del ricevitore
» provinciale. »

Queste superiori dichiarazioni si deducono a cognizione del pubblico per conveniente sua norma in esecuzione di altro rispettato decreto dell' imperiale regia cancelleria aulica unita 27 scorso luglio, n.° $\frac{2747}{c.}$

Milano, il 1.° settembre 1835.

In assenza di Sua Eccellenza
Il sig. Conte DI HARTIG, Governatore,

Il Vicepresidente del Governo
Marchese D'ADDA.

Conte Tadini Oldofredi, *Consigliere.*

(N.° 31.) *I crediti che gravitano con ipoteca speciale sopra i beni passati all'Austria della già cassa di ammortizzazione italiana sono ammessi a soddisfacimento.*

1.° settembre 1835.

N.° 3041–517.

I. R. COMMISSIONE LIQUIDATRICE DEL DEBITO PUBBLICO

DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

S. M. I. R. A. con veneratissima risoluzione del giorno 29 maggio p.° p.° comunicata all'imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico dall'imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 19 dell'ora scorso agosto, n.° 25030–2277 si degnò di concedere che dei crediti verso la già cassa di ammortizzazione italiana sieno per ora ammessi a soddisfacimento colle norme della sovrana patente 27 agosto 1820 quelli i quali gravitano con ipoteca speciale sopra i beni dell'anzidetta cassa passati all'Austria, in quanto per altro i creditori sieno sudditi austriaci.

Nell'atto che si reca a comune notizia la premessa graziosa concessione sovrana, sono invitati tutti gl'individui sudditi austriaci e gli

stabilimenti di culto, beneficenza e di pubblica istruzione posti negl' imperiali regj stati, creditori per la mentovata causa, ad insinuare a tutto febbrajo 1836 le loro pretensioni o direttamente al protocollo di quest' imperiale regia commissione, od a quello delle imperiali regie delegazioni provinciali o de' capitanati circolari con petizione e rubrica in carta bollata corredata dei documenti giustificanti il credito e dei certificati di sudditanza austriaca sì degli originarj creditori, come dei loro eredi o cessionarj, in quanto tali eredi o cessionarj non sieno pubblici stabilimenti; restando in pieno vigore le altre discipline ed i modi di insinuazione portati dall'avviso di questa stessa commissione 31 dicembre 1820.

Per le insinuazioni dei crediti della natura di cui trattasi, che si fossero già eseguite a norma della succitata sovrana patente 27 agosto 1820, basterà che nella petizione ne sia fatta analoga menzione, indicando la data ed il numero del protocollo dell' ufficio al quale sieno state presentate, od il numero e la data della bolletta d' insinuazione.

Milano, il 1.° settembre 1835.

IL PRESIDENTE
FRAGANESCHI.

Arioli, *Segret.*

(N.° 32.) *Requisiti per l' emancipazione dei minori al disotto di venti anni.*

7 settembre 1835.

N.° 26878-3083.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione del 3 scorso giugno si è degnata di determinare quanto segue :

« Il tenore dei §§ 174 e 252 del codice » civile non stabilisce qual condizione indi- » spensabile il compimento del vigesimo anno » di età affinchè un figlio possa con assenso » del giudice essere emancipato dalla patria » podestà, od affinchè ai minori possa essere » concesso l' esercizio d' un' arte o mestiere, » sia che questi si trovino sotto la patria po- » destà o sotto tutela. Le autorità però non » accorderanno tali concessioni ai minori al » disotto di venti anni se non dopo che si » saranno convinte appieno del concorso nei » medesimi delle corrispondenti qualificazioni » ed in casi meritevoli di speciali riguardi. »

La premessa sovrana risoluzione viene recata a pubblica notizia in esecuzione del dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica del 24 p.° p.° luglio, n.° 19534-2173.

Milano, il 7 settembre 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 33.) *Un giovane in minor età, arrolatosi volontariamente al servizio militare, si deve immediatamente rinviare se il padre, il tutore o l' istanza pupillare ne fanno la domanda.*

10 settembre 1835.

N.° 26243-2815.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

I giovani in età minore non possono arrolarsi volontariamente al servizio militare senza l' assenso del loro padre, od in mancanza di esso del tutore e dell' istanza pupillare.

Siccome però l' autorità militare non è in dovere d' informarsi se il giovane che le si presenti per arrolarsi volontariamente sia giunto alla maggiore età, e nel caso contrario se abbia riportato l' assenso del padre o del tutore e della competente autorità giudiziaria, così S. M. I. R. A. si è degnata ordinare che quando un individuo in età minore siasi arrolato al servizio militare senza l' assenso del padre o del tutore e dell' istanza pupillare, dovrà essere senz' altro immediatamente rinviato allorchè il padre od il tutore e l' istanza pupillare ne facciano la dimanda.

In conformità delle relative disposizioni date dall' imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 16 luglio pross.° pass.°, n.° 17604-1129, si rende nota tale sovrana determinazione a comune intelligenza e norma.

Milano, il 10 settembre 1835.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Conte Pachta, *Consigliere*.

(N.° 34.) *Contribuzioni dirette per l' anno camerale* 1836.

10 settembre 1835.

N.° 28220-2970.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione 22 p.° p.° giugno partecipata al governo dall' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio del giorno 12 agosto p.° p.°, n.° $\frac{2241}{\text{censo}}$ è stato ordinato che le contribuzioni dirette per l'anno camerale 1836 si abbiano a riscuotere nelle provincie lombarde nell' eguale misura di quella stabilita pel corrente anno camerale.

Si deduce pertanto a pubblica notizia quanto segue:

1.° L' imposizione prediale per l' anno camerale 1836 si pagherà dai censiti nel territorio lombardo per ogni scudo d' estimo nelle prime tre rate con centesimi 4 e millesimi 4, e nella quarta con centesimi 4 e millesimi 5, moneta austriaca.

Nelle provincie di Milano e di Mantova la prima rata verrà pagata nel giorno 20

novembre p.° f.°; la seconda nel giorno 20 febbrajo 1836; la terza nel giorno 20 del successivo maggio, e la quarta nel giorno 20 d' agosto.

Nelle provincie di Brescia, Lodi e Como la prima rata verrà pagata nel giorno 20 dicembre p.° f.°; la seconda nel 20 marzo 1836; la terza nel 20 giugno, e la quarta nel 20 del successivo settembre.

Finalmente nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio la prima rata verrà pagata nel giorno 10 gennajo 1836; la seconda nel giorno 10 aprile; la terza nel giorno 10 luglio, e la quarta nel 10 ottobre successivo.

2.° La tassa personale competente all'imperiale regio erario pel suddetto anno camerale 1836 è stabilita in lire 3. 68 austriache per ciascun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, Como, Cremona, Lodi e Pavia entro il mese di agosto dello stesso anno 1836; nelle provincie di Mantova, Milano e Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, Sarnico, Zogno, Trescorre, Breno ed Edolo, si pagherà nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti, non che nella provincia di Sondrio si pagherà pel giorno 10 del mese di ottobre.

3.° Il pagamento della tassa per l'esercizio delle arti e del commercio si effettuerà nelle

medesime epoche come sopra prescritte pel pagamento della tassa personale.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate di disporre per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 10 settembre 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 35.) *Dichiarazioni intorno agli articoli 14, 15 e sino al 23 della convenzione tra l'imperiale regia corte d'Austria e quella di Sardegna pubblicata colla notificazione 29 giugno 1835, n.° 20711–2154.*

15 settembre 1835.

N.° 27333–2887.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione dei superiori ordini abbassati con ossequiato dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 15 luglio pross.° pass.°, n.° 30536–2974 ed in appendice alla notificazione pubblicata sotto la data 29 giugno prossimo pass.°, n.° 20711–2154 sulla convenzione stipulata tra l' imperiale regia corte d'Austria e quella di Sardegna, il governo deduce a pubblica notizia quanto segue:

1.° Nei casi di transito o di spedizione a termini degli articoli 14, 15 e sino al 23 della summentovata convenzione, la risponsabilità assunta colla sottoscrizione della dichiarazione delle merci, o con atto o documento di sicurtà o fidejussione comprende in sè anche

l'obbligo di presentare la merce entro il termine prescritto all'ufficio d'ingresso nello stato sardo, o all'ufficio assegnato dell'estremo confine d'acqua, non che di giustificarne l'arrivo nelle forme stabilite.

2.° La facoltà di limitare l'obbligo di garanzia per una parte soltanto dello stradale che il carico deve percorrere fino ad una determinata dogana non ha luogo ove si tratti di applicarne la limitazione sino al solo confine d'uscita coll'esclusione dell'obbligo ulteriore, giusta il precedente paragrafo.

Non sarà quindi accettata obbligazione, fidejussione o altra garanzia che venisse come sopra limitata.

Milano, il 15 settembre 1835.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Crippa, *Consigliere.*

(N.° 36.) *Casi ne' quali si può interporre il ricorso contro la rifusione del danno imposta dalle sentenze di condanna per delitto o per grave trasgressione di polizia.*

30 settembre 1835.

N.° 29976-3445.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. con sovrana risoluzione del 15 giugno decorso si è degnata di determinare quanto segue:

« Allorchè le sentenze di condanna per de-
» litto o grave trasgressione di polizia impon-
» gono pure al reo la rifusione del danno,
» vi sarà luogo al ricorso contro tale parte
» della sentenza per tutte le persone indicate
» nel § 463, parte I e § 415, parte II del
» codice penale entro il termine prescritto dal
» codice stesso, e ciò non ostante che non
» siasi presentato ricorso, o per legge non
» lo si possa presentare contro la pena inflitta.
» Le sentenze di seconda istanza non ammet-
» tono ulteriore ricorso se non che laddove

» modificano a svantaggio il giudicato di pri-
» ma istanza intorno al risarcimento. »

La premessa sovrana risoluzione viene recata a pubblica notizia in esecuzione del dispaccio 16 pross.° pass.° agosto, n.° 21508-1855 dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita.

Milano, il 30 settembre 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 37.) *Gli avvocati e gli aggiunti fiscali non abbisognano di particolari esami per essere abilitati alle funzioni di giudice civile, ed avendo un merito distinto si possono proporre ai posti di consiglieri.*

30 settembre 1835.

N.° 30301-3478.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra un' umilissima domanda, se ed in quanto gli esami attualmente prescritti per l' avvocatura possano supplire a quelli per la giudicatura civile e criminale, S. M. I. R. mediante veneratissima risoluzione del 27 scorso maggio ha trovato di determinare che quelli i quali sostennero con buon esito l'esame per l' avvocatura o per un posto di aggiunto fiscale non abbisognano per conseguire i decreti di abilitazione alle funzioni di giudice civile e criminale di subire verun altro particolare esame quanto alla giudicatura civile, ma debbano sibbene giustificare la regolare pratica criminale di un anno e sostenere quindi con buon

La premessa sovrana risoluzione viene recata a pubblica notizia in esecuzione del dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica del 24 p.° p.° luglio, n.° 19534-2173.

Milano, il 7 settembre 1835.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Crespi, *Consigliere.*

(N.° 33.) *Un giovane in minor età, arrolatosi volontariamente al servizio militare, si deve immediatamente rinviare se il padre, il tutore o l' istanza pupillare ne fanno la domanda.*

10 settembre 1835.

N.° 26243-2815.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

I giovani in età minore non possono arrolarsi volontariamente al servizio militare senza l' assenso del loro padre, od in mancanza di esso del tutore e dell' istanza pupillare.

(N.° 38.) *Riduzione del dazio d' importazione del* bobinet (*tul inglese liscio ecc.*).

1.° ottobre 1835.

N.° 31975-3410.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. con sovrana risoluzione del 10 p.° p.° agosto si è degnata di determinare che il dazio d'importazione pel *bobinet* liscio straniero (*tul inglese* liscio e senza che siavi alcun disegno) venga ridotto dai fiorini 10 ai fiorini 5 moneta di convenzione per ogni libbra di Vienna peso netto.

In conseguenza di questa veneratissima sovrana risoluzione il dazio d' importazione del *bobinet* liscio d'estera fabbricazione si esigerà nelle provincie lombarde a contare dalla data della presente notificazione in ragione di *lire ventisei e centesimi settantanove per libbra metrica peso netto*, come appunto corrisponde alla misura suespressa di fiorini 5 per ogni libbra di Vienna.

Ciò si deduce a pubblica notizia in seguito a rispettato dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale n.° 36096-1102 del giorno 18 agosto p.° p.°, onde ognuno che vi ha interesse sia in grado di approfittarne.

Milano, il 1.° ottobre 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 39.) *Norme da osservarsi nell' intimazione delle citazioni giudiziali che pervengono alle autorità giudiziarie austriache in via ministeriale od ufficiosa dal regno delle Due Sicilie o da altri stati in cui sono in vigore le stesse massime statuite in quel regno.*

7 ottobre 1835.

N.° 30181-3471.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra umilissima proposizione subordinata a S. M. I. R. A. dai supremi dicasteri intorno

le norme da osservarsi nell' intimazione delle citazioni giudiziali che pervengono alle autorità giudiziarie austriache in via ministeriale od ufficiosa dal regno delle Due Sicilie o da altri stati nei quali vigessero in tale proposito massime eguali o simili a quelle statuite in quel regno e dove in ispecialità non si richiede il certificato dell'intimazione alla parte, ma basta la prova dell' intimazione fattasi al pubblico ministero o ad altra persona a ciò destinata, vengono in esecuzione della veneratissima sovrana risoluzione 20 scorso maggio stabilite le seguenti disposizioni :

1.° Se le suddette citazioni pervengono ai giudizj superiori o ad altre autorità, saranno indilatamente trasmesse al competente giudizio di prima istanza.

2.° Il giudizio di prima istanza a cui perviene la citazione deve prima d' ogni altra cosa esaminare se l' individuo citato è suddito austriaco o no. Se questi non è suddito austriaco, devesi la citazione unitamente ai motivi che giustificano la sudditanza estera del citato sottoporre al supremo tribunale di giustizia per le sue ulteriori disposizioni.

3.° Se il citato è suddito austriaco, deve il giudice aver cura che l' intimazione segua giusta le norme veglianti. Se egli dimorasse fuori dell' impero austriaco, o fosse ignoto il

luogo della sua dimora, e non avesse indicato alcun procuratore autorizzato a ricevere l'intimazione delle petizioni, gli si deve a quest'uopo deputare un curatore, al quale sarà consegnata la citazione. Il curatore ha l'obbligo d'informare della citazione il citato con un avviso da inserirsi nelle pubbliche gazzette, o altrimenti in via opportuna. Se il luogo di dimora del citato nell'estero stato fosse noto al giudizio, deve inoltre il giudizio al quale pervenne la citazione rivolgersi al giudice estero nel cui circondario lo stesso si trova, onde l'informi dell'eseguita citazione. La trasmissione del certificato della seguita intimazione all'estera autorità giudiziaria innanzi alla quale dovesse comparire il citato non ha luogo.

4.° Le operazioni ufficiose prescritte nella presente notificazione devono farsi *ex officio*, e sono esenti da tasse, bolli o altre competenze qualsiansi.

5.° Le premesse disposizioni si applicano anche all'intimazione di quegli altri atti giudiziarj che in affari civili pervenissero dai paesi esteri sovrindicati nel modo medesimo. Restano però in pieno vigore le discipline veglianti circa l'esecuzione delle sentenze proferite da estere autorità giudiziarie.

6.° Viene con ciò abrogato l'aulico decreto 27 febbrajo 1821.

7.° Le ambasciate austriache ed i consolati nei paesi sovraccitati hanno ricevuto in via regolare l'incarico di trasmettere indilatamente e direttamente ai rispettivi tribunali d'appello od alla cancelleria aulica d'Ungheria o di Transilvania, se il citato fosse domiciliato negli stati ereditarj ungarici, tutte quelle citazioni od altri atti giudiziarj che concernenti sudditi austriaci venissero loro consegnati giusta la procedura vigente nei suddetti paesi esteri.

La premessa sovrana determinazione viene recata a pubblica notizia in esecuzione del dispaccio dell' eccelsa cancelleria aulica unita del 14 scorso agosto, n.° 19969-1553.

Milano, il 7 ottobre 1835.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Crespi, *Consigliere.*

(N.° 40.) *Agli ex regolari compete non solo la facoltà di testare, ma ben anche la capacità di acquistare sia in forza di testamento, sia in forza di successione legittima.*

7 ottobre 1835.

N.° 30785-3538.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi presentati dei dubbj nell' applicazione dei §§ 573 e 538 del codice civile generale per rispetto alla facoltà di testare e di ereditare per parte degli *ex* religiosi nel regno lombardo-veneto, S. M. si è degnata di dichiarare colla sovrana risoluzione 19 giugno 1835 che dal giorno in cui venne posto in vigore il codice civile generale compete agli *ex* regolari, i quali ottennero lo scioglimento dai loro voti, o colla soppressione del loro ordine, istituto o chiostro hanno cangiato condizione, non solo la facoltà di testare sulla loro sostanza a tenore del § 573, ma hanno ben anche conformemente al § 538 la capacità di acquistare sia in forza di testamento, sia per

successione legittima, e per conseguenza hanno eziandio diritto alla porzione legittima giusta il capitolo 14 della seconda parte del codice civile generale.

La premessa sovrana risoluzione viene recata a pubblica notizia in esecuzione del dispaccio dell' eccelsa cancelleria aulica del 28 prossimo passato agosto, n.° 21985-2957.

Milano, il 7 ottobre 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 41.) *I diurni e le diarie godute da individui che non hanno il carattere di effettivi impiegati possono soggiacere al sequestro ed all' esecuzione giudiziale.*

8 ottobre 1835.

N.° 30526-4568.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. mediante veneratissima sovrana risoluzione 7 agosto prossimo passato si è degnata di dichiarare che i diurni e le diarie godute da persone che non hanno il carattere di effettivi impiegati dello stato possono essere colpite da sequestro e da esecuzione giudiziale.

Questa sovrana determinazione si deduce a pubblica notizia, rimanendo per essa derogato all' art. 8 della governativa notificazione 2 luglio 1818.

Milano, l' 8 ottobre 1835.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Conte Tadini Oldofredi, *Consigliere.*

(N.° 42.) *Sistemazione delle farmacie sotto i rapporti d'ordine pubblico e di privata proprietà.*

10 ottobre 1835.

N.° 28766-1631.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Già colle notificazioni 15 marzo e 30 luglio 1834, n.[i] 4037-279 e 33602-1348 è stato provveduto a tutto quanto concerne all'alunnato, assistentato ed istruzione degl'individui che si dedicano all'arte farmaceutica, ed a tutto ciò pure che si riferisce al regolare andamento ed alla buona tenuta delle officine farmaceutiche.

Volendosi ora determinare tutti gli oggetti che riguardano l'erezione, il trapasso, la chiusura delle farmacie sotto i rapporti d'ordine pubblico e di privata proprietà, restano fissate le seguenti norme:

A. Si ritiene in massima che un'officina farmaceutica possa nelle località dove la popolazione è agglomerata servire ai bisogni di cinquemila individui.

Il governo però in riflesso della dispersione dei consumatori in frazioni isolate, della qualità montuosa del paese ed altre circostanze locali, sopra domanda dei comuni può accordare l' erezione di nuove farmacie ove il servizio migliore del pubblico lo possa esigere.

Per lo stesso motivo del più pronto e meglio distribuito sussidio delle farmacie fra i varj quartieri restano pure vincolati alla governativa approvazione la rispettiva sede ed il traslocamento delle farmacie nelle città.

In caso di approvazione dello stabilimento d' una nuova farmacia si procede per via di concorso alla scelta del farmacista.

B. La facoltà di esercitare farmacie è personale; ove cessi di vivere il proprietario, si prende in esame se la farmacia sia o no da conservarsi, perchè nel caso che eccedente sia il numero in quel circondario la si possa far chiudere.

Quando per difetti gravi nella tenuta di un' officina si decide di farla chiudere, e si trovi opportuno nel tempo stesso di attivare per necessità del pubblico servizio un esercizio farmaceutico nello stesso comune o quartiere, tale esercizio vuolsi riguardare come *una nuova erezione*, e però la scelta del farmacista sarà da farsi per concorso.

C. Venendo a mancare di vita un proprietario di farmacia, la di lui vedova finchè *rimane in istato di vedovanza* è in diritto (secondo una veneratissima sovrana risoluzione in osservanza nelle altre provincie della monarchia) di continuare l' esercizio col mezzo d' un istitore farmacista approvato avente tutti i requisiti che occorrono per poter dirigere una farmacia. « *Istruzioni annesse alla notificazione* 15 *marzo* 1834, *art.* 2. » Di regola i figli non hanno diritto alla continuazione dell' esercizio della farmacia paterna, ma soltanto in via di eccezione per motivi di equità. S. M. si è degnata di permettere che qualora il defunto farmacista abbia lasciato dei figli forniti delle qualità necessarie, venga ad essi accordata la preferenza sopra altri aspiranti (sempre però in caso di meriti e di capacità uguali) quando sia morta la vedova o passata ad altre nozze, e non sia riconosciuto soverchio il numero di tali esercizj, per cui si trovasse che la farmacia fosse da sopprimersi.

D. Nessuno può essere proprietario di due esercizj farmaceutici.

E. Il proprietario d' un' officina farmaceutica, il quale non sia farmacista, deve alienarla a persona dell' arte, non essendo lecito far condurre una farmacia per mezzo d' istitore se non nel caso specificato alla lettera *C.*

F. Ogni farmacia dev' essere munita d' una apposita stanza per laboratorio chimico di conveniente capacità e di tutti i locali necessarj per la debita preparazione, conservazione e distribuzione dei farmachi da riconoscersi nelle ordinarie visite che si fanno dal consigliere protomedico nella città capitale dove risiede, ed altrove dal rispettivo medico di delegazione.

Colle premesse disposizioni state approvate dall' imperiale regia cancelleria aulica mediante dispaccio 10 agosto p.° p.°, n.° 26066-1936 e con quelle contenute nelle memorate notificazioni 15 e 30 luglio 1834 viene sotto ogni rapporto regolato tutto quanto si riferisce all' esercizio farmaceutico, restando abrogata qualunque misura e disciplina fosse stata prima pubblicata o si trovasse in qualunque modo in corso.

In adempimento degli ordini espressi di S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè impartiti con ossequiato rescritto 24 agosto suddetto, n.° 8728, si deducono le presenti prescrizioni a pubblica notizia per comune intelligenza e per l' esatta osservanza.

Milano, il 10 ottobre 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

D.re ANDREA MOSETIG,
Consigl. Protomedico.

(N.° 43.) *I pupilli divenuti maggiori e quelli che furono dichiarati maggiori possono esimere i loro tutori dall' obbligo di produrre al giudice la resa dei conti.*

15 ottobre 1835.

N.° 32786-3770.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A schiarimento del § 262 del codice civile generale S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 11 novembre 1826 e colla posteriore in data 19 giugno dell' anno corrente si è degnata di dichiarare esser libero ai pupilli divenuti maggiori, come pure a quelli che furono dichiarati maggiori di esimere i loro tutori dall' obbligo di produrre al giudice la loro resa di conto.

La premessa sovrana risoluzione viene portata a pubblica notizia in esecuzione del dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica 11 p.° p.° settembre, n.° 22837-3726.

Milano, il 15 ottobre 1835.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Crespi, *Consigliere.*

(N.° 44.) *Nuovo regolamento per la caccia riservata ne' boschi e nelle valli del Ticino e nell' imperiale regio parco presso Monza.*

26 ottobre 1835.

N.° 34470-3681.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. l' imperatore e re, sempre intenta a promuovere possibilmente ogni facilitazione agli abitanti dei rispettivi distretti ne' quali è compreso il circondario confinante per la caccia riservata all' imperiale regia corte ed entro il quale però resta in piena facoltà ai medesimi di esercitare i diritti ordinarj della loro proprietà assoluta, si è graziosamente degnata di sanzionare con sovrana risoluzione del 9 giugno a. c. un nuovo regolamento per la caccia riservata ne' boschi e nelle valli del Ticino e nell' imperiale regio parco presso Monza.

In conseguenza di questa sovrana risoluzione e dietro gli ossequiati ordini ricevuti da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con suo

dispaccio 25 giugno a. c., n.° 6704, l'imperiale regio governo deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ I. La caccia riservata è circoscritta al recinto dell'imperiale regio parco presso Monza ed ai boschi ed alle valli del Ticino.

§ II. È rigorosamente proibito a chiunque di cacciare ne' luoghi riservati animali sì quadrupedi che volatili tanto colle armi, quanto cogl' istromenti insidiatori o coi cani da caccia.

È parimente vietato d'ammazzare o prendere in qualunque maniera cervi, daini e caprioli, come pure d'ammazzare o prendere fagiani, e di raccogliere o rompere le uova di questi ultimi nel circondario esterno di tre miglia dall' imperiale regio parco. Questo circondario esterno di tre miglia si estenderà per tutti i lati all' intorno dell' imperiale regio parco presso Monza nei rispettivi distretti che circondano il medesimo, ne' cui confini verranno eretti degli appositi segnali indicanti il recinto riservato.

§ III. Nei luoghi di caccia riservata non si potranno tenere uccelli da caccia, borse, reti, lacci od altri ordigni atti a prendere od ammazzare selvatici sì quadrupedi che volatili, e sono egualmente proibite le tagliole, fosse o covaje e simili che servir possano alla presa de' mentovati selvatici.

Sarà permesso però di tenere nei detti luoghi armi da fuoco e cani non da caccia, ben inteso, rispetto alle armi, che per la loro delazione siasi previamente ottenuta la necessaria licenza, e rispetto ai cani che non si possano lasciar vagare nei boschi e nelle valli del Ticino soggetti alla riserva e nemmeno condurre seco dai carradori all' occasione di andarvi a caricare le legne.

§ IV. Non è permesso ad alcuno di traversare i luoghi di caccia riservata, nè anco a pretesto di viaggi, con cani o con armi od istromenti insidiatori di caccia; il che potrà farsi soltanto per la pubblica strada, ma non mai con cani sciolti ed armi da caccia cariche.

È proibito egualmente alle guardie boschive de' comuni ed ai campari di proprietarj privati o loro fittabili di portare il fucile nei luoghi di caccia riservata ancorchè siano muniti della licenza di porto d' armi.

Sono eccettuate da questa proibizione le guardie campestri comunali semprechè sieno fregiate de' loro distintivi ed unite in numero di tre almeno.

§ V. I contravventori a qualsivoglia delle proibizioni espresse nei precedenti §§ III e IV soggiaceranno per la prima volta ad una multa non maggiore di lire 300 e non minore di lire 60 entro il confine della quale verrà

giudicato il contravventore secondo il risultato delle circostanze, ed alla doppia se recidivi.

Qualora fossero colti con preda soggiaceranno inoltre alle seguenti multe:

Per ogni cervo, daino e capriolo lire 100.
» ciascuna lepre . . . . » 20.
» ciascun volatile . . . . » 10.

Perderanno pure le armi, non che gli attrezzi da caccia dei quali fossero detentori, e nel caso d' insolvenza dovranno scontare la multa col carcere in ragione di lire 6 per ogni giorno di detenzione, la quale però non potrà eccedere i mesi 6.

Ove la contravvenzione abbia il carattere di un furto a termini delle leggi penali, i contravventori saranno soggetti anche alla pena del delitto di furto o di grave trasgressione di polizia.

Il prodotto di ogni invenzione sia per multa, come per ricavo di effetti sarà, depurato da ogni spesa, diviso per un terzo a favore dell' amministrazione, e per gli altri due terzi a profitto degl' inventori e del capo guardacaccia.

§ VI. Nel tempo della proibizione generale d' ogni caccia le penali espresse nell' antecedente paragrafo applicabili ai contravventori saranno raddoppiate.

§ VII. I boschi situati nel circondario della caccia riservata non sono d' ora innanzi soggetti che alle leggi, ai decreti ed ai regolamenti boschivi comuni a tutti gli altri boschi di privata ragione.

§ VIII. Per le contravvenzioni al presente regolamento si provvede come per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti delle finanze.

§ IX. La custodia della caccia riservata nei boschi e nelle valli del Ticino sarà affidata a numero 10 guardacaccia, oltre il capo, che saranno muniti di appositi distintivi.

I guardacaccia, oltre all' invigilare che non si contravvenga al divieto della caccia, invigileranno anche all' osservanza delle discipline boschive e che non seguano furti di legna, nè tagli clandestini a danno dei privati, nè si facciano abusivamente pascolare le bestie nelle proprietà altrui, denunciando i casi che si verificassero alle autorità amministrative o giudiziarie secondo la natura della contravvenzione.

§ X. Le vessazioni e le esazioni indebite, anche a titolo di mancia, le infedeltà e qualunque abuso che si commettesse dai suindicati agenti della forz' armata saranno puniti colla destituzione dall' impiego e colla dichiarata incapacità di ulteriormente servire, oltre

il risarcimento dei danni tanto all' imperiale regio erario, quanto ai privati, e salve le pene maggiori inflitte dalle veglianti leggi penali.

§ XI. Le anteriori disposizioni che non sono richiamate in vigore dal presente regolamento s' intendono abrogate.

Milano, il 26 ottobre 1835.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Crippa, *Consigliere.*

(N.° 45.) *Forma delle bollette e degli altri ricapiti doganali da porsi in uso dal* 1.° *novembre anno corrente in avanti.*

26 ottobre 1835.

N.° 35264-3772.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In seguito di un decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 17 luglio anno

corrente, n.° 3883o-3690, si deduce a cognizione del pubblico, mediante gli allegati, la forma secondo la quale debbono essere disposte le bollette ed altri ricapiti doganali a datare dal 1.° novembre anno corr. in avanti.

Riguardo agli oggetti destinati al trasporto in altro luogo sarà sempre indicato nei detti ricapiti, sentito preventivamente il conducente e con riguardo alle circostanze del momento, lo stradale che dee percorrere la spedizione delle merci sino al luogo della sua destinazione ed il tempo entro cui dee arrivarvi. Vengono eccettuate dall' indicazione dello stradale le merci d' uscita che non appartengono alla categoria degli articoli sottoposti a controllo nel commercio interno, l' uscita dei quali la parte non è tenuta a giustificare.

La bolletta o la carta di spedizione dee accompagnare l' oggetto pel quale fu emessa lungo lo stradale prescritto sino al luogo della destinazione, e non serve al medesimo di legittimazione pel trasporto fuori dell' indicato stradale o dopo che sia scaduto il termine prefisso, a meno che non venga provato che un avvenimento fortuito abbia impedito di attenersi allo stradale ed al termine prescritti.

Non sarà valutata la bolletta o la carta di spedizione che durante il trasporto dall' ufficio al luogo di destinazione non si trovi presso

l'oggetto, e venga prodotta posteriormente senza che sia provato che per caso fortuito ne sia stata separata dal carico.

Rimangono in vigore le disposizioni intorno alle bollette ed alle fatture d'acquisto pel commercio al minuto dei filati di cotone.

Milano, il 26 ottobre 1835.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Crippa, *Consigliere.*

Avvertesi che nel regno lombardo-veneto si continuerà a far uso del bollo di controlleria sulle bollette, e così pure dei pesi, delle misure e monete pel regno stesso veglianti.

de

Nel

nal

Le

der

Se

Kl

d

Ner

(N.° 46.) *Nuove prescrizioni pel dazio dei liquidi spiritosi distillati.*

28 ottobre 1835.

N.° 35049-3754.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. si è degnata mediante sovrana risoluzione del 14 agosto 1835 di comandare che l' imposta generale sui fluidi distillati spiritosi debba introdursi riguardo alla fabbricazione in quelle provincie nelle quali è in vigore il dazio consumo, eccettuati il regno lombardo-veneto, il Tirolo e Vorarlberg, non che il territorio estradoganale nel Litorale illirico. In conseguenza di questa risoluzione sovrana si deducono a generale conoscenza le seguenti discipline, che dovranno mettersi in vigore col 1.° del mese di novembre anno corrente.

§ 1.° Venendo introdotti dal regno lombardo-veneto o dal Tirolo e Vorarlberg nelle succennate provincie acquavite, spirito di vino o fluidi spiritosi distillati indicati nella prima

sezione della tariffa sul dazio generale di consumo, si esigerà il dazio consumo con fiorini 3 per ogni *eimer* della Bassa Austria, ossia di Vienna, d'acquavite del contenuto d'alkool che non superi il ventesimo grado della scala di Beaumé a temperatura media (16 di Réaumur sopra 0). Nel caso di maggiori gradi di contenuto d'alkool il dazio verrà conteggiato in modo che di cinque in cinque gradi di maggior contenuto si aggiungano 45 carantani al diritto daziario dell'*eimer* viennese, tal che per un *eimer* di spirito di vino di 21 sino a 25 si dee riscuotere il dazio di fiorini 3. 45, per lo spirito di vino dai 26 ai 30 fior. 4. 30, e così avanti ecc.

§ 2.° L'esazione del dazio consumo per gli spiriti o siano fluidi distillati provenienti dalle provincie del regno lombardo-veneto avrà luogo nel Litorale presso gli uffici daziarj di Robig-Brazzano, Viscone, Nogaredo; nella Carinzia presso gli uffici della Ponteba, Tarvis e Mauthen; nell'importazione dal Tirolo e Vorarlberg presso gli uffici daziarj della Carinzia di Ober-Drauburg, Luggau e Winklern; nel territorio poi di Salisburgo ai punti di confine ossia all'estremità delle strade del *Passo Strub*, del Passo Thurn e di Griessen.

§ 3.° Nell'importazione dei menzionati articoli si dee dichiarare la quantità dei medesimi,

e qualora il loro contenuto d' alkool ecceda a temperatura media il 20.^{mo} della scala Beaumé, anche il grado del loro contenuto d' alkool, e regolarsi nel resto circa le dichiarazioni secondo le discipline vigenti sotto rapporto doganale per le dichiarazioni delle merci nell' importazione per la linea doganale.

§ 4.° Deesi risguardare per linea daziaria quel confine il quale giusta la ripartizione territoriale politica separa il Tirolo ed il Vorarlberg, e così il regno lombardo-veneto dalle altre provincie.

§ 5.° Le strade per le quali è permessa l' importazione dei liquidi spiritosi distillati passando per la linea daziaria verranno marcate in modo riconoscibile ai punti nei quali la linea daziaria li separa o interseca. È vietata l' importazione dell' acquavite, dello spirito di vino ed altri spiriti per qualsivoglia altra strada.

§ 6.° È vietato l' introdurre al di là della linea daziaria di nottetempo, vale a dire dopo la caduta del sole e prima della levata di esso, i succennati articoli. Ne sono però eccettuati i liquidi spiritosi distillati che per le strade maestre e postali arrivano colle diligenze, o quelli che han seco i viaggiatori.

§ 7.° Chi trasgredisce le prescrizioni portate dai §§ 4.°, 5.° e 6.° viene considerato

contravventore di finanza e multato in base alle vigenti disposizioni di legge.

Tanto si deduce a pubblica notizia in adempimento degli ordini recati da rispettato dispaccio 23 settembre p.º p.º, n.º 41775-2634 dell' imperiale regia camera aulica generale, onde serva di norma a chiunque può avervi interesse.

Milano, il 28 ottobre 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 47.) *Pubblicazione del § 13 della normale 10 giugno 1812 sui matrimonj dei militari.*

10 novembre 1835.

N.° 34761-3676.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli ordini dati dall' imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 29 settembre p.° p.°, n.° 24692-4005, viene pubblicata la seguente disposizione del § 13 della normale 10 giugno 1812 sui matrimonj dei militari.

« A guarentia de' titoli spettanti all' erario,
» oppure ad un terzo possono gl' interessi
» sulla cauzione del matrimonio tanto durante
» il medesimo, quanto dopo la morte del
» marito sino a quella della vedova, oppure
» sino allo scioglimento dell' obbligo della
» stessa cauzione essere ceduti o messi sotto
» sequestro soltanto per una quarta parte,
» qualora importino la somma annua di fio-
» rini in carta 400, od anche meno; se però

» gl' interessi ammontano a più dell' annua
» somma di fiorini 400, per una terza parte.
» Sul capitale relativo possono bensì aver
» luogo delle prenotazioni colla limitazione
» però che il soddisfacimento del debito del
» medesimo capitale non può avere prima
» effetto se non dopo sciolto il vincolo della
» cauzione. »

Milano, il 10 novembre 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Conte PACHTA, *Consigliere*.

(N.° 48.) *Proclama della commissione diplomatica riunita in Milano per l' esecuzione dell' art. 97 dell' atto finale del congresso di Vienna del giorno 9 giugno 1815.*

N.° $\frac{8236}{P.}$ 14 novembre 1835.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

I commissarj plenipotenziarj delle corti interessate nell' esecuzione dell' articolo 97 dell' atto finale del congresso di Vienna del 9 giugno 1815, di conformità alle istruzioni ricevute dalle corti rispettive, hanno segnato in data 28 settembre prossimo passato l' acchiuso proclama, che si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e norma e per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 14 novembre 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

COMMISSIONE DIPLOMATICA

RIUNITA IN MILANO

per l'esecuzione dell' articolo 97 dell' atto finale del congresso di Vienna del giorno 9 giugno 1815.

Essendosi dalla commissione diplomatica riunita proceduto ad un nuovo ed ulteriore riparto di crediti privati ammessi a liquidazione, appartenenti a classi utilmente contemplate dal suo proclama del giorno 26 giugno 1822, e specialmente a quelle di cui negli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 17 e 18 del proclama stesso, e riguardanti partite che quantunque debitamente insinuate nei termini stabiliti da quello, vennero però portate a completa posizione di prova soltanto posteriormente al perfezionamento dell' atto di condivisione reso noto coll' ultimo pubblicato avviso del giorno 19 agosto 1831.

Quindi è che, ad adempimento delle intenzioni delle alte corti che ha l'onore di rappresentare, porta essa a pubblica notizia che i quadri descrittivi delle partite comprese nell' attuale condivisione, distinte secondo la specifica assunzione che ne è fatta dalle singole finanze interessate, per ciò che riguarda arretrati di pensioni inscritte al 20 aprile 1814 di cui nell' art. 2; arretrati di dotazioni francesi di quinta e di sesta classe, e dell' assegno dell' ordine della corona ferrea contemplati dagli articoli 4 e 5; le pensioni e gratificazioni ammesse a tenore degli articoli 8 e 9 e relativi arretrati; le cartelle concambiate e poste in rendita definitiva in esecuzione dell' art. 13, o concernenti crediti liquidati a tenore degli articoli 17 e 18 sempre del citato proclama 26 giugno 1822, furono rimessi ai governi da cui deve rispettivamente essere sostenuto il corrispondente pagamento, i quali ne' modi che meglio troveranno opportuni faranno pervenire

il necessario avviso alle ditte assunte per gli ulteriori effetti di soddisfacimento. Una copia dei ricordati quadri trovasi ostensibile presso gli uffici della commissione diplomatica riunita in Milano.

Vanno in vece uniti al presente proclama i ruoli indicativi delle partite cadute in ispeciale assunzione come sopra che procedono da liquidazione e conversione in rendita perpetua di arretrati maturati anteriormente al 1.° gennajo 1814 di consolidato, le cui generatrici cartelle erano vive e sussistenti all' atto dell' avvenuto scioglimento del regno d' Italia, classe questa utilmente contemplata dall' art. 1.° del più volte memorato proclama 26 giugno 1822. Essi ruoli verranno altresì fatti pubblicare nei proprj stati da ciascuno dei governi interessati, se e come troverà opportuno, e potranno eziandio essere ispezionati presso gli uffici della commissione diplomatica riunita.

I rispettivi creditori per ottenere gli effetti di soddisfacimento dovranno rivolgersi alla parziale sovranità che a senso delle indicazioni contenute nei predetti elenchi ha assunta la correlativa partita.

Milano, il 28 settembre 1835.

LUCCHI,
Commissario della S. Sede.

GIULINI = DORDI,
Commissarj di S. M. I. R. A.

GAETTI DE ANGELI,
Commissario di S. M.
il Re di Sardegna.

RICHER,
Commiss.° di S. M. l'Arciduchessa,
Duchessa di Parma.

POLI,
Commiss.° di S. A. R. l'Arciduca,
Duca di Modena.

(N.° 49.) *Emissione di obbligazioni dello stato fruttanti il 3 per 100 in moneta di convenzione.*

N.° $\frac{8440}{P.}$ 16 novembre 1835.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sull' emissione di obbligazioni dello stato fruttanti il 3 per 100 in moneta di convenzione.

S. M. I. e R. con sovrana risoluzione del 22 ottobre p.° p.° ha autorizzata l'amministrazione delle finanze a conchiudere un prestito contro l'emissione di obbligazioni dello stato fruttanti il 3 per 100 in moneta di convenzione.

La forma di queste obbligazioni dello stato, da emettersi col 1.° dicembre anno corrente, si rileva dall' annesso allegato. Sono ad esse uniti i *coupons* degl' interessi per sedici anni. Gl' interessi di queste obbligazioni saranno pagati dall' imperiale regia cassa universale del debito dello stato di semestre in semestre al presentatore degli scaduti *coupons*.

Del resto il pagamento degl' interessi può anche essere assegnato sulle casse filiali di credito.

Milano, il 16 novembre 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

FORMOLA.

Fiorini 1000. Numero.

Obbligazione di stato

Per fiorini mille moneta di convenzione, pe' quali l' imperiale regia cassa universale del debito dello stato pagherà in due rate semestrali l' interesse del tre per cento in moneta di convenzione al presentatore dei *coupons* d' interesse appartenenti a questa obbligazione.

Vienna, il 1.° dicembre 1835.

(*Sottoscrizioni.*)

(*Sottoscrizioni.*)

La presente obbligazione di stato è debitamente inscritta nel registro di credito e di liquidazione dell' imperiale regia cassa universale del debito dello stato.

Vienna, il 1.° dicembre 1835.

(*Sigillo d' ufficio.*)

Per l' I. R. Cassa universale del debito dello stato

(*Sottoscrizioni.*)

(N.° 50.) *Convenzione tra l' imperiale regia corte d'Austria e la regia corte di Prussia per la reciproca libera estrazione delle sostanze dei rispettivi sudditi.*

20 novembre 1835.

N.° 35600-4124.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Allo scopo di dare una maggiore estensione al trattato già sussistente tra l'imperiale regia corte d'Austria e la real corte di Prussia per la reciproca libera estrazione delle sostanze dei rispettivi sudditi, è stata stipulata fra le prelodate due corti la seguente convenzione:

Art. 1. In nessun caso di estrazione di sostanze da tutti gli stati austriaci (eccettuate l' Ungheria e la Transilvania) negli stati appartenenti alla regia monarchia prussiana, e viceversa dai reali stati prussiani negl' imperiali regj stati austriaci, tranne l'Ungheria e la Transilvania, si potrà esigere *censo di emigrazione*, ovvero *gabella ereditaria*, sia che l' estrazione abbia luogo in causa di emigrazione oppure per conseguimento di eredità,

di legato, di dote, di donazione od in qualsivoglia altro modo.

Da questa disposizione rimangono tuttavia eccettuate quelle imposte o siano tasse o diritti generali, come sarebbero la tassa di eredità, i diritti di bollo e simili, che in casi di successione ereditaria, di legati, di vendite, ecc. si sono finora dovuti pagare nei rispettivi stati, senza distinzione se la sostanza rimanga nello stato oppure venga esportata, se il nuovo acquirente sia nazionale o straniero.

Art. 2. La libera estrazione determinata come sopra dovrà estendersi tanto a quella specie di *gabella ereditaria* o di *censo di emigrazione* che entra nelle casse erariali, come a quelle altre che per avventura possano competere a persone private, a comuni od a fondi pubblici.

Art. 3. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si estendono anche a tutti i casi tuttora pendenti ed a tutti i futuri. Nei casi pendenti si comprendono tutti quelli in cui nel giorno dello scambio della presente dichiarazione ministeriale, cioè il 16 agosto 1835, non era ancora pagato l'importare del *censo di emigrazione* o della *gabella ereditaria*.

Art. 4. La libera esportazione determinata come sopra deve intendersi circoscritta alle sole sostanze. In conseguenza di ciò rimangono

non ostante la presente convenzione in pieno vigore tanto le imperiali regie leggi austriache, come le reali prussiane risguardanti la persona dell' emigrante, i suoi doveri personali e tassativamente l' obbligo suo al servizio militare.

Nemmeno per l' avvenire non s' intende posto alcun limite ai due governi nella rispettiva legislazione in punto ai doveri personali degl' individui che emigrano, e segnatamente ai loro obblighi al servizio delle armi.

Art. 5. La presente dichiarazione redatta nelle consuete forme in nome di S. M. I. R. dovrà avere forza ed effetto, dopo lo scambio di analoga dichiarazione del real governo prussiano, in tutti gl' imperiali regj stati austriaci, meno l' Ungheria e la Transilvania.

La premessa convenzione si reca a pubblica notizia in esecuzione dell' ossequiato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica 10 p.° p.° ottobre, n.° 25395-1963.

Milano, il 20 novembre 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 51.) *Trattamento dei capitali del vecchio debito dello stato estratti nel giorno 2 corrente colla serie 301.*

N.° $\frac{8840}{P.}$ 30 novembre 1835.

IMPERIALE REGIO GOVERNO

DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento dei capitali del vecchio debito dello stato estratti nel giorno 2 corrente colla serie 301.

In esecuzione d' un decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 2 corrente mese ed in relazione alla notificazione governativa del 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$, si deduce a pubblica notizia che le obbligazioni del prestito al 4 per 100 assunto per cura della casa Osy, sortite nell' estrazione seguita il 2 novembre di questo anno nella serie 301, cioè lettera *C* n.° 347 sino al n.° 1773 inclusivamente, e lettera *O* n.° 201 sino al n.° 550 inclusivamente, verranno concambiate, a norma delle disposizioni della sovrana patente del 21 marzo 1818, con nuove obbligazioni

fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione.

Il cambio di queste obbligazioni verrà effettuato tanto presso l' imperiale regia cassa universale del debito pubblico dello stato e del banco, quanto presso la casa bancaria Hope in Amsterdam.

Milano, il 30 novembre 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 52.) *Massime pel soddisfacimento delle partite di crediti privati contemplate nel proclama pubblicato colla notificazione 14 novembre p.° p.°, n.° $\frac{8236}{F.}$ ed assunte dall' imperiale regia corte.*

14 dicembre 1835.

N.° 29792-4256.

I. R. MAGISTRATO CAMERALE
DI LOMBARDIA.

NOTIFICAZIONE.

Colla notificazione dell' imperiale regio governo di Milano 14 novembre ultimo decorso venne pubblicato il proclama in data 28 settembre precedente della commissione diplomatica riunita per l' esecuzione dell' art. 97 dell' atto finale del congresso di Vienna del 9 giugno 1815, portante un nuovo ed ulteriore riparto, tra le alte sovranità condividenti il cessato regno d' Italia, di alcune residue partite di crediti privati ammessi a liquidazione, appartenenti alle classi state utilmente contemplate negli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 17 e 18 del proclama di detta commissione diplomatica riunita 26 giugno 1822.

Alle partite state con detto riparto assunte dall' imperiale regia corte dovendosi ora applicare le massime di pagamento stabilite dalle relative precedenti disposizioni in analogia pure a quanto fu dichiarato colla notificazione di questo magistrato camerale 20 marzo 1832, n.° $\frac{351}{P.}$, si reca a comune notizia che pel soddisfacimento delle dette partite verrà, in forza di ossequiatissimo dispaccio della presidenza dell' imperiale regia camera aulica generale 10 novembre decorso, n.° $\frac{6856}{P.}$, provveduto come segue:

Art. I. Saranno inscritte sull' imperiale regio monte lombardo-veneto le rendite liquidate dalla commissione diplomatica riunita e come sopra assunte dall' imperiale regia corte, provenienti

a) da arretrati maturati avanti il 1.° gennajo 1814 sopra rendite consolidate a favore dei creditori descritti nell' elenco n.° 2 annesso al suaccennato proclama della commissione diplomatica riunita 28 settembre prossimo passato;

b) da arretrati maturati a tutto marzo 1814 sopra pensioni vive, sussistenti ed inscritte all' epoca del 20 aprile 1814;

c) da arretrati anteriori al 20 aprile 1814 sopra assegni dell' ordine della corona ferrea;

d) da arretrati di rendita per assegni di culto gravanti la cassa d'ammortizzazione;

e) da crediti in causa di boni della cassa d'ammortizzazione contemplati dal proclama della commissione diplomatica riunita 21 settembre 1819;

f) dal concambio delle cartelle contemplate dal decreto 3 marzo 1807 e dall' avviso 21 agosto 1812.

II. L' importare delle suddette rendite dal 1.° gennajo 1820 per quelle provenienti dalle cause accennate sotto *a*), *b*), *c*), *d*), e dal 1.° maggio 1820 per le altre indicate sotto *e*) ed *f*) sino alla data dell' emissione della rispettiva cartella di rendita sarà pagato con *vaglia* fruttiferi al 4 per 100 secondo le norme state pubblicate colla notificazione dell' imperiale regio governo 31 ottobre 1831.

III. A seconda di quanto fu dichiarato nell' art. 3 della notificazione dell' imperiale regio governo 9 gennajo 1829, l' importare, anteriore al 1.° maggio 1820, delle rendite procedenti dal concambio di cartelle accennate nell' art. I sotto *f*) della presente notificazione sarà consolidato e soddisfatto, a tenore della sovrana patente 27 agosto 1820, col portare la rendita che deriva dall' importare così consolidato in aggiunta ed aumento della partita liquidata dalla commissione diplomatica riunita.

IV. Le annue pensioni liquidate dalla commissione diplomatica riunita e come sopra

assunte dall' imperiale regia corte, in quanto non fossero soggette alle eccezioni avvertite nell' art. V della notificazione dell' imperiale regio magistrato camerale 20 marzo 1832, saranno poste in corso di regolare pagamento dal 1.° novembre 1835 in avanti per cura degl' imperiali regj magistrati camerali di Milano e di Venezia sopra le competenti casse rispettive.

V. L' importare che risultasse tuttora dovuto delle annualità anteriori di dette pensioni sarà trattato come segue:

a) Quello delle annualità liquidate dalla commissione diplomatica riunita a tutto aprile 1814 sarà consolidato in rendita perpetua in ragione del 5 per 100, decorribile dal 1.° gennajo 1820;

b) Le annualità maturate dal 1.° maggio 1814 a tutto dicembre 1819 saranno del pari consolidate con la suaccennata misura e decorrenza;

c) Quelle maturate dal 1.° gennajo 1820 a tutto ottobre 1835 saranno soddisfatte in *vaglia* al 4 per 100 in conformità della citata notificazione dell' imperiale regio governo 31 ottobre 1831.

VI. Le rendite, delle quali tratta il precedente art. V sotto *a*) e *b*), saranno inscritte sull' imperiale regio monte lombardo-veneto, e gli arretrati delle medesime dal 1.° gennajo 1820 sino alla data della emissione delle cartelle della rendita principale saranno soddisfatti con *vaglia* al 4 per 100, come all' art. II della presente notificazione.

VII. L'importare delle gratificazioni normali state riconosciute e liquidate dalla commissione diplomatica riunita, in quanto non fosse stato per anco pagato e ne sussistesse pure effettivamente il credito a favore degli assegnatarj con riguardo agli altri godimenti di soldi o pensioni decorsi ai medesimi sotto il dominio austriaco, sarà ugualmente soddisfatto con *vaglia*.

VIII. Qualora l'importare degli arretrati pagabili in *vaglia* fosse al disotto delle lire 100 austriache, sarà soddisfatto in danaro in una sola volta.

IX. Ai creditori pagabili in *vaglia* come agli articoli II e V sotto *c*), VI e VII della presente notificazione è riservato di chiedere dall'imperiale regia prefettura del monte mediante dichiarazione in iscritto il pagamento con cartelle o con certificati fruttanti il 5 per 100.

X. L'imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico e l'imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto procederanno, giusta il rispettivo istituto, la prima alla ricognizione delle partite di rendita da inscriversi sul detto monte e del montare delle rendite, annualità di pensioni e gratificazioni normali arretrate, e la seconda alla successiva emissione regolare delle cartelle, dei certificati e dei *vaglia* corrispondenti.

Milano, il 14 dicembre 1835.

G. B. MALGRANI, PRESIDENTE.

G. BERNARDONI, *Consigliere*.

(N.° 53.) *Discipline con cui si devono regolare le corrispondenze officiose, la loro impostazione e rilascio.*

30 dicembre 1835.

N.° 39182-3934.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L'imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 6 novembre a. c., n.° 47598-2076 ha determinato di prescrivere per norma anche nel regno lombardo-veneto le sotto indicate discipline, già in vigore nelle altre provincie della monarchia, circa il metodo da tenersi nelle corrispondenze officiose, la loro impostazione e rilascio.

1.° Quando autorità o siano uffici o parti soggette al porto impostano corrispondenze dirette ad uffici o persone esenti dal porto postale, all'atto della consegna debbono pagare la metà delle competenze di porto risultante a norma della tariffa.

Senza questa metà di francatura non debbonsi dall'ufficio di posta accettare consimili

corrispondenze, ma il medesimo le deve sul fatto restituire alla parte che le consegna, eccitandola a pagare il mezzo porto; e riguardo a quegli uffici di posta o stazioni ove trovansi le cassette per le lettere franche, le lettere versatevi senza pagamento del diritto di posta debbono restituirsi alla parte consegnante sottoposta al pagamento del porto se potrà riconoscersi dalla soprascritta o dal sigillo.

Non potendosi però riconoscere dal sigillo la parte consegnante obbligata al porto, in tal caso le corrispondenze dirette ad autorità o persone esenti dal porto sono da trattarsi a norma delle veglianti discipline.

2.° Se autorità od uffici o parti obbligate al porto rifiutassero di ricevere le' corrispondenze che loro sono dirette da autorità esenti da porto per essere caricate della tassa postale, rimane incaricato ciascun ufficio di posta di prendere immediatamente le opportune misure per far seguire la consegna di consimili corrispondenze alle parti soggette al porto per mezzo della pretura o delegazione provinciale competente, ed ove occorra in via coattiva, ed in tal caso l'autorità sottoposta al porto resta altresì responsabile per qualunque pregiudizio potesse nascere dalla ritardata accettazione.

Se poi una parte soggetta al diritto postale rifiutasse di accettare le corrispondenze addirizzatele da uffici obbligati a pagare il porto, l'ufficio postale dee egualmente curare la consegna ed il pagamento relativo coattivamente coll' organo della pretura o della delegazione provinciale competente.

Finalmente rimane prescritto alle autorità obbligate al porto di munire dei rispettivi sigilli d'ufficio le loro corrispondenze, di scrivere il proprio nome sull' indirizzo, e quando le lettere sono dirette a parti obbligate a pagare il porto, di marcarle colle parole *ex officio*, con che non è già da intendersi *franco*, ma soltanto la consegna sicura, ed anche all' occorrenza coattivamente alla parte cui le lettere medesime sono indiritte.

In adempimento degli ordini del prefato aulico dicastero si reca ciò a pubblica notizia per la corrispondente osservanza.

Milano, il 30 dicembre 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BECCARIA, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1835.

N.° 2.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1835

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE.

N.° 2.

(N.° 45.) *È permessa l'associazione di diversi piccoli comuni per l'oggetto della coscrizione militare.*

1.° luglio 1835.

N.° 20080-2145. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Pel decreto 10 settembre 1834, n.° 28279-3480 è noto a cotesta imperiale regia delegazione come l'imperiale regio governo di Venezia avesse invocato che fosse tenuto un conto separato e distinto pei due territorj lombardo e veneto dei vuoti che rimangono nel contingente rispettivo delle leve militari dipendentemente da mancanza di coscritti requisibili che si verifichi nei singoli comuni e

dai chierici studenti filosofia, ai quali S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè accordò per grazia l'esenzione dal servizio militare.

Ora la prelodata A. S. I. R. con rispettato dispaccio 14 giugno scaduto, n.° 6076 partecipa che gli aulici dicasteri hanno confermate le precedenti loro determinazioni, per le quali fu stabilito che i vuoti succennati non debbano costituire un debito parziale e distinto pei due territorj per la parte che da ciascuno di loro rispettivamente deriverebbe, ma debbano riempirsi nelle leve successive col contingente generale e complessivo di tutto il territorio lombardo-veneto.

All' oggetto però di togliere possibilmente i motivi di lagnanza per parte del governo veneto a cagione del maggior numero di vuoti che ordinariamente si verifica nelle provincie lombarde attesa la gran quantità di piccioli comuni che si trovano in queste a differenza delle provincie venete, gli stessi dicasteri aulici, in pendenza delle riforme e modificazioni che potranno eseguirsi alla patente di coscrizione attualmente in vigore, hanno trovato conveniente di disporre che in Lombardia sia permessa l' associazione di diversi piccoli comuni per l'oggetto della coscrizione militare, come già praticavasi in passato, acciocchè uniti possano dare quel numero di uomini

che separatamente riuscirebbe ad essi difficile e spesso impossibile di somministrare.

Fu per altro dichiarato espressamente che non dovranno obbligarsi i comuni ad unirsi in società contro il loro volere, ma ciò potrà aver luogo nel solo caso che essi spontaneamente vi acconsentano, avvertendo che tale provvedimento dovrà mandarsi ad effetto colla leva del venturo anno 1836.

Si partecipa pertanto questa superiore determinazione a cotesta imperiale regia delegazione per la corrispondente esecuzione, al qual fine essa disporrà che alla prima unione dei convocati generali sia proposto il punto dell' associazione fra que' comuni pei quali ciò potrebbe tornare opportuno, ritenuto che tali unioni dovranno essere volontarie e pel solo oggetto della coscrizione militare, avuto riguardo alle altre massime e condizioni sotto le quali simili società erano già state permesse anche nel 1822.

L' imperiale regia delegazione riferirà poi a suo tempo il risultato delle relative disposizioni.

Milano, il 1.° luglio 1835.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 46.) *La pratica triennale per l' ammissione agli esami d' avvocatura decorre utilmente dall' epoca dell' ottenuta laurea in avanti.*

1.° luglio 1835.

N.° 8489. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imp. regie prime Istanze giudiziarie dipendenti dal Tribunale d'appello generale lombardo.

Sul quesito proposto, se la pratica triennale per l' ammissione agli esami per l' avvocatura abbia ad essere posteriore alla laurea, oppure possa farsi nel termine intermedio tra l' assoluzione degli studj e la laurea suddetta, l' eccelso senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con aulico decreto 23 giugno 1835, n.° 1767 ha significato che la pratica di che trattasi non può calcolarsi che dall' epoca dell' ottenuta laurea in avanti, e ciò in conformità alla veneratissima risoluzione sovrana 3 maggio 1815.

Lo che si partecipa alle imperiali regie prime istanze dipendenti per loro norma e direzione in avvenire.

Milano, il 1.° luglio 1835.

MAZZETTI, PRESIDENTE.

GIUS. LAURIN, *Consigliere.*

(N.° 47.) *Casi in cui gl' inquilini sono tenuti alla prestazione dell' alloggio militare.*

6 luglio 1835.

N.° 20037-2134. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio promosso dal governo di Venezia, se il dovere ed il peso dell' alloggio dei militari, quando occorra di distribuirli nelle case dei privati, spetti unicamente ai proprietarj delle case medesime od anche agli utenti od inquilini, l'imperiale regia cancelleria aulica unita, di concerto coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra, ha trovato di dichiarare che il solo proprietario dello stabile è tenuto alla prestazione dell' alloggio contro lo stabilito compenso, a meno che la casa sia ad altri affittata, nel qual caso l' inquilino, in forza del suo contratto subentrando nei diritti e doveri del proprietario stesso, sarà egli pure soggetto al peso degli alloggi quando gli tocchi, e la casa presa in affitto ne sia suscettiva.

In relazione pertanto alla circolare 29 marzo 1834, n.° 6583-759 si partecipa a cotesta

delegazione provinciale tale superiore dichiarazione comunicata da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con rispettato dispaccio 6 giugno scorso, n.° 5969 per opportuna sua intelligenza e norma, coll' incarico di renderne consapevoli le autorità alle quali spetta la distribuzione degli alloggi.

Milano, il 6 luglio 1835.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 48.) *La dispensa dall' età dei 40 anni compiuti non si può ricercare per un' intiera categoria d' impieghi, ma soltanto per un posto determinato e vicino ad essere conferito.*

6 luglio 1835.

N.° 21338-3242. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In appendice alla sovrana risoluzione 29 dicembre 1833 comunicata a cotesta delegazione colla circolare governativa 22 febbrajo 1834, n.° 5708-828 relativamente alla dispensa

dall' età di 40 anni trascorsi onde conseguire un impiego di stato, è piaciuto a S. M. l' imperatore e re colla recente sovrana risoluzione 9 aprile anno corrente di determinare, non essere giammai permesso il ricercare una tale dispensa per un' *intiera* categoria d' impieghi che si rendessero in avvenire vacanti, ma che la si possa solamente ricercare per un posto determinato, il cui conferimento fosse imminente.

Mentre si porta a conoscenza di cotesta delegazione provinciale per propria norma tale recente sovrana risoluzione comunicata dall' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita mediante dispaccio 11 giugno prossimo passato, n.° 15315-2532, si raccomanda l' osservanza del prescritto dalla governativa circolare suddetta circa la trasmissione delle suppliche per dispensa di età con separato rapporto informativo prima della nomina al posto medesimo qualora si tratti di nomina di competenza della delegazione, ovvero contemporaneamente alle proposizioni qualora si tratti d' impiego di nomina del governo o delle autorità superiori.

Milano, il 6 luglio 1835.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

NB. Questa sovrana risoluzione fu resa nota alle prime istanze giudiziarie colla circolare 13 agosto corrente anno, n.° 10547 dell' imperiale regio tribunale d' appello generale.

(N.° 49.) *Il marito non ha bisogno di uno speciale mandato per rappresentare la moglie nelle adunanze dei convocati comunali.*

11 luglio 1835.

N.° 21976–3336. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

È stato promosso il dubbio, se il marito possa intervenire senza il bisogno di uno speciale mandato alle adunanze dei convocati comunali per rappresentare la moglie posseditrice di beni ad essa intestati.

Su di ciò ha il governo osservato che se da una parte è interdetto alle donne l' intervento ai convocati (§ 4 delle istruzioni 12 aprile 1816), d'altra parte pel disposto dai §§ 91, 1238 e 1239 del vegliante codice civile generale al marito *incumbe il dovere di rappresentare la moglie in tutti i casi*, e *sino a che questa non vi si opponga evvi la presunzione di diritto che essa abbia affidato al marito*, *come a legittimo suo procuratore*, *l'amministrazione della sua sostanza libera*, *onde si considera* il marito stesso *come qualunque altro procuratore munito di mandato.*

Dietro l'esame di queste combinate disposizioni di legge, il governo ha trovato di risolvere affermativamente il proposto quesito, e dichiara non occorrere uno speciale mandato al marito per l'effetto di rappresentare nelle adunanze del convocato generale la moglie posseditrice di stabili, eccettuato però sempre il caso in cui questa o colla costituzione di un altro speciale procuratore, o con altra disposizione notificata all'autorità comunale o distrettuale abbia distrutta la presunzione di diritto stabilita dai citati paragrafi del vegliante codice civile generale.

La regia delegazione renderà di quanto sopra istrutti i commissarj distrettuali e le deputazioni comunali per conveniente loro norma.

Milano, l'11 luglio 1835.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 50.) *Discipline da osservarsi nel caso che un ebreo passa al catecumenato.*

25 luglio 1835.

N.° 21742-2273. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
ed agli Ordinarj.

È nata quistione sui punti, se in forza del decreto 30 gennajo 1803 sul catecumenato abbia diritto la comunità ebraica cui apparticne il neofito d'essere avvisata della risoluzione da questo presa di voler abbracciare il cristianesimo, e se i quattro mesi d' esperimento stabiliti dallo stesso decreto abbiano da ritenersi decorribili dal giorno del dato avviso, oppure da quello del passaggio dell' individuo ebreo al catecumenato.

Sopra siffatti punti l' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita con suo rispettato dispaccio 11 giugno p.° p.°, n.° 14574-1561 ebbe ad emettere la risoluzione del tenore seguente:

« La legge del 1803 concede all' università » degli ebrei di far presentare i cibi a rito

» ebraico ad un ebreo od un' ebrea neofita
» durante il tempo dell' istruzione nelle dot-
» trine del cristianesimo, e volle con ciò ga-
» rantire gl' interessi del neofito e de' suoi
» correligionarj, come pure quelli della stessa
» amministrazione pubblica, che non intende
» accordare la sua protezione che a conver-
» sioni prodotte da sinceri motivi, costante
» persuasione e di piena libertà.

» Egli è chiaro da per sè che la comunità
» ebrea cui appartiene il neofito dev' essere
» avvisata del suo passaggio in catecumenato,
» quando non si voglia che la concessione e
» garanzia ora mentovata sia in molti casi il-
» lusoria; ed appunto per ciò non era biso-
» gno che la legge mentovasse specialmente
» l' obbligo di tale avviso che fluisce come
» conseguenza naturale ed immediata dalla
» detta sua disposizione.

» Riconosciutosi che la legge contiene im-
» plicitamente l' obbligo dell' avviso, cessa ogni
» ulteriore discrepanza sul termine del quale
» convenga contare i quattro mesi del cate-
» cumenato. »

Mentre l' imperiale regio governo comunica
tale superiore dichiarazione a maggiore schia-
rimento delle discipline veglianti su questo
oggetto, incarica cotesta imperiale regia de-
legazione di attenervisi di conformità nei casi

avvenire di ebrei che passano in catecumenato, dandone cioè tosto l'avviso succitato alla comunità ebrea cui spetta.

Milano, il 13 luglio 1835.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 51.) *Casi di sospensione degl' impiegati dall' esercizio dell' impiego e dalla percezione del soldo.*

15 luglio 1835.

N.° 18425–2899. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale ai dipendenti Uffici.

Essendo in un caso concreto insorta discrepanza di pareri intorno all' epoca in cui dovesse aver luogo la sospensione dall' ufficio di un impiegato imputato di un delitto, S. M., sopra interpellanza presentata alla stessa M. S. da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, e dietro consulta umiliata dall' imperiale regia camera aulica generale, di concerto coi senati del supremo tribunale di giustizia, si è

degnata di dichiarare con veneratissima sovrana risoluzione in data 27 maggio 1835, che quando si verifichino i casi contemplati nell'altra sovrana risoluzione 16 febbrajo 1828, debba immediatamente essere ordinata la sospensione dall' impiego e dal soldo, il che differisce essenzialmente dalla definitiva cessazione del soldo.

Tanto si partecipa agli uffici camerali e di finanza per loro intelligenza e norma in relazione al decreto circolare dell' imperiale regio governo 18 giugno 1828, n.° 17043-2375, col quale venne diramata la citata risoluzione 16 febbrajo suddetto.

Milano, il 15 luglio 1835.

G. B. MALGRANI.

(N.° 52.) *Esenzione dal pagamento dei diritti di bollo e porto per le corrispondenze d'ufficio in affari concernenti i militari obbligati dal sergente in giù.*

16 luglio 1835.

N.° 18602–2429. CIRCOLARE.

L' imp. regio Magistrato camerale alle imp. regie Intendenze di finanza, all' imp. regio Ufficio fiscale, alla Direzione della contabilità centrale, all' Ufficio del bollo della carta e dei libri bollettarj ed all' Assessorato delle tasse.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiatissimo dispaccio 16 giugno pross.° pass.°, n.° 22072–2068 partecipò a quest' imperiale regio magistrato camerale che S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione del dì 4 maggio del corrente anno, sopra consulta dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra, degnò graziosissimamente concedere che *i militari obbligati dal sergente in giù* godano l' esenzione dal pagamento dei diritti di bollo e porto per la corrispondenza che in affari di loro particolare interesse

debb' essere tenuta dai comandi militari dai quali essi rispettivamente dipendono; dovendo in tali casi per altro il diritto di bollo essere addebitato e prenotato a carico della parte che si trova nello stato sopra indicato per quei documenti che siano opportuni al conseguimento di un patrimonio o di qualsiasi altro vantaggio reale, per essere poi esatto allorchè il soldato, a cui carico ebbe luogo la prenotazione, conseguisca effettivamente quel patrimonio o vantaggio reale.

Anche in tali circostanze però la corrispondenza tutta delle autorità militari è esente da qualsiasi diritto di bollo e porto.

Questa clementissima sovrana risoluzione si porta a notizia di cotesto ufficio per conveniente sua norma.

Milano, il 16 luglio 1835.

G. B. MALGRANI.

BERNARDONI.

(N.° 53.) *Particolari prescrizioni pei sudditi austriaci ora dimoranti nella Turchia.*

18 luglio 1835.

N.° 22520-1948. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
ed altre Magistrature.

A motivo di alcuni dubbj proposti dall'imperiale regia aulica nunciatura a Costantinopoli sull' applicazione della patente di emigrazione 24 marzo 1832 ai sudditi austriaci dimoranti nella Turchia, l' imperiale regia aulica cancelleria è devenuta a stabilire di concerto cogli altri aulici dicasteri quanto segue:

I sudditi austriaci ora dimoranti nella Turchia saranno da considerarsi come legalmente assenti quand' anche non sieno muniti di passaporto austriaco, semprechè non si sieno resi colpevoli prima di partire od alla loro partenza d' una contravvenzione di legge che escluda tale presunzione.

Per que' sudditi poi che d' ora innanzi si recheranno in Turchia saranno valevoli le generali prescrizioni vigenti sui passaporti.

Di queste cose comunicate al governo dall' imperiale regia cancelleria summenzionata

con dispaccio 4 p.° p.° giugno, n.° 13010-966 non lascia il governo stesso di rendere intesa cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna notizia e norma.

Milano, il 18 luglio 1835.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 54.) *Norme da osservarsi per le intimazioni di atti ufficiali contro le pubbliche amministrazioni dello stato.*

18 luglio 1835.

N.° 18750-2955. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale a tutti gli Uffici dipendenti.

S. M. con veneratissima sovrana risoluzione del giorno 12 maggio 1835 in correlazione ad altra 13 aprile 1833 si è degnata di sanzionare le seguenti norme state proposte dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, di concerto coll' aulica commissione di legislazione in oggetti giudiziarj e

coll' imperiale regia camera aulica generale, dalla quale vennero comunicate al magistrato camerale con rispettato dispaccio 26 giugno p.° p.°, n.° 26420-982.

1.° Le petizioni, gli atti e le scritture in materia contenziosa, compresi gli atti esecutivi che venissero prodotti ad una prima istanza giudiziaria contro le pubbliche amministrazioni dello stato, si riguarderanno come se fossero dirette contro l' ufficio fiscale qual difensore legale delle medesime, e quindi nel decreto sarà ordinato che l' intimazione sia fatta all' ufficio fiscale. Questa sola intimazione sarà risguardata per legittima.

2.° Le istanze di altra specie che si presentassero contro una pubblica amministrazione saranno fatte intimare all' amministrazione contro cui sono dirette.

3.° Con queste determinazioni nulla viene innovato riguardo alle norme sussistenti circa la competenza del foro fiscale, nè rispetto alle discipline ed alla procedura relativa ai processi sulle contravvenzioni alle leggi di finanza.

Tanto si comunica a cotest' imperiale regio ufficio per conveniente sua intelligenza.

Milano, il 18 luglio 1835.

G. B. MALGRANI.

(N.° 55.) *Prescrizioni secondo le quali devono trattarsi gl' impiegati che si sono resi meritevoli di degradazione o traslocazione.*

20 luglio 1835.

N.° 23389-3537. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
ed a varj Uffici dal Governo dipendenti.

S. M. con sovrana risoluzione 22 maggio p.° p.° si è degnata di determinare che venendo un impiegato degradato o per di lui colpa traslocato, non sono più da considerarsi per sussistenti i suoi anteriori rapporti di servizio. Se un tale impiegato non può subito per difetto di piazza vacante entrare al posto al quale è stato degradato oppure trasferito, è da trattarsi secondo le prescrizioni veglianti pel caso di quiescenza, di maniera però che per determinare la misura dell' assegno di quiescenza servir debba di base quell' appuntamento di sistema che è annesso all' impiego al quale è stato degradato o traslocato. Del resto, rispetto ai casi di traslocazione, siccome la suindicata procedura presuppone una colpa dell' individuo, è ben naturale che non

deve aver luogo, e sono da applicarsi soltanto le prescrizioni in generale vigenti riguardo ai cambiamenti di servizio se la traslocazione stessa succede in causa di parentela, o perchè l'individuo è incapace all'impiego per difetti fisici o per mancanza di capacità intellettuale, ovvero perchè nelle personali circostanze del medesimo esiste qualche dubbio ad esso non imputabile che consiglia la di lui traslocazione.

Tale sovrana risoluzione si porta a notizia di cotesto ufficio in obbedienza del dispaccio dell'eccelsa imperiale regia camera aulica 22 giugno p.° p.°, n.° 23330-2277, e perchè ne venga fatta comunicazione agli uffici dipendenti per loro norma.

Milano, il 20 luglio 1835.

IL VICEPRESIDENTE
D'ADDA.

(N.° 56.) *Le sostanze private che passano dall' interno nella Francia vanno esenti da qualunque tassa di trasporto.*

22 luglio 1835.

N.° 21738-2425. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita in appendice al rispettato dispaccio 18 dicembre 1834, n.° 31465-3489, stato pubblicato colla circolare 10 gennajo p.° p.°, n.° 722-74, ha partecipato al governo che anche la Francia non esige tassa d' esportazione per qualsiasi sostanza privata che si trasporta in altri stati, e che perciò un eguale contegno dovrassi pure osservare verso la Francia in conformità del § 6 della patente 14 marzo 1785 sino a tanto che non sussegua qualche cangiamento nella legislazione francese.

Le sostanze private che passano dall' interno nella Francia vanno di conseguenza esenti da qualunque tassa di trasporto *regia, dominicale* o *comunale.*

Ciò si partecipa a cotesta delegazione provinciale per propria norma in adempimento degli ordini abbassati coll' aulico decreto 9 giugno ultimo scorso, n.° 14552-1598.

Milano, il 22 luglio 1835.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,
T. OLDOFREDI.

(N.° 57.) *Pensioni a favore di ex-militari passati al servigio civile e stati degradati per qualche mancamento.*

22 luglio 1835.

N.° 23244-2471. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 19 giugno ultimo scorso, n.° 25409-1270 si è compiaciuta di partecipare che essendo stato promosso un dubbio sul modo in cui sia da trattarsi un individuo assistito da una pensione militare che passato al servizio civile sia stato per qualche mancamento disciplinale degradato, S. M. I. R. A. mediante venerata sovrana risoluzione 5 giugno suddetto si è degnata di fare la seguente dichiarazione:

« È mio volere che i già pensionati ufficiali
» passati al servizio civile, se anche durante
» il medesimo avessero in via disciplinale su-
» bíta la pena della degradazione, venendo
» rimessi allo stato di riposo, non abbiano
» mai da percepire un assegno di riposo in-
» feriore all' importo della pensione militare

» precedentemente goduta, sia che questo
» soldo di riposo venga messo in corso di
» nuovo a carico della cassa militare non
» avendo ancora l' individuo compiuto i dieci
» anni di servizio civile, sia che avendo egli
» servito per più di dieci anni nel civile la
» pensione debba stare a carico della cassa
» civile.

» E questa mia determinazione è da esten-
» dersi, oltre agli ufficiali, anche agli altri
» individui militari che abbiano preso servizio
» nel civile.

» Può per altro accordarsi ad un tale uffi-
» ciale il ritorno alla pensione anteriore sol-
» tanto quando egli sia divenuto incapace ad
» ulteriore servizio nel civile. »

Si comunica pertanto, ecc.

Milano, il 22 luglio 1835.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 58.) *Sovrana decisione sull' applicazione dei §§ 403 e 406 del codice penale, parte II.*

24 luglio 1835.

N.° 23791-2683. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Piacque a S. M. I. R. A. di decidere con sovrana risoluzione 19 giugno prossimo passato quanto segue sull'applicazione dei §§ 403 e 406 del codice penale, parte II.

« La restituzione degli atti processuali alla
» prima istanza mentovata dal § 403 del co-
» dice penale, parte II non si applica punto
» ai casi d' una sentenza di prima istanza
» basata sopra un erroneo giudizio sul fatto,
» ma onninamente a quelli d' una procedura
» difettosa.

» Il diritto di mitigazione della pena im-
» partito al governo dal § 406 non si limita
» già alla sola minorazione della pena, ma
» contempla ogni modificazione della sentenza
» in vantaggio dell' inquisito. »

La premessa sovrana decisione comunicata al governo con ossequiato dispaccio 25 giugno prossimo passato, n.° 16295-1382 della

cancelleria aulica si comunica per tenore a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per sua notizia e norma e per la comunicazione alle istanze politiche da essa dipendenti.

Milano, il 24 luglio 1835.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 59.) *Avvertenze intorno alle cauzioni ipotecarie da prestarsi dagl' ingegneri, architetti od agrimensori per l' esercizio delle loro professioni.*

4 agosto 1835.

N.° 21283-3290. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Colla governativa circolare 27 settembre 1834, n.° 31886-4836 dovrà tenersi derogato alla precedente del 19 ottobre 1817, n.° 27517-2576, colla quale veniva dichiarato che le cauzioni ipotecarie da prestarsi dagl' ingegneri, architetti od agrimensori pel rispettivo esercizio della loro professione a termini del regolamento 3 novembre 1805 non potessero

riceversi che in base ai dati di valutazione fissati dal § 1374 del vigente codice civile austriaco.

E poichè il suddetto regolamento stabilisce una tale cauzione in una proprietà libera della rendita netta di milanesi lire 700 o 500 secondo la diversa professione per la quale deve servire, così le delegazioni provinciali non avranno che ad attenersi in avvenire a siffatta massima.

Avvertiranno inoltre le delegazioni medesime che qualora il candidato si trovasse nella circostanza di essere ammesso a prestare la sicurtà determinata nell' ultima parte dell' articolo 11 del surriferito regolamento 3 novembre 1805, il fidejussore da lui presentato dovrà guarentire la propria obbligazione per la somma di lire 10000, o per quella di lire 7000 come ne sarà il caso mediante ipoteca d' una sua proprietà libera da ogni vincolo della rendita netta di milanesi lire 700, pari ad austriache lire 617, per la professione d' ingegnere, e di milanesi lire 500, pari ad austriache lire 441. 38, per quella di architetto o di agrimensore.

Milano, il 4 agosto 1835.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 60.) *Autorità competenti ad accordare la dispensa dal massimo o minimo dell' età prescritta per l' ammissione agli studj ginnasiali.*

13 agosto 1835.

N.° 26770-4101. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio 25 luglio scorso, n.° 4057-449 ha partecipato che S. M. I. R. A. mediante veneratissima sovrana risoluzione del 27 giugno p.° p.° si è degnata di « autorizzare le direzioni locali de' ginnasj a dispensare dal massimo o minimo dell' età prescritta per l' ammissione agli studj ginnasiali sino a tre mesi, ed i governi sino a sei mesi qualora, prese in attento esame tutte le circostanze relative all' ammissione d' un fanciullo agli studj ginnasiali avanti o dopo la prescritta età normale, venga riconosciuta opportuna e non pregiudicevole al prosperamento dell' istruzione anche nel progredire agli studj superiori. »

È poi ingiunto che « ove si tratti di difetto » o d' eccesso d' età normale d' oltre sei mesi

» sino ad un anno, e purchè concorrano gli
» estremi suaccennati, si sottoporranno le sup-
» pliche per la relativa dispensa alla decisio-
» ne dell' imperiale regia commissione aulica
» degli studj. »

Ciò si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per la corrispondente osservanza che sarà da disporsi da essa in cotesta provincia, avvertendo che dovrà astenersi dall'accompagnare al governo la domanda per simili dispense nel caso che si trattasse di difetto o di eccesso di oltre un anno della prescritta età normale, non potendo dal governo stesso essere rassegnate all' imperiale regia commissione aulica degli studj domande che per quelli il di cui difetto o eccesso di età si limita da oltre i sei mesi sino ad un anno.

Milano, il 13 agosto 1835.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

OLDOFREDI.

(N.° 61.) *Competenza esclusiva dell' imperiale regio tribunale di prima istanza civile in Milano per la ventilazione dei maggioraschi e loro aggiudicazione ai successori.*

13 agosto 1835.

N.° 10543.

L'imp. regio Tribunale d'appello generale in Lombardia a tutte le imperiali regie prime Istanze.

L' eccelso senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, presi gli opportuni concerti coll' imperiale regia cancelleria aulica riunita, coll' imperiale regia camera aulica generale e coll' imperiale regia commissione aulica in oggetti di legislazione giudiziaria, con aulico venerato decreto 3 agosto corrente, n.° 1806 ha significato che riguardo ai maggioraschi, cioè alle dotazioni di primogenitura costituite dal regno italico cessato ed inscritte sul monte del regno lombardo-veneto, anche nei casi di mancanza a' vivi di tale ultimo possessore che non sia stato suddito austriaco, e fosse morto fuori degli stati di S. M., compete al solo imperiale regio tribunale civile di prima istanza in Milano il diritto della ventilazione ed aggiudicazione del medesimo al successore.

Tanto si comunica a tutte le prime istanze giudiziarie di Lombardia per opportuna notizia e direzione.

Milano, il 13 agosto 1835.

MAZZETTI, Presidente.

Lamperti, *Consigliere.*

(N.° 62.) *Cautele per l' esattezza dei registri parrocchiali e per la registrazione degl' infanti illegittimi.*

14 agosto 1835.

N.° 23626-3049. Circolare.

L' imp. regio Governo ai Vescovi.

Dietro le risposte date dagli ordinarj diocesani alla circolare governativa 19 agosto 1826 sopra il modo di procurare la maggior possibile esattezza e nitidezza nei registri parrocchiali, S. M. si è degnata di determinare che se le firme dei padrini o testimonj sieno poco intelligibili per imperizia delle parti nello scrivere, debba il parroco o qual altro interveniente segnare in margine il nome, aggiungendovi il nome suo proprio ed apponendovi la parola *leggi.*

Ed anco in questa circostanza ha S. M. ordinato che, mantenute le prescrizioni regolari relative al modo di segnare l' illegittimità di un infante, se il padre al momento del battesimo od in appresso spiegasse il suo desiderio di firmarsi come padre nei registri di battesimo, ciò gli sarà permesso di effettuare alla presenza del curato e di un testimonio.

Milano, il 14 agosto 1835.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 63.) *Trattamento di pensione degl' individui passati dal servizio provvisorio del cessato governo al servizio provvisorio del governo austriaco.*

16 agosto 1835.

N.° 25710-3913. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sulla dimanda promossa in un caso speciale « se pel trattamento degl' impiegati ed in-
» servienti dei governi succedutisi nelle pro-
» vincie riacquistate abbia da servire di norma

» solamente il tempo del servizio sino al
» reingresso dell' attuale governo austriaco,
» od anche quello prestato posteriormente »,
S. M. si è degnata di abbassare la sovrana risoluzione del 23 giugno 1835 del seguente tenore:

« Nel caso che alcuni individui, i quali do-
» vrebbero essere trattati giusta le prescri-
» zioni di pensione del cessato governo, pas-
» sarono direttamente dal servizio provvisorio
» di quel governo al servizio provvisorio del
» governo austriaco, quest' ultimo servizio è
» da considerarsi soltanto come continuazione
» del primo, per cui la valutabilità del servi-
» zio austriaco avrà luogo se ed in quanto
» regga una tale valutabilità riguardo al ser-
» vizio precedentemente reso durante il go-
» verno straniero ed a norma delle prescri-
» zioni sotto il medesimo esistite. »

Del rimanente resteranno in vigore le prescrizioni generali sul trattamento di pensione degl' impiegati nelle provincie riacquistate.

Tanto si partecipa per conveniente norma ed in relazione a rispettato dispaccio 10 luglio prossimo passato, n.° 28265-1441 dell' imperiale regia camera aulica.

Milano, il 16 agosto 1835.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

NB. Questa medesima risoluzione fu comunicata dall' imperiale regio magistrato camerale agli uffici da esso dipendenti colla circolare in data 1.° agosto corrente anno, n.° 20034-2616.

(N.° 64.) *I risultamenti delle operazioni censuarie nelle provincie lombardo-venete sono da attivarsi subito dopo il loro compimento.*

22 agosto 1835.

N.° 27228-2874. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. si è degnata d' approvare con venerato decreto 16 luglio p.° p.° la proposta dell' imperiale regia cancelleria aulica unita, che i risultamenti delle operazioni censuarie nelle provincie lombardo-venete, tostochè compite, sieno anche posti in attività nel riparto dell' imposta a mente del § 25 della sovrana patente 23 dicembre 1817 prima ancora che segua il pareggiamento coll' estimo delle antiche provincie lombarde, il quale di conseguenza non avrà luogo provincia per provincia, ma per tutta l'estensione della porzione da censirsi del regno lombardo-veneto.

Di tale sovrana rispettata determinazione se ne rende consapevole cotesto ufficio per notizia e norma in relazione all' ossequiato dispaccio della prefata aulica cancelleria 30 luglio p.° p.°, n.° $\frac{2567}{\text{censo}}$.

Milano, il 22 agosto 1835.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,
OLDOFREDI.

(N.° 65.) *Decreti del consiglio aulico di guerra concernenti il servizio militare dei coscritti di marina.*

26 agosto 1835.

N.° 26242-2814. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Per opportuna norma ed intelligenza di cotesta imperiale regia delegazione provinciale le si comunica copia di due decreti del consiglio di guerra stati trasmessi dal comando generale militare lombardo-veneto con nota 2 gennajo p.° p.°, n.° 10 risguardante il servizio militare a cui possano essere richiamati i marinai anche dopo compiuta una capitolazione ordinaria, essendo essi soggetti alla coscrizione sino all' età d' anni 45, e ciò sull'appoggio che può darsi il caso che un suddito lombardo desiderasse servire come supplente in luogo d'un coscritto di marina, e viceversa che un suddito veneto inscritto nelle matricole di mare volesse supplire un coscritto lombardo dell'armata di terra nel servizio militare.

Milano, il 26 agosto 1835.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

Estratto del decreto n.° 12877. = Vienna, il 13 ottobre 1826.

Siccome a tenore delle prescrizioni ancora in vigore del cessato governo italiano i coscritti di marina sono sottoposti alla coscrizione sino all'età di 45 anni ancorchè abbiano ultimato una capitolazione, così quei marinai stati definitivamente congedati contro offerta prima di avere ultimato la capitolazione non possono del tutto essere esentati dalla coscrizione di marina, giacchè non v' ha ragione sufficiente perchè quelli i quali adempiscono alla capitolazione per mezzo di un supplente sieno da trattarsi più favorevolmente che quelli i quali terminano la capitolazione in persona. Siccome poi colui che serve per mezzo di un supplente è da considerarsi come se egli medesimo fosse al servizio, così sarà sottoposto alla coscrizione di marina da quell' epoca in cui cessa la capitolazione del proprio supplente, e d'allora in poi è egli da considerarsi riguardo alla coscrizione di marina come gli altri marinai che ultimarono una capitolazione.

Estratto del decreto del Consiglio aulico di guerra. = Vienna, il 25 *agosto* 1826, *n.°* 2371.

Si ritiene per notizia la relazione del 6 corrente, n.° 10903, che il governo veneto non è più contrario al congedo de' marinai contro offerta qualora risguardi i marinai in attività di servizio necessarj alle proprie famiglie, purchè ne restino esclusi i refrattarj, e qualora non si accettino come supplenti individui coscritti per la marina, oppure facendo essi parte del rimanente della popolazione non abbiano adempiuto al dovere di coscrizione ordinato colla patente del 17 settembre 1820.

Per ciò che risguarda la dichiarazione del governo, che non possono essere accettati come supplenti quei marinai che hanno già ultimato una capitolazione, sebbene sieno prenotati come coscritti di marina sino all' età di 45 anni, si ritiene esser questa dichiarazione conforme ai vigenti regolamenti, poichè fra un marinajo in attività di servizio ed uno da presentarsi nel solo caso di urgente bisogno v' ha una grande differenza. Il marinajo che serve con capitolazione determinata è congedato finita la medesima, e passa nella classe di coloro che possono essere presentati nel caso di estremo bisogno. I marinai temporarj debbono servire finchè si ha bisogno di essi senza poter chiedere il congedo; i marinai però che servono in via di capitolazione vengono congedati terminata la loro capitolazione e ripassano nella classe dei prenotati che hanno da presentarsi nel solo caso d' urgenza, essi sono quindi gli ultimi nella loro categoria.

(N.° 66.) *Sovrana risoluzione per rispetto all'estimo dei fondi stati occupati per pubblico uso nelle provincie venete durante l'attuale catasto provvisorio.*

27 agosto 1835.

N.° 28223-2971. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul proposto quesito intorno all'intestazione nei registri censuarj dei fondi stati occupati per pubblico uso nelle provincie venete durante l'attual catasto provvisorio, S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 22 corrente, n.° $\frac{8537}{\text{V.R.}}$ partecipò che S. M. ha emessa in data 16 prossimo passato luglio la sovrana risoluzione del tenor seguente: « che in coteste provincie abbiasi fin » d'ora e senza attendere l'attivazione del » catasto stabile a disporre la cancellazione » di quelle partite d'estimo concernenti fondi » adoperati per pubbliche strade, argini o » canali; che non abbia perciò ad aver » luogo alcun sopraccarico agli altri corpi » d'estimo; che in quanto poi i terreni oc- » cupati per pubblico uso rendessero ancora

» qualche prodotto, abbia a sopportarne il
» censo quel ramo d'amministrazione che ne
» fruisce; che finalmente questa sovrana ri-
» soluzione non è applicabile alle strade co-
» munali ed alle così dette partite oscure. »

Tanto si partecipa a cotest' ufficio per norma ed intelligenza in quanto può riguardarla nelle relative incumbenze d'ufficio.

Milano, il 27 agosto 1835.

IL VICEPRESIDENTE
D'ADDA.

(N.° 67.) *Intervento di due consiglieri giudiziarj nelle decisioni portanti la dimissione d'impiegati per avere arbitrariamente abbandonato i loro posti.*

27 agosto 1835.

N.° 28342-4267. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
ed altri Uffici.

S. M. sopra un caso speciale si è degnata con sovrana risoluzione del 24 giugno p.° p.° di ordinare quanto segue:

« Qualora un impiegato abbandoni arbitra-
» riamente il proprio posto, e dietro diffida-
» zione regolare di comparire in ufficio con
» fissazione di congruo termine e minaccia
» di perdere l'impiego non giustifichi questa
» arbitraria assenza, sarà dichiarato dimesso
» dal servizio dello stato e perderà il soldo,
» ma non prima che questa pena sia a di lui
» riguardo pronunciata mediante determina-
» zione da prendersi coll' intervento di due
» consiglieri del tribunale di giustizia.

» Questa mia risoluzione dovrà comunicarsi
» a tutte le autorità. »

Il governo nel comunicare la premessa sovrana risoluzione a cotesta delegazione provinciale in relazione a rispettato dispaccio 9 luglio p.° p.°, n.° 28289-2827 dell'eccelsa camera aulica generale la incarica di portare quanto sopra a conoscenza degli uffici subalterni e di curarne l'esecuzione.

Milano, il 27 agosto 1835.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

NB. Eguale disposizione fu comunicata dall'imperiale regio magistrato camerale agli uffici dipendenti colla circolare 25 corrente, n.° 21941-3486.

(N.° 68.) *La valutazione dei danni arrecati ai fondi dei privati in causa di evoluzioni militari deve eseguirsi in concorso di un idoneo individuo militare.*

29 agosto 1835.

N.° 28437-3055. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Per opportuna norma di cotesta imperiale regia delegazione provinciale nei diversi contingibili casi la si previene che l' imperiale regio consiglio aulico di guerra ha ordinato che quando trattasi di rilevare i danni stati arrecati ai fondi dei particolari in causa di evoluzioni militari, la relativa ricognizione e stima deve sempre eseguirsi in concorso di un idoneo individuo militare, e che senza di ciò non saranno prese in considerazione le avanzate domande di compenso.

Milano, il 29 agosto 1835.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

OLDOFREDI.

(N.° 69.) *Competenze per le visite stradali che si eseguiscono in base agli articoli 44 e 47 del regolamento 31 maggio 1833.*

31 agosto 1835.

N.° 21560-3274. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

È stato promosso il dubbio, se alle visite che si eseguiscono in base agli articoli 44 e 47 del regolamento 31 maggio 1833 in caso di denegata collaudazione di qualche tronco di strada comunale sia applicabile l' articolo 52 del regolamento stesso rispetto alla misura delle competenze del perito.

Veduto però che il detto articolo 52 non parla di queste visite speciali ed isolate; che la congruità della misura di compenso stabilita dall'articolo stesso consiste nell' estensione e successività delle molte strade di un distretto o circondario che il perito collaudatore prende di seguito a visitare; che applicata quella disposizione ai casi contemplati dagli articoli 44 e 47, il perito non conseguirebbe il più delle volte il rimborso delle spese borsali; tutto ciò considerato, non ha potuto il governo che riconoscere l' inapplicabilità

dell' articolo 52 alle visite di cui sopra, da regolarsi e liquidarsi in vece sulla base dell'articolo 51 ossia della tariffa annessa sotto l'allegato n.° XV del regolamento su ricordato.

Di ciò si rende intesa cotesta delegazione per norma, ecc.

Milano, il 31 agosto 1835.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 70.) *Assegni d' alimentazione alle vedove d' individui aventi semplicemente diritto a provvigione.*

31 agosto 1835.

N.i 27670-4197 = 28405-4274. CIRCOLARE.

*L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
ed altri Uffici.*

L' imperiale regia camera aulica generale, in relazione al proprio decreto 30 maggio 1832, n.° 23290-1307 comunicato a cotest .... colla circolare 23 luglio detto anno, n.° 21506-1864, si compiacque con ossequiato dispaccio 17 ora scorso luglio, n.° 30163-1527 di partecipare che anche alle vedove d' individui aventi semplicemente diritto a provvigione abbia ad essere applicata la disposizione per la quale alle vedove d' impiegati con diritto

a pensione rendutisi defunti in corso di procedura e prive di sostanza sia accordato un sussidio di alimentazione dal giorno susseguente alla morte del loro marito e sino a quello in cui sia riconosciuto il loro diritto a pensione, commisurandolo secondo le circostanze ed il bisogno e secondo il minore od il maggior numero de' figli non ancora collocati in un terzo od in una metà del normale trattamento che loro competerebbe se esse ne fossero suscettive.

Ha però dichiarato la prefata imperiale regia camera aulica generale che per le vedove d'impiegati della mentovata inferior categoria la misura minima del sussidio di alimentazione sia di quattro carantani al giorno con la restrizione che quando la loro competenza normale di provvigione venisse ad esserne liquidata in minor somma, quest'ultima in tal caso sia messa in corso come alimentazione.

Tale superiore determinazione si reca a notizia di cotest .... per opportuna intelligenza e norma e perchè sia fatta conoscere alle autorità dipendenti per ciò che potesse rispettivamente risguardarle.

Milano, il 31 agosto 1835.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

NB. La stessa determinazione fu comunicata a tutti gli uffici camerali e di finanza colla circolare 19 agosto corrente anno, n.° 21532-2860 dell'imperiale regio magistrato camerale, e a tutte le prime istanze giudiziarie colla circolare 1.° ottobre corrente anno, n.° 12598 dell'imperiale regio tribunale d'appello.

(N.° 71.) *La pensione d' invalidità vien conservata a que' militari che passando ad impieghi civili percepiscono un soldo non eccedente il triplo della competenza d' invalido.*

10 settembre 1835.

N.° 30299-3245. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo a tutte le Autorità.

Da una recente comunicazione avuta da parte dell' imperiale regio comando generale militare lombardo-veneto lo scrivente governo è venuto in cognizione dell' esistenza di due decreti emanati dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra in data 24 ottobre e 21 novembre 1829, coi quali venne determinato che la pensione d' invalidità è conservata a quegl' individui militari che passando ad impieghi civili percepiscono un soldo non eccedente il triplo della loro competenza regolare quali reali invalidi.

Siccome potrebbe darsi il caso che una tale disposizione fosse per interessare alcuni degli impiegati dipendenti da cotesto ufficio o che vi potessero essere addetti, così la si fa conoscere al medesimo per l' opportuna sua norma ed intelligenza.

Milano, il 10 settembre 1835.

HARTIG.

(N.° 72.) *Richiamata l' attenzione del personale sanitario sull' osservanza delle istruzioni del 1818 sulle visite legali dei cadaveri.*

12 settembre 1835.

N.° 28221-3260. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra rapporto umiliato a S. M. I. R. dall' eccelsa cancelleria aulica unita relativamente all' obbligo dei medici e chirurghi di denunciare le ferite e le lesioni che fossero chiamati a curare, la stessa M. S. I. si è degnata con sovrana risoluzione del 5 p.° p.° agosto di approvare che siano richiamate alla memoria degl' individui di sanità le istruzioni state diramate nell' anno 1818 nel proposito degli esami legali cadaverici.

In esecuzione pertanto del dispaccio del suddetto aulico dicastero 11 detto agosto, n.° 21198-1565 si affretta il governo di far conoscere a cotesta imperiale regia delegazione la premessa sovrana risoluzione e la incarica di richiamare l'attenzione del personale sanitario da essa dipendente sulle istruzioni a stampa statele comunicate colla circolare 10 dicembre 1818, n.° 3322-166, e di vegliare sull'esatta osservanza delle relative prescrizioni.

Milano, il 12 settembre 1835.

HARTIG.

(N.° 73.) *L' anzianità comparativa degl' impiegati contabili deve calcolarsi dall' epoca della nomina e non da quella della prestata cauzione.*

17 settembre 1835.

N.° 23918-3848. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale ai dipendenti Uffici.

Essendo stato proposto il dubbio, se l'anzianità comparativa tra impiegati ai quali incumba la prestazione di una cauzione di servizio debba non altrimenti che riguardo agli altri impiegati non aventi simile obbligo essere determinata dall' epoca della nomina rispettiva, oppure da quella in cui abbiano prestata la detta cauzione, S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiatissimo decreto 10 corrente mese, n.° 9407 si è degnata di dichiarare che si debba continuare a calcolare, come si fece finora in Lombardia, l'anzianità comparativa anche degl'impiegati contabili obbligati a prestare cauzione dal giorno in cui fu presa la determinazione della nomina rispettiva.

Si comunica a cotesto ufficio il tenore dell' ossequiatissimo decreto di S. A. I. per intelligenza e norma.

Milano, il 17 settembre 1835.

MALGRANI.

(N.° 74.) *Trattamento degl' invalidi e semi-invalidi militari che vengono assunti in servizio civile.*

18 settembre 1835.

N.° 30910-3310. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali e Direzioni generali, all' imp. regio Tribunale d' appello ed alla Congregazione centrale.

Sopra rapporto dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra, S. M. I. R. A. in data 29 maggio prossimo scorso si è degnata di ordinare che di regola i posti di basso servizio presso le autorità civili sieno da conferirsi ad invalidi reali, e che i mezzi-invalidi riconosciuti regolarmente come tali non possano conseguire detti posti se non che in via di eccezione e quando non sia altrimenti fattibile. A tali individui poi non deriva, dietro le vigenti direttive, titolo a pensione o provvigione civile se non che dopo dieci anni di servizio civile.

Tale sovrana risoluzione stata partecipata dall' imperiale regia cancelleria aulica unita in data 15 agosto pross.° pass.°, n.° 21057-3485

si comunica a cotesto ufficio per opportuna sua norma ed intelligenza.

Milano, il 18 settembre 1835.

HARTIG.

NB. La stessa sovrana determinazione fu notificata a tutti gli uffici camerali e di finanza colla circolare 5 agosto corrente anno, n.° 20320-3198 dell' imperiale regio magistrato camerale.

(N.° 75.) *I diurni e le diarie godute da individui che non hanno il carattere di effettivi impiegati sono soggetti agli atti esecutivi. Conseguenze che ne derivano.*

19 settembre 1835.

N.° 30526-4568. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
ed altri Uffici.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 7 p.° p.° agosto si è degnata di dichiarare che i diurni e le diarie godute da persone che non hanno il carattere di effettivi

impiegati dello stato possono essere colpiti da sequestro e da esecuzione giudiziale. Ha però la M. S. contemporaneamente soggiunto che in generale e più particolarmente anche nei casi di tali sequestri ed esecuzioni sopra diurni o diarie converrà licenziare i diurnisti e le persone prese a servizio verso pagamento di diarie se abbiano dimostrato una disposizione leggiera ed un' inclinazione a contrar debiti.

Questa sovrana risoluzione si porta a notizia di cotest . . imperiale reg . . . . per conveniente sua norma.

Milano, il 19 settembre 1835.

HARTIG.

(N.° 76.) *Prescrizioni per gli aspiranti ad impieghi presso le ragionerie delle delegazioni provinciali.*

25 settembre 1835.

N.° 25766-3308. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

È pervenuto a cognizione del governo che non uniforme è presso le delegazioni provinciali il metodo seguito per gli esami ai quali vogliono essere sottoposti gl' individui che aspirano ad impieghi presso le ragionerie delle stesse delegazioni, e che anzi alcune di esse ammettono a simili impieghi come accessisti o cancellisti individui che mancano dell' estremo del subíto esame d' idoneità voluto imprescindibilmente dalla veneratissima sovrana risoluzione 7 agosto 1825 comunicata colla governativa circolare 21 settembre detto anno, n.° 30302-4626.

Onde ovviare a siffatto inconveniente ed introdurre una uniformità di metodo nell'esame di cui si tratta, ha trovato il governo di determinare quanto segue:

1.° Gl' individui che intendessero optare agli impieghi effettivi presso le ragionerie delle

delegazioni e congregazioni provinciali dovranno prima di sottoporsi all' esame voluto dall' anzidetta sovrana risoluzione dell' agosto 1825 giustificare di trovarsi già in servizio come impiegati stabili di una delegazione provinciale o commissaria distrettuale, e se si tratti di alunni d' ordine di avere compito il tirocinio semestrale di pratica giusta la governativa circolare 14 maggio 1835, n.° 14567-2247; così pure dovranno giustificare di avere con esito favorevole superati gli esami di ragioniere a termini delle prescrizioni in corso.

2.° Gli esami appositamente voluti per gl' impieghi di contabilità provinciale dovranno farsi a voce ed in iscritto e versare particolarmente sulle materie di amministrazione comunale e provinciale giusta l' articolo 53, § 4.° della sovrana patente 24 aprile 1815 sulla gestione dei patrimonj degli altri corpi tutelati, e finalmente sulle istruzioni in corso per le ragionerie provinciali e comunicate alle delegazioni colla governativa circolare 28 maggio 1830, n.° 12506-1841.

3.° Gli esami si terranno avanti alla delegazione della rispettiva provincia coll' intervento del ragioniere in capo, del relatore della congregazione provinciale e di quell' altro impiegato di concetto che il regio delegato provinciale troverà più opportuno di destinare.

4.° Riuscendo il candidato nell' esame, gli sarà dalla delegazione provinciale, dietro il voto della commissione, rilasciato un certificato che lo abiliti ad aspirare ai posti di contabilità provinciale.

La delegazione curerà che da qui innanzi nessun individuo entri come impiegato negli uffici della sua ragioneria se non avrà soddisfatto alle premesse prescrizioni.

Milano, il 25 settembre 1835.

HARTIG.

(N.° 77.) *Competenza nei casi di contravvenzione alla legge di contumacia, e giurisdizione sopra i soldati in permesso sino al loro richiamo.*

1.° ottobre 1835.

N.° 12593. CIRCOLARE.

L'imp. regio Tribunale d'appello generale alle imp. regie prime Istanze lombarde.

In esecuzione di aulico decreto 23 settembre p.° p.°, n.° 2795 del senato lombardo-veneto dell' imperiale regio supremo tribunale di giustizia, si comunica a cotesta prima istanza copia della circolare rilasciata dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra a tutti i comandi generali militari della provincia e confini del 12 luglio 1835, lettera *T*, *L* 88, onde le serva di notizia e rispettiva norma.

Milano, il 1.° ottobre 1835.

MAZZETTI, PRESIDENTE.

SILVA, *Consigliere aulico.*

N.° 2795.

Circolare 12 luglio 1835.

« Sopra umilissimo rapporto a S. M. rassegnato
» sulla rispettiva competenza nei casi di contrav-
» venzione alla legge di contumacia e sulla giu-
» risdizione sopra i soldati in permesso sino al loro
» richiamo (*bis zur Einberufung beurlaubte Militär-
» mannschaft*), S. M. con veneratissima sovrana ri-
» soluzione data da Schönbrunn 27 giugno 1835
» si è degnata di dichiarare quanto segue:
» Quanto riguarda la competenza nei casi di
» contravvenzione alla legge di contumacia, per
» l'avvenire in tutti i miei stati, tranne i confini
» militari, l'Ungheria e la Transilvania, si avrà
» per legge che i casi di cotale contravvenzione
» allora soltanto siano di competenza dei giudizj
» militari, riguardo a chiunque contravveniente
» quando è stato tirato il cordone sanitario stret-
» tissimo ed è pubblicato il giudizio statario, e
» che negli altri casi di contravvenzione alle sud-
» dette leggi la giurisdizione compete ai medesimi
» giudizj militari allora soltanto quando il con-
» travveniente appartiene allo stato militare, nè
» si trova in permesso sino al richiamo. Resterà
» d'altronde per questi stati in pieno vigore la
» disposizione portata dal § 13 della patente 31
» maggio 1805.
» Quanto riguarda la competenza sopra i soldati
» in permesso sino al loro richiamo, i medesimi
» per tutto il tempo e finchè dura il permesso
» andranno soggetti alla giurisdizione civile. »

Per copia conforme,

Sott. Ruberti.

(N.° 78.) *Procedimento in fatto di debiti contratti dai comuni nel regno lombardo-veneto.*

6 ottobre 1835.

N.° 31259-4677. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè si è con rispettato decreto 27 settembre p.° p.°, n.° 8236 degnata di comunicare a questo governo per opportuna sua notizia e direzione copia di altro decreto sotto la stessa data e numero diretto all'imperiale regio governo di Venezia intorno al procedimento in fatto di debiti contratti dai comuni nel regno lombardo-veneto e particolarmente in merito ai debiti per antiche prestazioni militari ed a quelli che erano a carico degli antichi estimi veneti.

Il tenore del predetto decreto vicereale è il seguente: « Essendo stata sottoposta a S. M. » la storia de' varj debiti contratti sia dai co- » muni di coteste provincie per prestazioni » militari della cessata epoca italiana, sia degli » antichi estimi, come pure della procedura » che erasi tenuta per estinguerli e della inge- » renza che vi avevano di quando in quando

» avuta i tribunali, la M. S. si è degnata,
» sopra rapporto dell'aulica cancelleria, di
» emanare la sovrana risoluzione 22 p.° p.°
» luglio, secondo la quale nessuna speciale
» disposizione fu trovata necessaria in propo-
» sito, tranne la stretta osservanza delle vi-
» genti prescrizioni per parte delle autorità
» politico-amministrative, ed un efficace im-
» pegno delle medesime nella tutela degl' in-
» teressi comunali.

» Per questo scopo e per secondare i de-
» sideri espressi dall'aulica cancelleria nell'ac-
» chiusa copia di nota, ov' è pure trascritta
» la citata sovrana risoluzione, io stimo op-
» portuno di qui rammentare per norma del
» governo le varie dichiarazioni auliche e mie
» intorno ai debiti enunciati.

» Questi possono in generale dividersi in
» due grandi categorie, 1.° quelli stati con-
» tratti dagli antichi estimi civico, territoriale
» e clericale; 2.° quelli derivanti da fazioni
» militari.

» Parlando dei debiti della prima classe,
» ossia sono pel combinato senso della legge
» italiana 5 gennajo 1813 e pel § 125 della
» costituzione di Lione da ritenersi per pro-
» vinciali ed a carico dello stato se tutti gli
» estimi di una provincia concorsero ad as-
» sumerli, e sono in vece da pagarsi a carico

» comunale col metodo di procedura por-
» tato dall' aulico dispaccio 1.° luglio 1830,
» n.° 22,070-920, se furono contratti da un
» estimo parziale. Deve però aversi sott' oc-
» chio prima di devenire a siffatto pagamento
» che il debito sia stato contratto nelle forme
» ordinarie di diritto civile, che sia interve-
» nuta l' approvazione dell' autorità tutoria,
» che consti della sussistenza e della liquidità
» del credito in concorso della rappresentanza
» comunale, che trattisi di un comune che
» abbia lo stesso perimetro e l'istessa consi-
» stenza amministrativa del corpo debitore.
» Egli è per questi soli debiti che può aver
» luogo il procedimento giudiziario, esperite
» prima le pratiche amministrative prescritte
» dal regolamento sovrano 11 gennajo 1828.
» Parlando dei debiti per fazioni militari,
» questi sono interamente sottratti alla cogni-
» zione de' tribunali per la disposizione del-
» l' art. II del precitato sovrano regolamento,
» e sono rimessi sotto ogni rapporto alla giu-
» risdizione dell' autorità politica.
» Pei debiti di tal natura concernenti le
» epoche 1813 e 1814 venne provveduto colle
» sovrane risoluzioni 22 agosto 1818, 22 gen-
» najo 1822 e 24 ottobre 1826.
» Per gli altri venne provveduto col § 14
» della sovrana patente 27 agosto 1820, e

» sebbene sembri che questo paragrafo lasci
» scoperti i comuni dal lato dei creditori in
» aspettazione della liquidazione per parte dello
» stato, non è però da darsi al medesimo una
» interpretazione troppo ampia, come ho di-
» chiarato co' miei decreti 12 maggio 1823,
» n.° 3350 e 28 giugno 1833, n.° 3059, do-
» vendosi provvedere che i creditori di tal
» sorta non siano pagati dai comuni se non
» in quanto siano stati liquidati e pagati i cre-
» diti da questi ultimi insinuati verso lo stato.

» Questo procedimento non è però appli-
» cabile ai debiti dell'erario verso gli estimi
» antichi provinciali, giacchè per quelli i cre-
» ditori debbono direttamente insinuarli alla
» commissione del debito pubblico per atten-
» derne il pagamento.

» Il governo scorgerà di leggieri che se-
» guendo esattamente queste istruzioni non è
» possibile che ne derivi un indebito danno
» ai comuni, nè che siano obbligati a pagare
» delle passività incompetenti, e che l'azione
» stessa de' tribunali potrà, ove occorra, es-
» sere contenuta nei limiti della relativa loro
» giurisdizione ogni qual volta si oppongano
» in giudizio secondo venne ordinato da S. M.
» le eccezioni d'incompetenza e gli altri ri-
» medj di legge, essendo tanto più da spe-
» rarsi questo felice risultamento dopo che la

» M. S. con sovrana risoluzione 27 maggio
» p. p. ordinò al senato supremo di giustizia
» di rimettere all'autorità amministrativa il
» marchese Maruzzi per le sue pretese verso
» la città di Treviso procedenti dalla cessione
» Buonadei. In ogni caso però in cui il go-
» verno si trovasse indeciso sull' applicazione
» di questi principj sia negli affari di Cone-
» gliano, sia in quelli di Treviso od altri,
» esso potrà invocare le superiori dichiara-
» zioni, che di mano in mano e secondo le
» rappresentate circostanze ed occorrenze gli
» verranno comunicate.

La delegazione vedrà in questa venerata disposizione vicereale tracciate le massime per contenere qualsiasi indebita escussione a carico dei comuni in dipendenza di passività delle enunciate due categorie.

In queste provincie lombarde assai più frequente è il caso in cui i comuni vengono impetiti per debiti della seconda classe, cioè per quelli procedenti da vetuste prestazioni militari. La delegazione dovrà ritenere per opportuna sua direzione e norma le premesse vicereali dichiarazioni e disporrà in modo che nessuna procedura giudiziaria possa essere incamminata a carico dei comuni per debiti della natura di cui sopra, senza che ne sia contemporaneamente reso informato il governo per quegli

(N.° 76.) *Prescrizioni per gli aspiranti ad impieghi presso le ragionerie delle delegazioni provinciali.*

25 settembre 1835.

N.° 25766-3308. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo

alle imp. regie Delegazioni provinciali.

È pervenuto a cognizione del governo che non uniforme è presso le delegazioni provinciali il metodo seguito per gli esami ai quali vogliono essere sottoposti gl' individui che aspirano ad impieghi presso le ragionerie delle stesse delegazioni, e che anzi alcune di esse ammettono a simili impieghi come accessisti o cancellisti individui che mancano dell' estremo del subíto esame d' idoneità voluto imprescindibilmente dalla veneratissima sovrana risoluzione 7 agosto 1825 comunicata colla governativa circolare 21 settembre detto anno, n.° 30302-4626.

Onde ovviare a siffatto inconveniente ed introdurre una uniformità di metodo nell'esame di cui si tratta, ha trovato il governo di determinare quanto segue :

1.° Gl' individui che intendessero optare agli impieghi effettivi presso le ragionerie delle

delegazioni e congregazioni provinciali dovranno prima di sottoporsi all'esame voluto dall' anzidetta sovrana risoluzione dell' agosto 1825 giustificare di trovarsi già in servizio come impiegati stabili di una delegazione provinciale o commissaria distrettuale, e se si tratti di alunni d' ordine di avere compito il tirocinio semestrale di pratica giusta la governativa circolare 14 maggio 1835, n.° 14567-2247; così pure dovranno giustificare di avere con esito favorevole superati gli esami di ragioniere a termini delle prescrizioni in corso.

2.° Gli esami appositamente voluti per gl' impieghi di contabilità provinciale dovranno farsi a voce ed in iscritto e versare particolarmente sulle materie di amministrazione comunale e provinciale giusta l' articolo 53, § 4.° della sovrana patente 24 aprile 1815 sulla gestione dei patrimonj degli altri corpi tutelati, e finalmente sulle istruzioni in corso per le ragionerie provinciali e comunicate alle delegazioni colla governativa circolare 28 maggio 1830, n.° 12506-1841.

3.° Gli esami si terranno avanti alla delegazione della rispettiva provincia coll' intervento del ragioniere in capo, del relatore della congregazione provinciale e di quell'altro impiegato di concetto che il regio delegato provinciale troverà più opportuno di destinare.

(N.° 80.) *Metodo da seguirsi nella compilazione dell' elenco dei cento primi estimati per la nomina dei consiglieri comunali.*

10 ottobre 1835.

N.° 29763-4462. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Dalle assunte informazioni è occorso al governo di rilevare che non uniforme, nè dappertutto regolare è il metodo seguito dalle regie delegazioni provinciali nella compilazione dell' elenco dei cento primi estimati per la nomina dei consiglieri comunali a termini del § 31 delle istruzioni 12 aprile 1816.

In alcune provincie si comprendono indebitamente nell' elenco anzidetto anche quei possessori che sono esclusi dal consiglio comunale per avere altra delle eccezioni contemplate dai §§ 37 e 38 delle ricordate istruzioni; in altre provincie e distretti poi non è osservato il disposto dal § 50, articolo 2.°, accordandosi ad un solo tra più fratelli o compossessori indivisi il diritto d' intervento al consiglio comunale, ovvero limitando ad un solo o pochi di essi l' inclusione nell' elenco

de' primi cento estimati a seconda che la quota d'estimo appartenente a ciascuno di questi compossessori raggiunga o no l'ultima partita compresa nell' elenco.

A togliere di mezzo queste arbitrarie divergenze, il governo trova di richiamare l'attenzione delle regie delegazioni all' esatta osservanza delle veglianti disposizioni in particolare pei seguenti due punti:

1.° L' elenco dei cento primi estimati da servire di base alla nomina dei consiglieri comunali non deve comprendere quei possessori che la legge (§§ 37 e 38 delle istruzioni suddette) ha esclusi dal far parte dei consigli. È quindi dovere degl' imperiali regj commissarj distrettuali di rettificare annualmente gli elenchi di ciascun comune avente consiglio con sottrarre dal numero dei cento primi estimati quelli che non possono essere nominati a consiglieri, e con sostituirvi quegli altri possessori che dopo di quelli contano una maggiore partita estimale.

2.° A termini del succitato § 50, articolo 2.°, quando l' estimo complessivo intestato a più fratelli o compossessori indivisi pareggi l' ultima partita compresa nell' elenco dei primi cento estimati, non può aversi riguardo alla circostanza che la parte aliquota appartenente a ciascuno di essi raggiunga o no il detto

limite, avendo tutti il diritto individuale di nomina. Bensì le autorità provinciali, alle quali è dal § 33 delle ripetute istruzioni demandata la sostituzione degl'individui che sortono annualmente dai consigli comunali sopra dupla dei consigli medesimi, possono e devono nella scelta aver di mira di non concentrare in poche ditte estimali l'intervento all'adunanza colla simultanea nomina di più compossessori intestati *pro indiviso*, ripartendo in vece questo intervento possibilmente sul maggior numero delle ditte inscritte nei registri censuarj, onde escludere qualsiasi soverchia ingerenza di una o determinate famiglie negli affari del comune e mettere l'esercizio del diritto di rappresentanza in possibile bilancia coll'interesse di tutti gli estimati.

Milano, il 10 ottobre 1835.

HARTIG.

(N.° 81.) *È permesso ai vetturali stranieri che arrivano con viaggiatori in un paese della monarchia di prendere altri viaggiatori per condurli altrove.*

12 ottobre 1835.

N.° 33043-3509. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
ed all' imp. regia Direz. gen. della polizia.

L' imperiale regia cancelleria aulica unita ebbe ad essere informata che in qualche luogo della monarchia ai vetturali stranieri che vi arrivano con viaggiatori viene impedito di riceverne di nuovi per l' ulteriore loro trasporto, o si accorda loro all' uopo un tempo limitato.

Osservando pertanto che tali restrizioni sono in opposizione allo spirito delle veglianti discipline e pregiudicevoli altresì al comodo pubblico, la stessa cancelleria aulica con rispettato dispaccio 10 settembre pross.° pass.°, n.° 23438-3827 si è degnata ordinare che, qualora sussistessero in queste provincie, debbano farsi cessare, dovendo essere permesso a qualunque vetturale straniero munito di regolare

licenza che arrivi con viaggiatori in un paese dello stato di noleggiare e prendere altri viaggiatori per condurli altrove.

Si comunica tale superiore determinazione a cotesta imperiale regia delegazione provinciale perchè dia le disposizioni che potessero occorrere, acciocchè essa sorta il pieno suo effetto.

Milano, il 12 ottobre 1835.

HARTIG.

(N.° 82.) *Perdita della medaglia del valore in caso di condanna al duro carcere.*

12 ottobre 1835.

N.° 34325-3645. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. con sovrana risoluzione 20 prossimo passato luglio si è degnata di ordinare che la perdita della medaglia del valore, come pure del *beneficio d' invalidità* per tutti gl' individui che trovansi al tempo della condanna

sotto giurisdizione civile sia soltanto congiunta alla condanna al duro carcere; e che quando trattasi di condanna al carcere semplice debba aver luogo la privazione dei distintivi soltanto durante il tempo della pena.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per sua notizia e norma.

Milano, il 12 ottobre 1835.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

NB. Tale sovrana risoluzione fu pure comunicata dall' imperiale regio magistrato camerale colla circolare 13 novembre anno corrente, n.° 28250-4661 agli uffici da esso dipendenti, e dall' imperiale regio tribunale d' appello colla circolare 1.° ottobre anno corrente, n.° 12597 a tutte le prime istanze giudiziarie.

(N.° 83.) *Viene dichiarato non esservi bisogno di un termine preclusivo per la presentazione dei ricorsi degl' impiegati destituiti dall' impiego.*

13 ottobre 1835.

N.° 26013-4244. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale a tutti gli Uffici dipendenti.

Sopra domanda stata rispettosamente umiliata a S. M. I. R. A. dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita, quale termine sia da accordarsi ad un impiegato destituito dall' impiego per la presentazione del ricorso, è stata abbassata in data del 7 agosto a. c. la seguente sovrana risoluzione:

« La rappresentanza contro le dimissioni » dal servizio state pronunziate nella forma » regolare non avendo alcun *effetto sospensivo*, » si toglie quindi il bisogno della fissazione » d' un *termine preclusivo* per la loro presen- » tazione alle autorità superiori, la quale re- » sta in ogni epoca in facoltà degl' individui » che si trovano in tale circostanza. »

Tanto si rende noto a cotesto ufficio per opportuna sua intelligenza e degli uffici che da esso fossero dipendenti.

Milano, il 13 ottobre 1835.

G. B. MALGRANI.

(N.° 84.) *Disposizioni auliche intorno alla ripetizione degli esami per parte degli scolari ginnasiali.*

14 ottobre 1835.

N.° 34328–5187. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Intorno alle disposizioni recate dalla veneratissima sovrana risoluzione stata a lei comunicata con dispaccio 18 agosto 1834, n.° 26609–4032 relativamente alla ripetizione degli esami per parte degli scolari del corso ginnasiale vennero proposti i seguenti quesiti:

« 1.° Se in qualunque caso e per qualun-
» que numero di classificazioni scadenti possa
» ripetersi l' esame, e sè come ne' licei lo di-
» vietino le terze classi e le molte seconde,
» e se come ne' licei non possa ripetersi l' e-
» same che una sola volta.

» 2.° Se la ripetizione degli esami già sin
» d' ora concessa dai veglianti regolamenti agli
» studenti ginnasiali accolti ne' collegi o nelle
» case d'educazione e seminarj, ma concessa
» indipendentemente dall' esposizione e dalla
» prova d'un impedimento riconosciuto valido,

» debba essere d' ora innanzi limitata a quei
» soli convittori che potranno addurre o pro-
» vare il valido impedimento, oppure se per
» tali convittori rimangono ferme le prescri-
» zioni speciali per essi già vigenti. »

Essendosi dal governo subordinati i quesiti medesimi all' imperiale regia commissione aulica degli studj, ha ora con dispaccio 19 settembre scorso, n.° 4687-520 comunicate le seguenti disposizioni:

« 1.ª La disposizione contenuta nell' istru-
» zione pei vicedirettori di Vienna dell' anno
» 1809, capo IV, § 7, e che per la suaccen-
» nata risoluzione sovrana 7 marzo 1834 deve
» servire di norma generale invariabile per
» tutti gli stabilimenti di pubblica istruzione,
» è applicabile anche ai ginnasj. Siccome però
» l' impedimento ivi indicato dovrebbe veri-
» ficarsi ben di rado, così può anche darsi
» ben di rado il caso d'una ripetizione d' e-
» same. Del resto s' intende di per sè che,
» verificandosi un tale impedimento, può ac-
» cordarsi la ripetizione dell' esame soltanto
» allora che lo scolare non nell' istruzione re-
» ligiosa e nel latino, ma in un oggetto se-
» condario ha riportato una terza classe, e la
» prima in tutti gli altri oggetti, non esclu-
» dendo poi la ripetizione dell' esame nemme-
» no diverse seconde classi, qualora lo scolare

» oltre di esse non abbia riportato una terza
» classe anche in un oggetto secondario. Se
» però uno scolare ha riportato nel primo o
» nel secondo semestre della seconda classe
» d' umanità una terza classe in qualche og-
» getto, e non ha conseguito almeno la prima
» in religione, non può concedersi la ripeti-
» zione dell' esame quand' anche lo scolare
» possa dimostrare un valido impedimento,
» ma si deve assolutamente ripetere l' anno
» scolastico. Finalmente, come nei licei, non
» può ripetersi l'esame che una sola volta.

» 2.ª Mediante la summentovata veneratis-
» sima sovrana risoluzione 7 marzo 1834 non
» è derogato alle speciali norme vigenti sulla
» riparazione delle classi per parte dei con-
» vittori, ed in generale di quegli studenti
» che godono stipendj e posti gratuiti. »

Ella comunicherà le surriferite dichiarazioni ai rispettivi istituti ginnasiali di cotesta provincia in aggiunta alla succennata veneratissima sovrana risoluzione, perchè anche di queste sia curata l'esatta osservanza.

Milano, il 14 ottobre 1835.

HARTIG.

(N.° 85.) *Uniforme accordato ai maestri comunali.*

17 ottobre 1835.

N.° 33254-5049. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Essendo stato promosso il dubbio, se ai maestri delle scuole comunali competa l' uniforme, si è degnata S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè di significare con ossequiato dispaccio 28 settembre prossimo, n.° $\frac{9754}{V.I.}$ che l' aulica commissione degli studj rispose affermativamente, riportandosi alla sovrana risoluzione 14 dicembre 1814, che accorda tale diritto espressamente anche ai maestri delle scuole triviali senza stabilire alcuna distinzione fra i maestri comunali e gli altri.

La prelodata A. S. I. R. ha quindi soggiunto che dovrà permettersi ai maestri comunali, ove lo vogliano, di vestire l' uniforme senza alcun obbligo.

Ciò le si partecipa per opportuna sua intelligenza e norma, rammentando che per le classi del personale dirigente ed insegnante delle scuole elementari rimane provveduto mediante le disposizioni recate dall' aulico decreto

10 ottobre 1820, n.° 40950-2576, che dal governo le vennero comunicate con dispaccio 18 novembre detto anno, n.° 29923-4384, e che per le vigenti normali la divisa del personale della pubblica istruzione debb' essere di color verde scuro come è stabilito per tutti gli altri impiegati, e la goletta e le mostre di color *bruno carmelitano.*

Milano, il 17 ottobre 1835.

HARTIG.

(N.° 86.) *Applicazione della tassa del 5 $\frac{1}{4}$ per* 100 *sulle pensioni degl' impiegati e delle loro vedove e figli.*

19 ottobre 1835.

N.° 35017-3749. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In punto all' applicazione della tassa del 5 $\frac{1}{4}$ per 100 imposta sulle pensioni assegnate agl' impiegati ed alle loro vedove e figli, S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè, dietro i concerti presi coll' imperiale regia camera

aulica generale, si è degnata coll' ossequiatissimo dispaccio 24 settembre p.° p.°, n.° $\frac{9753}{V.K.}$ di determinare che ove si tratta di accordare delle pensioni colle normali austriache, debbano le pensioni sottostare al pagamento della tassa del 5 $\frac{1}{4}$ per 100 prelevabile dall' importo totale della relativa pensione per una sola volta tanto e senza riguardo se la pensione fosse stata accordata da S. M., dalla sullodata A. S. I. R., dagli aulici dicasteri e da un' autorità provinciale, e che tutte quelle pensioni che vengono o fossero state assegnate colle norme italiche debbano rimanere esenti dalla tassa medesima come non contemplate dai relativi regolamenti.

Tanto il governo deduce a notizia di cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua intelligenza e norma.

Milano, il 19 ottobre 1835.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

NB. Questa medesima determinazione fu notificata dall' imperiale regio magistrato camerale agli uffici da esso dipendenti colla circolare 9 ottobre anno corrente, n.° 24916-4925.

(N.° 87.) *Le fedi di nascita per solo uso dell'ufficio del ruolo di popolazione sono esenti dal bollo.*

20 ottobre 1835.

N.° 33815-3595. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra una domanda spiegata dall'ufficio del ruolo di popolazione in Milano, non che dalla congregazione municipale perchè sia seguita da tutti i parrochi la pratica di rilasciare le fedi di nascita al suddetto ufficio occorrenti in carta non bollata, il governo, previ i concerti stati presi coll' imperiale regio magistrato camerale, involvendo la domanda medesima un oggetto di finanza, hà trovato di determinare che le fedi di nascita richieste dal ridetto ufficio del ruolo di popolazione ai capi di famiglia dovendo unicamente servire per di lui uso interno e per oggetti di pubblico servizio attenenti al proprio istituto, siano rilasciate dai parrochi sopra carta senza bollo, salva la dichiarazione da scriversi di seguito nelle fedi medesime, che cioè debbono servire unicamente per l' ufficio del ruolo di popolazione, a tenore del relativo ordine, del

quale a scanso d' ogni abuso dovrà citarsi la data ed il numero. Tanto si partecipa per intelligenza e norma di cotesta imperiale regia delegazione provinciale, che darà conformi disposizioni.

Milano, il 20 ottobre 1835.

HARTIG.

(N.° 88.) *Convenzione tra l' imperiale regia corte e quelle di Dresda e di Berlino per la reciproca assistenza dei rispettivi sudditi bisognosi di soccorso.*

20 ottobre 1835.

N.° 34527-2960. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Col dispaccio 29 ottobre 1833, n.° 34643-1923 si fecero conoscere a cotesta imperiale regia delegazione provinciale le cose concordate fra le corti di Vienna e Monaco per la reciproca assistenza de' sudditi rispettivi che fossero in circostanza d' invocare i soccorsi della pubblica beneficenza agli stati bavari od

austriaci. Ora il governo, dietro comunicazione 23 p.° p.° mese, n.° 24790-1844 dell'imperiale regia cancelleria aulica unita, trasmette a cotesta magistratura per opportuna intelligenza e norma l'annessa copia di decreto emesso dalla sullodata cancelleria unita, da cui si rilevano gli appuntamenti stabiliti per lo stesso argomento e sopra basi eguali dall'imperiale regia corte con quelle di Dresda e di Berlino.

Milano, il 20 ottobre 1835.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

N.° 24790-1884.

Copia di decreto dell'imperiale regia Cancelleria aulica unita diretto a tutti i Governi tedeschi in data 23 *settembre* 1835.

In seguito di sovrano assenso per parte di S. M. 15 maggio corrente anno l'imperiale regia cancelleria intima di corte e stato essendo entrata in trattativa coi governi di Prussia e Sassonia per conchiudere una convenzione sulla base di quella stipulata colla Baviera e partecipata al governo col decreto della cancelleria aulica 11 ottobre 1833,

n,° 24458 in punto al reciproco trattamento gratuito dei sudditi rispettivi poveri ammalati e sopraffatti da disgrazie, la predetta cancelleria intima ecc. con suo foglio del 16 andante ne ha quì partecipato il risultamento, a tenore del quale il regio governo sassone annuì pienamente alla proposizione in discorso, per cui si è col medesimo devenuto alla seguente convenzione reciprocamente scambiata:

I. Le spese di cura e trattamento di consimili individui appartenenti all'uno od all'altro dei due stati, soggiacendo essi a qualche infermità o sventura, verranno sostenute in generale dalle casse di pubblica beneficenza o comunali di quel luogo in cui soggiacquero al disastro, senza che se ne possa riclamare il rimborso.

Cadaun governo darà inoltre tutte le opportune disposizioni che valgano in sì fatti casi a soddisfare i doveri dell'umanità e filantropia, ed a prevenire qualunque ritardo nell'adempirli.

II. Come che però quest'obbligo rimane ancor sempre sussidiario, così l'occorsa spesa dovrà rimborsarsi in equa misura quando o il rispettivo viaggiatore è in grado di soddisfare ad un tale rimborso col proprio patrimonio, oppure quando sono in situazione di effettuarlo le persone che a senso delle massime di diritto privato sono obbligate al mantenimento o soccorrimento delle medesime, cioè i loro ascendenti e discendenti o i rispettivi conjugi, ciò che all'evento dee verificarsi d'ufficio coll'organo delle autorità della loro patria.

In quanto al regio governo prussiano mediante ordinanza ministeriale è già stato fino dal mese di aprile 1827 prescritto a tutti i governi delle provincie per massima che riguardo al trattamento

d'individui bisognosi stranieri caduti infermi non si possa nè dalle casse provinciali, nè dalle comunali della monarchia prussiana proporre una rifusione da farsi dalle autorità straniere delle spese incontrate dal loro rispettivo fondo; là dove però anche nel caso opposto devesi rigettare qualunque dimanda di relativo rimborso dai fondi dello stato o comunali.

Lo scopo di una convenzione nel rapporto in discorso viene in conseguenza a raggiungersi qualora le autorità austriache rispetto ai sudditi prussiani si comportino in consimili casi in modo uguale, ciò che dovrà quind' innanzi aver luogo. Soggiunse nel resto il prussiano ministero che nei casi nei quali l'autorità austriaca trovasse la cosa d'indole tale da procurarsi nelle vie giudiziali il rimborso di tali spese o sul patrimonio dell' individuo medesimo, o su quello delle persone o parenti che per legge vi fossero per avventura obbligati, le autorità prussiane fidando in un' uguale officiosità per parte delle autorità austriache nei casi consimili saranno ben disposte, sopra relativo reclamo, a raccogliere quelle informazioni e comunicarle che potessero dalle proprie autorità a tal uopo verificarsi.

Cotesto governo viene incaricato di regolarsi nei casi eventuali in discorso giusta le disposizioni contenute nel presente decreto state combinate coi regj governi dei regni di Prussia e Sassonia.

(N.° 89.) *Le norme di sostituzione contenute nella governativa circolare 7 giugno 1828 sono applicabili anche agl' impiegati, ai quiescenti ed ai pensionati dei comuni e dei pubblici fondi.*

29 ottobre 1835.

N.° 35905-5368. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In forza di rispettato dispaccio 14 cadente ottobre, n.° 27128-2812 dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita si previene codesta imperiale regia delegazione provinciale per sua direzione e per l' ulteriore regolare diramazione che le norme sovrane di sostituzione contenute nella governativa circolare 7 giugno 1828, n.° $\frac{3331}{P.}$ sono applicabili ben anco agl' impiegati, ai quiescenti ed ai pensionati dei comuni e dei pubblici fondi, come lo erano le norme anteriori del 1812, che con quelle del suddetto anno 1828 sono state derogate.

Milano, il 29 ottobre 1835.

HARTIG.

(N.° 90.) *Sono dichiarate ammissibili dalla cassa dell' imperiale regio monte lombardo-veneto le procure date in altri paesi della monarchia austriaca quando siano autenticate dall' autorità del paese donde provengono.*

6 novembre 1835.

N.° 27538-4216. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale a tutti gli Uffici dipendenti.

Un caso speciale ha dato occasione ad elevare il dubbio, se dalla cassa dell' imperiale regio monte lombardo-veneto avessero ad ammettersi come valide le procure date da paesi o provincie formanti parte della monarchia austriaca, ma dipendenti da altro governo; quando tali procure fossero autenticate dall' autorità del paese donde provengono, ovvero se per la loro validità occorra anche l' autenticazione della presidenza governativa del paese medesimo e quella della presidenza governativa del luogo ove è situata la cassa che deve effettuare il pagamento alle mani del procuratore.

A scioglimento di un tal dubbio S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè si è degnata di

dichiarante con rispettato suo dispaccio 13 luglio 1833, n.° 7093 che la legalizzazione delle firme delle autorità amministrative e giudiziarie da parte della presidenza del rispettivo governo, entro il di cui territorio giurisdizionale esse si trovano, è soltanto allora necessaria quando i rispettivi documenti rilasciati dalle medesime debbano essere prodotti alle autorità estere, ma non così quando debbano essere prodotti alle autorità interne; osservando che le firme dei capitanati di circolo e dei rispettivi tribunali provinciali o collegiali, nella monarchia austriaca, ancorchè non fossero conosciute dal taluno degl' impiegati, sono sempre accompagnate dal suggello del rispettivo ufficio, e devono quindi valere per comprovare l'autenticità dell' atto stesso senza ulteriore comprovazione delle firme medesime. Ha però soggiunto la stessa A. S. I. che in caso di qualche sospetto non resta tolta la facoltà d'invocare le superiori spiegazioni sul dubbio che fosse insorto intorno all'autenticità de' documenti che pervenissero dalle autorità costituite nelle altre provincie della monarchia, potendo anche a tal uopo servire di qualche norma l'almanacco ufficiale che annualmente viene diramato per uso de'diversi pubblici uffici.

Avendo ora la prelodata A. S. I. ordinato con osequiato decreto 30 ottobre prossimo

passato, n.° $\frac{11027}{V.X}$ che le istruzioni portate dalla surriferita dichiarazione abbiano ad estendersi alle altre casse erariali della Lombardia, questo imperiale regio magistrato camerale si fa quindi a parteciparne il tenore a cotesta . . . . onde passi a darne corrispondente comunicazione alla cassa da essa dipendente per di lei intelligenza e norma di contegno all'evenienza de' casi analoghi.

Milano, il 6 novembre 1835.

G. B. MALGRANI.

(N.° 91.) *Schiarimenti sull' applicazione della tariffa annessa al regolamento sulle strade comunali 31 maggio 1833.*

8 novembre 1835.

N.° 36693-5489. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Da alcuna delle delegazioni provinciali sono stati proposti i seguenti quesiti in merito all' applicazione della tariffa annessa al regolamento sulle strade comunali 31 maggio 1833.

1.° Se nel caso in cui, stante la mancanza d'idonei periti residenti in luogo, debbansi scegliere per la collaudazione delle strade comunali dei periti domiciliati in altri distretti posti talvolta a considerevole distanza, se abbiano questi ultimi diritto al bonifico delle spese di trasferta e di quelle del ritorno, e così pure se loro competano diete pei giorni di riposo durante l'operazione in causa d'intemperie o di giornate festive.

2.° Se avendo il regolamento (articolo 52) determinato che al perito collaudatore si paghino lire 3 austriache per ciascun atto o processo verbale relativo alle strade, abbia un tal compenso a ripetersi ove occorra, oltre l'operazione del collaudo, anche la misurazione della ghiaja, l'assegno di nuove cave, ecc.

3.° Se, occorrendo di ripetere la visita dell'ingegnere collaudatore per difetti rilevati all'epoca della collaudazione generale del distretto, abbiano a corrispondersi al perito le competenze stabilite dall'articolo 52 del regolamento, ovvero quelle portate dalla tariffa n.° XV che correda l'articolo 51.

Intorno al 1.° quesito S. A. I. R. *il* serenissimo arciduca vicerè si è degnata mediante rispettato decreto 28 ottobre p.° p.°, n.° 10939 di emettere a schiarimento ed ampliazione dell'articolo 52 del citato regolamento la seguente dichiarazione:

« Nel caso in cui il perito chiamato alla
» collaudazione annuale delle strade comunali
» di un distretto abbia l'ordinario domicilio
» ad una distanza maggiore di 10 miglia dalla
» giurisdizione del distretto medesimo, misu-
» rata questa distanza dal comune più vicino,
» si fa luogo a compensare al perito stesso le
» spese di viaggio per una sola andata e ritorno
» in ragione di centesimi 88 per ogni mi-
» glio, e si fa pur luogo al pagamento della
» dieta di lire 9 giusta l'allegato n.° XV del
» regolamento. Del resto è escluso qualsiasi pa-
» gamento di dieta per le contingibili giornate
» di riposo durante l'operazione, sia a causa
» di giorni festivi o d'intemperie, sia per
» qualunque altro motivo; così pure è escluso
» il compenso di qualsiasi altra spesa di tras-
» ferta per viaggi intermedj o lungo le strade
» traversali, essendosi a tutti questi elementi
» di spesa avuto il conveniente riguardo nella
» fissazione dei correspettivi stabiliti dall' ar-
» ticolo 52 del regolamento. »

Ha poi soggiunto l'A. S. I. doversi raccomandare alle regie delegazioni provinciali che si eviti possibilmente a risparmio di spese comunali di nominare per la collaudazione periti residenti fuori del distretto ove sono poste le strade da collaudarsi, avendo sempre un riguardo di preferenza a quelli che si

trovassero domiciliati in luogo ed ai quali non potesse ricusarsi una sufficiente capacità nella loro professione.

Rispetto al 2.° quesito non è dubbio per la letterale disposizione dell'articolo 52 del regolamento che il compenso di lire 3 assegnato per ogni processo verbale compilato all'atto della collaudazione delle strade comunali deve ripetersi se, oltre il processo verbale di collaudo, altro se ne redige per la misurazione e ricognizione delle ghiaje a tenore dell'articolo 41, e dell'allegato n.° XIV. Così pure ad altro eguale compenso di lire 3 ha diritto il perito se contemporaneamente alla visita di collaudo occorra di erigere un processo verbale separato per l'assegno di una nuova cava da cui l'appaltatore abbia ad estrarre la ghiaja.

Quanto finalmente al 3.° quesito il governo deve richiamare la circolare già in proposito diramata sotto la data 31 agosto p.° p.°, n.° 21560-3274, per la quale nel caso di dover ripetere la visita di collaudo per difetti riconosciuti a carico dell'appaltatore a termini dell'articolo 47 del regolamento si applica per le competenze del perito la tariffa allegato n.° XV annessa all'articolo 52 del regolamento suddetto.

Nel comunicare le presenti dichiarazioni s'incarica la delegazione provinciale ad attenersi alle medesime nei contingibili casi.

Milano, l'8 novembre 1835.

HARTIG.

(N.° 92.) *La facoltà di vestire l'uniforme è concessa agli impiegati municipali soltanto dei capiluoghi delle provincie.*

9 novembre 1835.

N.° 37004-5539. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè si è degnata mediante rispettato decreto 28 settembre p.° p.°, n.° 9754 di partecipare al governo, doversi giusta una recente dichiarazione dell' eccelsa aulica cancelleria unita aver presente per gl' impiegati comunali non appartenenti all' istruzione pubblica che secondo le prescrizioni contenute nell' aulico decreto 18 maggio 1818, n.° 17560 venne soltanto accordata la facoltà di vestire l' uniforme alle congregazioni municipali dei capiluoghi delle provincie, ma che una tale concessione non fu estesa agl' impiegati municipali delle altre città e degli altri paesi.

Tanto si comunica a cotesta delegazione provinciale per conveniente sua norma e successiva partecipazione in aggiunta alle precedenti comunicazioni.

Rispetto al personale dei comuni addetto alla pubblica istruzione si ricorda la circolare 17 ottobre p.° p.°, n.° 33254-5049.

Milano, il 9 novembre 1835.

HARTIG.

(N.° 93.) *Le norme sul sequestro e sull' esecuzione sopra gli appuntamenti, diete ed indennità di viaggio non sono applicabili a consimili crediti dei chirurghi od altri periti adoperati in affari penali.*

12 novembre 1835.

N.° 14373. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imp. regie prime Istanze giudiziarie lombarde.

S. M. dietro sovrana veneratissima risoluzione 3 giugno anno corrente si è degnata di decidere che le vigenti norme sul sequestro e sull' esecuzione sopra gli appuntamenti, diete, ed indennità di viaggio dei pubblici impiegati e diurnisti non sono applicabili a consimili crediti dei chirurghi privati od altri periti adoperati in affari penali.

Tanto si reca a notizia di tutte le imperiali regie prime istanze giudiziarie in eseguimento dell' aulico rispettato decreto 3 novembre 1835, n.° 2640.

Milano, il 12 novembre 1835.

MAZZETTI, Presidente.

Rotner, *Consigliere.*

(N.° 94.) *Permessi per l'introduzione delle merci di ferro e di acciajo di proibito commercio.*

14 novembre 1835.

N.° 37772-4105. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Essendo stato promosso il quesito, se sia stata soppressa quella disposizione del decreto aulico 9 aprile 1817, n.° 16714-1930, *in virtù della quale viene riconosciuta ossia limitata alle concessioni degli aulici dicasteri l' importazione delle merci di acciajo e di ferro escluse dal commercio*, l' imperiale regia camera aulica ha stimato di significare al governo che quella

disposizione è tenuta ancora in vigore, ma che però si è creduto opportuno di revocare siffatta restrizione e permettere che le concessioni o siano licenze per queste importazioni possano rilasciarsi o dalle autorità provinciali politiche, o dalle camerali secondo le loro attribuzioni del pari che le licenze per l'importazione di tutte le altre merci poste fuori di commercio.

Ma per ciò che concerne al minerale di ferro ed al ferro crudo, la cui esportazione è vietata, rimane ancora ulteriormente in vigore per questi articoli la restrizione suaccennata, e per esportarli è d'uopo di volta in volta invocare la licenza dell'imperiale regia camera aulica generale, come può aver luogo l'uscita ossia l'esportazione di tutti gli altri articoli soggetti a divieto soltanto con assenso della sullodata aulica superiorità.

Il tenore delle premesse determinazioni comunicate al governo dall'imperiale regia camera aulica generale mediante ossequiato dispaccio 28 ottobre ult.° p.°, n.° 45537-1417 servirà di regola a cotesta imperiale regia delegazione provinciale senza però far luogo ad una relativa pubblicazione.

Milano, il 14 novembre 1835.

HARTIG.

NB. Una circolare del medesimo tenore fu diramata alle intendenze provinciali di finanza dall'imperiale regio magistrato camerale sotto il n.° 28249-5579 del 26 novembre anno corrente.

(N.° 95.) *Modo di procedere alla consegna della medaglia dell' onor civile nel caso di morte del graziato.*

16 novembre 1835.

N.° 38156-5713. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, alle Direzioni ed altri Uffici dipendenti dal Governo.

Proposto rispettosamente a S. M. I. e R. il quesito sul modo di procedere nel caso di sovrana concessione della medaglia dell' onor civile, laddove il graziato premuora alla consegna di tale distintivo, piacque alla M. S. prelodata di determinare con sovrana risoluzione 25 del mese decorso che ove la sovrana risoluzione di conferimento sia di data anteriore alla morte del graziato, la medaglia debba consegnarsi ai di lui eredi; e che pel caso ove la morte del graziato sia anteriore alla data della relativa sovrana risoluzione debba retrocedersi la medaglia.

Tale sovrana determinazione si reca a notizia di cotesto ufficio per propria norma e perchè ne renda intesi tutti gl' impiegati da esso dipendenti in obbedienza alle prescrizioni

portate dal dispaccio 8 ottobre prossimo passato, n.° 26166-1690 dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita.

Milano, il 16 novembre 1835.

HARTIG.

(N.° 96.) *Tasse da percepirsi dai tribunali e dalle preture foresi pel rilascio dell' estratto dei depositi.*

19 novembre 1835.

N.° 14550. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imp. regie prime Istanze giudiziarie lombarde.

DECRETO.

Essendosi osservato che presso i tribunali e le preture foresi di questo regno non si procede con uniformità riguardo alla percezione delle tasse pel rilascio dell' estratto dei depositi, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia ha significato, mediante aulico venerato decreto 10 novembre corrente, n.° 1949, d'avere di concerto

coi senati del supremo tribunale di giustizia residente in Vienna e coll' imperiale regia camera aulica generale, dietro le norme vigenti nelle provincie tedesche, cioè del § 21 della istruzione unita al decreto aulico 7 giugno 1811, n.° 948 e del decreto aulico 17 gennajo 1794, n.° 149 della collezione autentica delle leggi giudiziarie, determinato che, oltre la carta bollata per la copia, siano da pagarsi presso i tribunali civili per ogni facciata di scritturazione (in cui sarà da evitarsi ogni soverchia prolissità in aggravio delle parti) centesimi 75, ed altri cent. 75 per la vidimazione dei commissarj de' depositi, e presso le preture foresi solo centesimi 75 per ogni suddetta facciata, senza alcuna tassa per la vidimazione d' ufficio, ritenuta tale tassa a beneficio degl' impiegati risponsabili per la custodia dei depositi, come egli è il caso riguardo a quella di numerazione.

Tanto si comunica a tutte le imperiali regie prime istanze giudiziarie lombarde per opportuna loro norma e corrispondente osservanza.

Milano, il 19 novembre 1835.

MAZZETTI, Presidente.

Lamperti, *Consigliere.*

1.° Se nel caso in cui, stante la mancanza d'idonei periti residenti in luogo, debbansi scegliere per la collaudazione delle strade comunali dei periti domiciliati in altri distretti posti talvolta a considerevole distanza, se abbiano questi ultimi diritto al bonifico delle spese di trasferta e di quelle del ritorno, e così pure se loro competano diete pei giorni di riposo durante l'operazione in causa d'intemperie o di giornate festive.

2.° Se avendo il regolamento (articolo 52) determinato che al perito collaudatore si paghino lire 3 austriache per ciascun atto o processo verbale relativo alle strade, abbia un tal compenso a ripetersi ove occorra, oltre l'operazione del collaudo, anche la misurazione della ghiaja, l'assegno di nuove cave, ecc.

3.° Se, occorrendo di ripetere la visita dell'ingegnere collaudatore per difetti rilevati all'epoca della collaudazione generale del distretto, abbiano a corrispondersi al perito le competenze stabilite dall'articolo 52 del regolamento, ovvero quelle portate dalla tariffa n.° XV che correda l'articolo 51.

Intorno al 1.° quesito S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè si è degnata mediante rispettato decreto 28 ottobre p.° p.°, n.° 10939 di emettere a schiarimento ed ampliazione dell'articolo 52 del citato regolamento la seguente dichiarazione:

(N.º 98.) *Metodo da seguirsi per la scelta dei consiglieri comunali nei comuni composti di più frazioni.*

1.º dicembre 1835.

N.º 39920-5950. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
ed altre Autorità.

Sono state dall' imperiale regio governo di Venezia invocate le superiori determinazioni intorno al metodo da seguirsi per la scelta dei consiglieri comunali in quei comuni che sono composti di più frazioni, e ciò nella vista di dare a ciascuna frazione un numero di rappresentanti nel consiglio che corrisponda alla sua forza estimale.

S. A. I. però il serenissimo arciduca vicerè, presi gli opportuni concerti coll' imperiale regia cancelleria aulica riunita, si è degnata con rispettato decreto 23 novembre pross. passato, n.º 12003 di convenire nel voto espresso dal governo scrivente che il regolamento annesso alla governativa notificazione 12 aprile 1816 non abbisogna in questo particolare di alcuna modificazione e bastare che sia chiamata l'attenzione delle congregazioni provinciali sul

modo più conveniente di esercitare le attribuzioni loro demandate dal § 33 del citato regolamento per la sostituzione annuale dei consiglieri sopra la dupla compilata dai consigli comunali. Soggiunse a questo proposito la lodata A. S. che gli osservati inconvenienti intorno alla preponderanza di una frazione in confronto dell' altra nei consigli comunali saranno, senz' alterare le vigenti leggi, tolti di mezzo ogni qual volta siano presi i cento maggiori estimati di cui parla il § 31 sull' estimo complessivo del comune, e nel rimpiazzo dei membri che sortono annualmente abbiano cura le congregazioni provinciali rispettive di dare possibilmente a tutte le frazioni componenti il comune un numero sufficiente di rappresentanti nel consiglio.

Questa superiore determinazione si partecipa alle imperiali regie delegazioni provinciali in aggiunta all' altra governativa circolare 10 ottobre p.° p.°, n.° 29763-4462 per conveniente loro norma nelle annuali operazioni ad esse demandate dal succitato articolo di legge, al qual effetto gioverà che in quei comuni conflati da più frazioni i commissarj distrettuali nel trasmettere le duple per la rinnovazione del terzo dei consiglieri medesimi indichino in fianco a ciascun individuo proposto s' egli appartenga ad una od altra frazione, ovvero possegga in diverse di esse frazioni.

Milano, il 1.° dicembre 1835.

HARTIG.

(N.° 99.) *Gli aspiranti ad impieghi nelle ragionerie provinciali devono aver fatti gli studj filosofici.*

4 dicembre 1835.

N.° 39828-5934. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Colla governativa circolare 26 settembre p.° p.°, n.° 21776-3308 furono comunicate alle imperiali regie delegazioni provinciali le massime da aversi presenti nell' ammissione agli esami dei candidati che aspirano agl' impieghi nelle ragionerie provinciali.

In seguito alla detta circolare quest' imperiale regia contabilità centrale ha osservato che in forza delle disposizioni abbassate dal direttorio aulico dei conti per essere ammessi a qualche impiego presso la contabilità medesima si richiede di stretto rigore il *pieno corredo degli studj filosofici sostenuti con buon successo.*

Siccome per effetto delle veneratissime sovrane risoluzioni comunicate coi governativi dispacci 21 luglio 1832, n.° 21507-3357 e 17 aprile p.° p.°, n.° 11323-1769 i capi delle ragionerie provinciali possono avere la loro

promozione presso la suddnominata contabilità centrale, così le delegazioni provinciali sentiranno la necessità di preferire sempre nelle nomine ai posti di accessista o cancellista che si rendessero vacanti presso la rispettiva ragioneria quegl' individui che giustifichino di aver sostenuti con buon successo gli studj filosofici, e così pure procureranno di aver riguardo ad un tale requisito nell' ammissione all' esame di coloro che intendessero di percorrere questa categoria d' impieghi.

Milano, il 4 dicembre 1835.

HARTIG.

(N.° 100.) *Spedizione dei mandati per conto dei comuni aventi ufficio proprio.*

5 dicembre 1835.

N.i 37371-5594 = 37131-5549. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si è dovuto conoscere, dietro la governativa circolare 10 settembre 1835, n.° 29764-4463, che in alcune provincie la spedizione dei mandati per conto dei comuni aventi ufficio proprio si eseguisce dal commissario distrettuale anzichè dalla deputazione comunale.

Questa pratica non è conforme allo spirito delle istruzioni 12 aprile 1816 ed alle dichiarazioni già emesse in altri casi dal governo. I comuni aventi ufficio proprio non concorrono nella formazione dell' assegno d' ufficio per la commissaría distrettuale se non per la sola parte che concerne i quinternetti di scossa (veggansi le governative circolari 12 novembre 1817, n.° 29773-5182 e 7 luglio 1818, n.° 15572-2574); ogni altra spesa per effetti di cancelleria relativi all' ufficio comunale è a carico dei comuni medesimi, e perciò eziandio la provvista del libro dei mandati. Esistendo

d'altronde presso le deputazioni che hanno ufficio proprio tutti gli atti dell' amministrazione che servono d' appoggio nella spedizione dei mandati, mancherebbero al commissario gli elementi necessarj per una tale operazione, la quale è ad esso affidata dal § 112 delle istruzioni suddette unicamente pei comuni che non hanno ufficio e sono assistiti dall' agente comunale anzichè dal segretario.

Se però la spedizione dei mandati nei comuni aventi ufficio proprio forma altra delle prerogative ed obblighi delle deputazioni comunali, non è a dimenticarsi che il pagamento dei mandati medesimi non può giusta i veglianti regolamenti aver luogo se non dietro il visto dell' imperiale regio commissario distrettuale, che può e deve ricusarlo qualora il mandato non gli emerga regolare o non appoggiato a superiore autorizzazione.

Ciò si comunica a cotest' imperiale regia delegazione per conveniente sua norma ed esecuzione.

Milano, il 5 dicembre 1835.

HARTIG.

(N.° 101.) *I crediti dei comuni per ricovero e mantenimento prestato a figli illegittimi di madre conosciuta possono esigersi col metodo fiscale.*

14 dicembre 1835.

N.° 40966-6097. CIRCOLARE.

L'imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni prov., all'imp. regia Contabilità centrale ed all'imp. regio Ufficio fiscale.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con rispettato decreto 2 corrente, n.° $\frac{12337}{V.R.}$ ha partecipato che l'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica con nota 20 p.° p.° novembre, n.° 30405-2335 sul dubbio insorto, se i comuni possano usare del privilegio fiscale per esigere i loro crediti dipendenti dal prestato ricovero e mantenimento ai figli illegittimi di madre conosciuta, ha risposto affermativamente, avvertendo però che in quanto al tenervi obbligati i parenti in caso d'insolvenza della madre debbansi osservare le disposizioni dei §§ 166 al 171 del codice civile universale austriaco.

Tale aulica determinazione si partecipa ecc.

Milano, il 14 dicembre 1835.

HARTIG.

(N.° 102.) *Le somme di cauzione ed i depositi assegnati in impiego fruttifero al fondo d'ammortizzazione godranno in avanti il frutto del 3 e non del 4 per 100.*

31 dicembre 1835.

N.° 43131-6426. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa presidenza dell' imperiale regia camera aulica generale con rispettato decreto 7 dicembre anno corrente, n.° 7679 ha disposto che per le somme di cauzione e pei depositi assegnati in impiego fruttifero al fondo d'ammortizzazione del monte lombardo-veneto che dal 1.° gennajo 1836 in avanti perverranno alla cassa dei depositi presso il fondo suddetto non sarà più pagato a carico di quest' ultimo l'interesse in ragione del 4 per 100, ma dovrà pagarsi quello soltanto del 3 per 100, rimanendo ferme del resto le altre già stabilite condizioni per l'investimento a frutto presso il fondo d'ammortizzazione lombardo-veneto dei depositi e delle somme di cauzione.

Tale determinazione del sullodato aulico dicastero si comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale in relazione al disposto dalla circolare governativa 10 agosto 1831, n.° 25114-4092 per propria norma e perchè venga portata a cognizione degli uffici da essa dipendenti.

Milano, il 31 dicembre 1835.

IL VICEPRESIDENTE
D'ADDA.

NB. Questa medesima disposizione fu comunicata a tutti gli uffici camerali colla circolare 21 dicembre anno corrente, n.° 51108-4078 dell'imperiale regio magistrato camerale.

(N.° 103.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1835, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente 31 marzo 1832, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 119. N.° 21275–2207.

A *Sinigalia Felice*, *Papafava* conte *Alessandro*, *Vicodarzere* cavaliere *Antonio* e *Gasparini Nicolò*: proroga per altri cinque anni accordata il 21 maggio 1835 per l'esercizio del quinquennale privilegio loro originariamente conceduto, e da essi ceduto poi alla commissione di pubblica beneficenza in Padova, come da aulico dispaccio 8 giugno 1835 n.° 14772–1124, per l'invenzione « di recipienti pel trasporto delle immondizie. »

N.° 120. N.° 21276–2208.

Pfeiffer Carlo di Vienna: rinuncia spontanea al privilegio concessogli il 25 settembre 1827, come da aulico dispaccio 8 giugno 1835 n.° 14770–1122, per « un » metodo particolare di conciatura delle pelli. »

N.° 121. N.° 21278–2210.

Hoffmann Paolo: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio concessogli il 26 marzo 1833, come da aulico dispaccio 9 giugno 1835 n.° 14771–1123, pel miglioramento « nelle stadere. »

N.° 122. N.° 22406-2338.

A De Tschoffen nobile *Maurizio* cessionario di *Falkbeer Antonio*: proroga per altri otto anni accordatagli il 6 giugno 1835 per l' esercizio del privilegio dal *Falkbeer* ottenuto il 2 marzo ed il 25 maggio 1828, come da dispaccio aulico 22 giugno 1835 n.° 15525-1189, per l'invenzione « di un nuovo metodo di fabbricare degli » oggetti di metallo mediante compressione. »

N.° 123. N.° 22406-2338.

A *De Tschoffen* nobile *Maurizio* e *Mack Francesco* proprietarj della fabbrica di metallo a Lanzensdorf e cessionarj di *Bolze Martino*: proroga per altri dodici anni loro accordata il 6 giugno 1835 per l' esercizio del privilegio a quest' ultimo accordato il 5 settembre 1832, come da dispaccio aulico 22 giugno 1835 n.° 15525-1189, per « la fabbricazione di utensili metallici. »

N.° 124. N.° 22692-2385.

A *Lamarche Michele* di Vienna: proroga di anni cinque statagli accordata il 15 giugno 1835 per l' esercizio del biennale privilegio da lui ottenuto il 27 giugno 1833, come da dispaccio aulico 22 giugno 1835 n.° 16079-1232, per l' invenzione « d' intrecciare in una nuova » maniera la paglia per formarne sedie. »

N.° 125. N.° 22966-2423.

A Torti Luigi falegname in Milano, borgo di S. Gottardo, n.° 1023, per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 21 maggio 1835 e da aulico dispaccio 1.° giugno detto n.° 13961-1059, per l' apparecchio « di condurre le barche contro » le correnti tanto sui fiumi, quanto sui canali navi» gabili. »

N.° 126. N.° 22966-2423.

Ad Eggerth Giuseppe fabbricatore di manifatture di cotone in Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 21 maggio 1835 e da aulico dispaccio 1.° giugno detto n.° 13961-1059, pel miglioramento « nella fabbricazione di bottoni di corno me» diante macchina. »

N.° 127. N.° 22966-2423.

A Di Puntz Vito Ignazio direttore di una fabbrica di ferro e Baumgirtel Lorenzo meccanico a Hof nell' Illiria per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 21 maggio 1835 e da aulico dispaccio 1.° giugno detto n.° 13961-1059, per l' invenzione ed il miglioramento « della costruzione e dell' organizzazione in» terna delle fucine atte alla fabbricazione dei chiodi, » servendosi essi di focolari ambulanti di aria riscaldata » tanto col carbone di legna, quanto col fossile, col

» carbone di terra e di torba, per cui si risparmiano
» spese e località. »

N.° 128. N.° 22966-2423.

Agli stessi per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 21 maggio 1835 e da aulico dispaccio 1.° giugno detto n.° 13961-1059, per l'invenzione ed il miglioramento « di strettoi di vite, come » strettoi per uso di olio, di carta e panno, la quale » costruzione consiste nella semplice e solida riunione » delle parti, ma specialmente in ciò che per una ruota » a slancio, senza essere obbligati di trasportarli, pos» sono essere prodotti quattro effetti di forza e cele» rità, per cui, in confronto dei conosciuti strettoi a » vite e degl' idraulici, si acquista maggior forza e » tempo, occupando anco minore spazio. »

N.° 129. N.° 24310-2563.

A *Schwarz Eduardo* cappellajo in Brünn: cessione a lui fatta da *Bernardo Butschek* del privilegio concessogli il 21 gennajo 1834, come da aulico dispaccio 7 luglio 1835 n.° 29383-1604, per l'invenzione « nella fabbri» cazione de' cappelli di feltro. »

N.° 130. N.° 24847-2623.

Mertz Teodoro: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio concessogli il 28 maggio 1826 e da lui

ceduta al dottor *Wagemann Carlo*, come da aulico dispaccio 7 luglio 1835 n.° 17534-1352, per « la fabbrica- » zione dell' aceto. »

N.° 131. N.° 24848-2626.

A *Robert Lodovico* di Vienna: proroga di altri cinque anni accordatagli il 30 giugno 1835 per l' esercizio del privilegio da lui ottenuto il 29 luglio 1825, come da aulico dispaccio 7 luglio 1835 n.° 17523-1351, per l' invenzione » di rappresentare nelle più distinte qua- » lità ed in tutti i cangiamenti il persio o condebeare, » come anche l' endorseille d' erbe, e purificato come » in Francia ed in Inghilterra. »

N.° 132. N.° 24849-2627.

A *Sterba Giovanni* di Vienna: proroga di due anni accordatagli il 30 giugno 1835 per l' esercizio del biennale privilegio a lui concesso il 19 giugno 1833, come da dispaccio aulico 6 luglio 1835 n.° 17521-1349, pel miglioramento « nel formare i chiodi da assicelle con » una macchina differente da quella finora in uso. »

N.° 133. N.° 24850-2628.

Fischer Vincenzo di Vienna: rinuncia al privilegio concessogli il 20 agosto 1833, come da aulico dispaccio 6 luglio 1835 n.° 17522-1350, pel miglioramento « nel » lavorare i bottoni di seta e di lana negl' istromenti » da fiato. »

N.° 134. N.° 22964-2421.

A *Hossek Martino* conciatore di pelli a Trebitsch in Moravia per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 8 maggio 1835 e da dispaccio aulico 25 detto n.° 12666-973, pel miglioramento « nella » conciatura delle pelli e di oggetti di pellicceria fina, » per cui vengono meno intaccate dalle tarme, non » induriscono mai, ma restano sempre morbide, l' acqua » vi passa difficilmente e non ispandono cattivo odore. » Pel suddetto processo non si fa uso di cereali come » per lo passato, e si risparmiano delle spese. »

N.° 135. N.° 22964-2421.

A *Neville Alfredo Enrico* possidente inglese in Milano, nella contrada dei Bossi, n.° 1755 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 8 maggio 1835 e da dispaccio aulico 25 detto n.° 12666-973, pel miglioramento « nell' innaspare la seta, per cui il » naspo è coperto di pelle; più si fa uso di un appa- » recchio per distribuirla e pulirla. »

N.° 136. N.° 22964-2421.

A *Kaiser Guglielmo Federico* fabbricatore di armoniche a Vienna per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 8 maggio 1835 e da aulico dispaccio

25 detto n.° 12666-973, per l'invenzione ed il miglioramento « intorno alle armoniche, fabbricandole a » guisa d'oriuolo da tasca, con cassa di qualsisia metallo, legno o carta pesta, sulle quali si possono » sonare bellissimi pezzi di musica ed in diversi tuoni, » facendosi uso di slegamenti applicativi. »

N.° 137. N.° 22964-2421.

A *Gobbato Vincenzo* possidente e negoziante in Padova per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 8 maggio 1835 e da aulico dispaccio 25 detto n.° 12666-973, per l'invenzione « di gusci ovali di vetro od altri simili recipienti di » qualsivoglia grandezza e forza, da servirsene nelle » bilance, specialmente pesando il sale od altri corpi » che intaccano il metallo. »

N.° 138. N.° 22964-2421.

A *Pechard Francesco* negoziante in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 8 maggio 1835 e da aulico dispaccio 25 detto n.° 12666-973, per l'invenzione « di fabbricare una nuova qua- » lità di carta senza stracci, servendosi in vece di una » nuova specie di pasta, la quale è almeno del 15 per » 100 più a buon mercato della carta consueta. »

N.° 139. N.° 22964-2421.

A *Steiger Giovanni Giorgio* fabbricatore di carte da giuoco in Vienna per anni tre, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 8 maggio 1835 e da aulico dispaccio 25 detto n.° 12666-973, pel miglioramento « della macchina atta a tagliar la » carta, per cui fabbricandosi le carte da giuoco, si » guadagna molto tempo, si diminuisce il prezzo e rie- » scono più perfette. »

N.° 140. N.° 22964-2421.

A *Villars Ettore Numa* fabbricatore di casse da oriuoli a Vienna per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 8 maggio 1835 e da aulico dispaccio 25 detto n.° 12666-973, pel miglioramento « dei la- » vori rabescati mediante una nuova macchina atta a » tal uopo. »

N.° 141. N.° 23231-2458.

A *Tschuggmall Giuseppe* calzolajo e fabbricatore di luci- do in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 30 maggio 1835 e da aulico dispaccio 14 giugno detto n.° 15443-1180, per l'invenzione ed il miglioramento « nel comporre il lucido di due qualità, » cioè 1.° il lucido liquido senza vitriolo e senz' alcun » ingrediente caustico, per cui non pregiudica le pelli.

» Questo lucido è più del doppio economico dei con-
» sueti, e dopo aver resa lucida la pelle, e non facendo
» tempo piovoso, basta levarvi la polvere, fiatarvi
» sopra e passarvi la spazzola. Esso si applica a qua-
» lunque specie di coreggia e vi resiste sotto qualunque
» temperatura, purchè la pelle sia ben netta ed il
» lucido venga dato sottilmente colla spazzola; 2.° il
» lucido grasso di Vienna. Questa qualità è composta
» d' ingredienti che giovano assai alla pelle, giacchè
» una libbra di questo lucido contiene soltanto un lotto
» d' olio di vitriolo. »

N.° 142. N.° 23231-2458.

Ad *Antropp Giovanni* passamantiere in Vienna per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 maggio 1835 e da aulico dispaccio 14 giugno detto n.° 15443-1180, per l' invenzione « di fabbri-
» care galloni lisci d' oro e d' argento di diverse lun-
» ghezze, non che quelli a foggia di nastro e special-
» mente i galloni del filato *leonico*, e ciò sopra telai di
» dodici e più corse con un solo impulso del telajo
» medesimo. Essi riescono sì fini e netti come se fos-
» sero stati fatti sul telajo dei passamantieri. »

N.° 143. N.° 23231-2458.

A *Schönherr Cristiano Guglielmo* meccanico a Dresda, rappresentato dal suo procuratore *Di Coith C. H.* negoziante in Vienna, per un anno e colla condizione del

segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 30 maggio 1835 e da dispaccio aulico 14 giugno detto n.° 15443-1180, pel miglioramento « nella costruzione e nel movimento dei telai » meccanici (*Power Looms*) differenti dagli altri di » questo genere sul particolare apparecchio ed il mo- » vimento delle ali, della cassa e delle navicelle, non » che pel regolamento assai facile dell' albero da trama » e della stoffa, per la grande semplificazione e novis- » sima costruzione, per cui acquistano un andamento » più tranquillo e si diminuiscono le spese di costru- » zione dei medesimi. Trattandosi poi di tessuti poco » alti, questo telajo serve al pari degli altri, ma in » quelli di grande altezza supera tutti i telai di que- » sto genere. »

N.° 144. N.° 23655-2500.

A *Latuada Luigi* droghiere in Milano, nella contrada di S. Clemente, n.° 4861, per anni quindici e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 6 giugno 1835 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 15682-1201, per l' invenzione ed il miglioramento « di una macchina con manubrio atta a tagliare in sottilissime schegge i legni » duri per uso delle tintorie. »

N.° 145. N.° 23655-2500.

Ad *Eyme Augusto* e *Barthes Antonio* negozianti in Grenoble, rappresentati dalla ditta *Geymüller e comp.* in

Vienna, per anni dieci e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 giugno 1835 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 15682-1201, per l'invenzione « di un apparecchio meccanico denominato *découpeuse*, il quale » è destinato a tagliare gli sciallì tessuti con disegni » ed altre stoffe di tal natura, risparmiandosi per tal » modo tempo e mano d'opera. L'operazione si effet» tua presto e nell'egual modo che si pratica cogli » scialli di Lione nelle fabbriche francesi. »

N.° 146. N.° 23655-2500.

A *Zom Benedetto* cappellajo a Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 giugno 1835 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 15682-1201, per l'invenzione « nella fabbricazione dei cappelli di » feltro, che vengono allestiti più presto, senza che vi » occorra il locale finora a ciò necessario, nè la cal» daja per tingerli. Essi sono di qualsiasi forma e colore, » e vengono forniti di un amido impermeabile e di » nuovo ritrovato, inoltre sono più belli, più leggieri » e meno costosi dei soliti cappelli di feltro. »

N.° 147. N.° 23655-2500.

A *Schmid Antonio* calderajo in Vienna per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 giugno 1835 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 15682-1201,

pel miglioramento « nell' apparecchio di refrigerazione,
» la quale si effettua nello spazio d'aria rarefatta e negli
» apparecchi d' egual grandezza il doppio più presto
» che secondo il processo consueto, specialmente raffi-
» nandosi lo zucchero, acquistando esso di bontà. Questo
» miglioramento, che offre maggior economia di tempo
» e di combustibile, può essere applicato a tutti gli
» apparecchi già sussistenti di tal natura. »

N.° 148. N.° 25177-2666.

Alla società adriatica per lo scavo del carbon fossile nella Dalmazia e nell' Istria per anni trenta, come da veneratissima sovrana risoluzione 22 giugno 1835 e da aulico dispaccio 10 luglio detto n.° 16921-1297 sotto le seguenti condizioni: « 1.° che trascorsi tre anni con-
» tando dal giorno in cui venne accordata la sovrana
» patente, epoca unicamente da contarsi per le dispo-
» sizioni intorno allo scavo delle miniere, ecc., comprovi
» annualmente al governo Dalmata, verificazione fattane
» per parte della società, di avere scavate dalla terra
» almeno 200,000 centinaja di carbon fossile (in caso
» contrario il privilegio resterà estinto), affinchè lo stato
» sia pienamente guarentito che si trae del vantaggio
» da questo privilegio; 2.° che non sarà autorizzata di
» togliere il diritto dello scavo del carbon fossile a
» coloro che posseggono de' diritti ben acquistati per
» siffatto scavo e lo mettono in uso, come pure di non
» disturbarli nelle loro operazioni, ma potrà accomo-
» darsi coi medesimi; 3.° relativamente all' indenniz-
» zazione della superficie del fondo de' privati ne' luoghi
» ove si esercitano gli scavi ha la società pure da

» accomodarsi coi proprietarj, e qualora non potesse
» aver luogo alcun accomodamento all'amichevole, sarà
» tenuta di sottomettersi alla stima legale prescritta
» della superficie dalla quale volesse ricavare de' van-
» taggi. »

N.° 149. N.° 25712-2727.

A *Gerl Michele* ed *Engeler Giuseppe*: proroga di altri due anni ad essi accordata il 7 luglio 1835 per l'esercizio del biennale privilegio stato loro concesso il 22 giugno 1831 e già stato prorogato per un biennio il 5 luglio 1833, come da dispaccio aulico 14 luglio 1835 n.° 18300-1404, per l'invenzione « di una nuova pa-
» tina per gli stivali. »

N.° 150. N.° 25713-2728.

A *Hebig Federico*: proroga di altri tre anni accordatagli il 7 luglio 1835 per l'esercizio del quinquennale privilegio statogli concesso il 21 giugno 1830, come da aulico dispaccio 18 luglio 1835 n.° 18497-1416, per l'invenzione « di un torchio per la più sollecita
» stampa. »

N.° 151. N.° 25714-2729.

Rupp Francesco di Vienna: rinuncia spontanea al privilegio concessogli il 22 maggio 1834, come da aulico dispaccio 18 luglio 1835 n.° 18498-1417, per « pre-
» servare le suole delle scarpe e degli stivali da ogni
» logoramento. »

N.° 152. N.° 26526–2808.

Beetz Federico tornitore in Vienna: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo accordatogli il 16 luglio 1831, come da dispaccio aulico 22 luglio 1835 n.° 19206–1458, per l'invenzione ed il miglioramento « intorno ad og- » getti da caccia. »

N.° 153. N.° 26528–2809.

Siege Giuseppe chimico e fabbricatore di capsule a Ottakring nella Bassa Austria: estinzione, per mancanza di novità, del privilegio accordatogli il 10 settembre 1832, come da aulico dispaccio 23 luglio 1835 n.° 19205-1457, per la parte che risguarda « la fabbricazione dei solfa- » nelli comuni senza solfo », rimanendo valido come privilegio d'invenzione per « la fabbricazione dei solfa- » nelli di frizione senza fosforo ed argento fulminante. »

N.° 154. N.° 27324–2886.

A *Caspar Giovanni* in Vienna: proroga di un altro anno concessagli il 17 luglio 1835 per l'esercizio del privilegio accordatogli il 12 luglio 1830, come da dispaccio aulico 23 luglio 1835 n.° 19333-1468, per « la fabbricazione di una composizione bianca metallica » (latta d'ottone) e d'altri oggetti non soggetti all'os- » sidazione. »

N.° 155. N.° 27324–2886.

A *Ledl Martino* disegnatore in Vienna: proroga di un altro anno concessagli il 17 luglio 1835 per l'esercizio del privilegio accordatogli il 20 luglio 1833, come da dispaccio aulico 23 luglio 1835 n.° 19333-1468, per l'invenzione « di eseguire tutte le specie di disegni » coi modelli di stampa e ricamo. »

N.° 156. N.° 27339–2889.

Ad *Orr Giacomo* negoziante a Manchester, rappresentato dal suo procuratore *Hemberger Francesco Enrico* in Vienna, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 24 giugno 1835 e da aulico dispaccio 7 luglio detto n.° 17313-1331, per l'invenzione ed il miglioramento « intorno alle macchine atte a preparare la lana, » il cotone, il lino ed altre sostanze per poi filarle. »

N.° 157. N.° 27339–2889.

A *Reitsamer Giacomo* argentiere in Hallein nel Salisburghese per anni tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 24 giugno 1835 e da aulico dispaccio 7 luglio detto n.° 17313-1331, per l'invenzione « di fabbricare oggetti in filigrana d'argento » e di tombacco. »

N.° 158. N.° 27339-2889.

A *Polacco Benedetto* negoziante e fabbricatore di vetri a Venezia per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 24 giugno 1835 e da aulico dispaccio 7 luglio detto n.° 17313-1331, per l' invenzione « di un » tessuto di fili di vetro sotto la denominazione di stoffa » di vetro di Venezia di nuova invenzione. »

N.° 159. N.° 27339-2889.

A *Cocchiatelli Domenico* architetto in Roma, rappresentato dal suo procuratore *Poggi Giuseppe Maria* in Milano, per un novennio e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 24 giugno 1835 e da aulico dispaccio 7 luglio detto n.° 17313-1331, per l' invenzione « di fabbricare » il sapone in via fredda. »

N.° 160. N.° 28555-3008.

A *Knobloch Antonio* di Vienna: proroga di un altro anno concessagli il 27 luglio 1835 per l' esercizio del privilegio accordatogli il 21 luglio 1834, come da aulico dispaccio 8 agosto 1835 n.° 20402-1558, per l' invenzione « di applicare i disegni i più fini per tutte le » specie di mobili, servendosi di una lastra d' acciajo » e di uno strettojo. »

N.° 161. N.° 29231–3088.

A *Bogek Giuseppe* meccanico ed a' suoi figli *Francesco* e *Romualdo* in Praga per un quinquennio, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 7 luglio 1835 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 18735–1429, pel miglioramento « di fabbricare di ferro fuso » in vece di ottone tutte le specie di macchine grandi » idrauliche da leva, da assorbimento o da compressione, » come stantuffi cilindrici, e tutte le parti che vengono » in contatto coll' acqua, sia che servano per cavare l'ac- » qua dai pozzi, sia per innaffiare piante, ecc. Siffatte » macchine producono non solamente lo stesso effetto, » ma sono di gran lunga più durevoli e meno costose » di quelle d'ottone. »

N.° 162. N.° 29231–3088.

A *Täkel Giuseppe* e *figli* fabbricatori di pietre composte a Neudorff in Boemia per anni quattro e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 7 luglio 1835 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 18735–1429, per l'invenzione « di una composizione denominata *pasta* » *veneta* onde fabbricare qualunque specie di pietre o » perle per farne lavori d'ornamento e di fregi. »

N.° 163. N.° 29231–3088.

A *Frenzel Stefano* fabbricatore di guarnizioni di pipe a Vienna per due anni e colla conservazione del segreto,

come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 7 luglio 1835 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 18735–1429, per l' invenzione ed il miglioramento « del metodo di guernire in acciajo in vece del-
» l' argento le teste delle pipe di legno o di schiuma
» di mare, per cui acquistano un migliore aspetto e
» costano meno. »

N.° 164. N.° 29231–3088.

A *Lorch Pietro* cappellajo a Brünn per anni cinque e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 7 luglio 1835 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 18735–1429, pel miglioramento « nella fabbricazione dei cappelli di
» feltro, cioè 1.° servendosi di un corrosivo composto
» per tutte le specie di pelli, per cui i cappelli rie-
» scono più durevoli, più fini e meno costosi; più sol-
» lecita ne è la fabbricazione, e l' estirpazione dei peli
» grossi si diminuisce della metà; 2.° il tingere i cap-
» pelli fini, non che quelli misti di lana richiede un
» terzo del tempo di meno che prima, ed i cappelli
» riescono più neri e più durevoli; 3.° per rendere duri
» i cappelli servesi di una composizione o di un pro-
» cesso che li rende del tutto impermeabili, assicuran-
» doli anche contro la rottura. Il predetto processo non
» è composto di alcuna soluzione resinosa, spiritosa od
» oleosa, è facilmente maneggiabile e non costa più
» della solita pasta di colla. »

N.° 165. N.° 29231-3088.

A *Kramerius Venceslao* letterato in Vienna ed a *Seeling Francesco Carlo* fabbricatore di guanti ed ombrelle a Vienna per un anno e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 7 luglio 1835 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 18735-1429, pel miglioramento « di tutte le specie » di avvisi, denominati *calator*, per mezzo del quale si » somministrano in breve tempo e con poca spesa tanto » ai privati che alle autorità gli avvisi o pubblicazioni » in istampa da affiggersi sugli angoli della città concer- » nenti vendite, compere, licitazioni, ecc. »

N.° 166. N.° 27465-2904.

Ad *Hellmer Ignazio* di Vienna per anni cinque e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 luglio 1835 e da aulico dispaccio 1.° agosto detto n.° 19981-1528, per l'invenzione ed il miglioramento « nella fabbricazione » delle candele di cera, di quelle coperte di cera e di » quelle di spermaceti, non che di altre candele di » materia grassa e di diverse forme. Queste candele » avendo lo stoppino espressamente preparato danno » splendore maggiore ed una fiamma più chiara e bian- » ca, non producono fumo, non iscolano, nè emettono » cattivo odore; la fiamma arde tranquillamente, nè lo » stoppino ha bisogno di essere smoccolato. »

N.° 167. N.° 27465–2904.

A *Dewideis Abramo* di Praga ed *Eimburg Francesco* di Böhmisch-Bröd a Carolinenthal presso Praga per tre anni e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 luglio 1835 e da dispaccio aulico 1.° agosto detto n.° 19981–1528, pel miglioramento e per l' invenzione *a*) « di ap-
» parecchiare i cannoncini delle penne in modo finora
» sconosciuto, servendosi di un apparecchio particolare
» nella macchina atta a prepararli, per cui acquistano
» eguale durezza dalla punta sino alla radice e restano
» elastici. Temperandosi queste penne, prendono una
» spaccatura diritta e netta. In causa del predetto mi-
» glioramento si possono allestire tre penne per volta,
» e servirsi persino di quelle che finora dovettero essere
» scartate; *b*) di rendere trasparenti al pari del vetro
» e con un metodo sconosciuto i cannoncini delle penne
» gregge, i quali superano in bontà i consueti; *c*) di
» dipingere con colori solidi la piuma delle penne, i
» quali non si staccano per l' umidità e vi rimangono
» invariabili per diversi anni. Il dipinto, venendo lordato,
» può essere nettato e lavato senza che i colori o si
» stacchino o perdano della loro vivacità. »

N.° 168. N.° 27465–2904.

A *Klein Giovanni* falegname e fabbricatore di armoniche in Vienna per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 luglio 1835 e da dispaccio aulico 1.° agosto detto n.° 19981–1528, per l' invenzione ed il miglioramento « di fabbri-
» care le armoniche con mantice a foggia di libro onde

» porle in tasca. Comprimendo queste armoniche da un » lato, si aprono e presentano la tastatura col mantice, » la quale fornita di un manico particolare ha affatto la » forma di un libro al di fuori ed è fornita di tasti ro- » tondi. I coperchi del libro delle armoniche possono » essere fregiati di ornamenti. »

N.° 169. N.° 29799-3128.

Werner Sebastiano: rinuncia spontanea al privilegio concessogli il 4 settembre 1833, come da aulico dispaccio 20 agosto 1835 n.° 22061-1680, per un miglioramento « nella fabbricazione dei cappelli e delle berrette. »

N.° 170. N.° 30914-3259.

Kaspar Giovanni: annullamento, per mancanza di novità, della prima parte del privilegio accordatogli il 22 luglio 1830, come da dispaccio aulico 24 agosto 1835 n.° 21549-1642, per un miglioramento « nella fabbrica- » zione de' bottoncini da camicia, degli anelli da ten- » dine e de' chiodi da tappezzerie. »

N.° 171. N.° 30915-3260.

A *Pusinich Luigi* fabbricatore di oggetti di vetro in Venezia: proroga di due anni accordatagli per l'esercizio del triennale privilegio già da lui ottenuto il 29 luglio 1830, come da aulico dispaccio 26 agosto 1835 n.° 22481-1715, pel miglioramento introdotto « nella fabbricazione

» delle perle, in forza di cui acquistano maggiore viva-
» cità di colori, riescono più rotonde e richiedono mi-
» nor materia e fatica. »

N.° 172. N.° 32028-3415.

Ad *Uffenheimer Massimiliano* sotto la firma di *Berger M.* a Vienna per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 agosto 1835 e da aulico dispaccio 28 detto n.° 22397-1700, pel miglioramento « intorno alla macchina atta a fabbricare il
» surrogato di caffè, che perciò si macina più presto e
» più fino, venendo nello stesso tempo passato per lo
» staccio con minor perdita delle parti volatili e del
» tempo, e con ispesa molto minore. »

N.° 173. N.° 32028-3415.

A *Miesbach Luigi* possidente a Vienna per la durata sino al 26 marzo 1843 e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 agosto 1835 e da aulico dispaccio 28 detto n.° 22397-1700, per l'invenzione « di una
» macchina onde formare e lisciare mattoni e tegole.
» Vengono in ciò messi in opera cilindri, fili di ferro
» e di rame, ed un apparecchio particolare per traspor-
» tare i mattoni fatti al luogo del loro asciugamento.
» Un uomo ed alcuni fanciulli possono in tal guisa fab-
» bricare da 25 sino a 30 mila pezzi al giorno. »

N.° 174. N.° 32028-3415.

All' imp. regia impresa privilegiata per l' illuminazione col gas a Vienna per un anno e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 agosto 1835 e da aulico dispaccio 28 detto n.° 22397-1700, per l' invenzione ed il miglioramento « nella fabbricazione di una qualità di gas » d' illuminazione, oppure di convertire qualunque gas » infiammabile che dà luce o poca in un gas bellissimo » e più intensivo di ogni altro sinora conosciuto, ed arde » continuamente con fiamma risplendente, bianca ed affatto priva di odore. Questa specie di gas può essere » fabbricata senza il minimo pericolo, con poca spesa » e da qualunque persona in città, nei villaggi e nelle » case isolate in campagna, senza cagionare odore od » incomodo. Gl' ingredienti non mai stati impiegati per » formarne dei gas infiammabili possono essere preparati da ognuno e contemporaneamente all' atto dell' il» luminazione, e per mezzo di essi anche i gas cono» sciuti acquistano maggior luce. Una materia vegetabile » poi di poco costo somministra una bella qualità di gas » illuminante da tenersi in piccoli apparecchi portatili. » Alcuni dei predetti ingredienti sono anche eccellenti » per isciogliere la gomma elastica. »

N.° 175. N.° 32028-3415.

A *Zeilinger Carlo* fabbricatore di falci a Spitall nella Carinzia superiore per cinque anni e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 agosto 1835 e da dispaccio

aulico 28 detto n.° 22397–1700, per l'invenzione « di » ridurre il ferro greggio della Carinzia con una sola » fusione al grado di poterlo lavorare come qualunque » altro. »

N.° 176. N.° 32028–3415.

A *Manaxel Luigi* misuratore giurato di fluidi a Trieste per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 agosto 1835 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 22397–1700, per l' invenzione « di una macchina atta ad innalzare l' acqua e » mettere in movimento mulini e magli, denominata » *macchina idraulica di volo.* »

N.° 177. N.° 32028–3415.

A *Kaiser Giuseppe Francesco* legatore di libri e proprietario di un istituto litografico a Grätz per anni tre, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 agosto 1835 e da aulico dispaccio 28 detto n.° 22397–1700, per l' invenzione « di un libro » onde custodirvi la seta da cucire per uso dei nego- » zianti. Essendo questo libro chiuso, la seta vi è pre- » servata contro la polvere. Per ogni qualità di seta » colorita vi ha un riparto. Questo libro è meno pesante » delle solite scatole e dura più tempo. Sebbene sia co- » strutto a foggia di cassetta, pure si lascia sfogliare » colla medesima facilità come qualunque altro libro. »

---

detto n.° 21414-1626, per l' invenzione « di fabbricare » mediante una macchina tagliente e di compressione » diretta colle mani, in via economica, senza fuoco e » perdita di tempo le sotto indicate qualità di chiodi da » cerchj di ferro o lastre di ferro cilindrate: a) punte » a foggia di Parigi con teste; b) punte o *stacchette* di » quattro angoli pei tacchi; c) chiodi per le suole delle » scarpe, dei quali mille pesano 1/2 fino ad 1 3/4 di lib- » bra; d) altre *stacchette* consimili più piccole di quattro » angoli con teste, delle quali mille pesano da 1/2 fino » a 1 1/4 di libbra; e) chiodi da mitraglia con teste » piatte dalla più piccola qualità sino alla più grande; » f) chiodi per cornici, dei quali vi vogliono mille per » formarne 1 libbra; g) punte di ferro, delle quali » mille pesano da 1 1/2 fino a 2 libbre; h) chiodi per » fermare le assicelle sui tetti. »

N.° 182. N.° 32992-3512.

A *Kuhn Augusto* sarto in Vienna: proroga per un altro anno accordatagli il 4 settembre 1835 per l' esercizio del privilegio concesso al medesimo il 23 agosto 1830, come da aulico dispaccio 13 settembre 1835 n.° 24132-1836, per un miglioramento « nella fattura degli abiti da uomo. »

N.° 183. N.° 33473-3573.

Ad *Auernheimer C.* il giovine mercante di oggetti di belle arti a Regensburg, rappresentato dal suo procuratore *Maurer F.* negoziante in Vienna, per tre anni e colla conservazione del segreto, come da determinazione

dell' imperiale regia camera aulica generale 26 agosto 1835 e da dispaccio aulico 12 settembre detto n.° 23442-1782, per l'invenzione « di una coreggiuola e di una » pasta minerale per affilare gl' istrumenti da taglio, » per cui, stando al prescritto loro uso, conservano con» tinuamente un ottimo filo senza bisogno di arruotarli. »

N.° 184. N.° 33473-3573.

A *Giuliti Giuseppe* di Montechiari, provincia di Brescia, per cinque anni e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 26 agosto 1835 e da aulico dispaccio 12 settembre detto n.° 23442-1782, per l' invenzione ed il miglioramento « di una macchina di legno per trebbiare » i grani di ogni qualità. »

N.° 185. N.° 33473-3573.

A *Wurm Francesco Saverio* ingegnere e meccanico a Vienna per anni cinque e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 agosto 1835 e da aulico dispaccio 12 settembre detto n.° 23442-1782, per l' invenzione « di » una macchina a metodo per fabbricare ogni qualità » di chiodi a due teste da assi e da suolo senza fuoco, » con risparmio quindi di carbone, del calo di ferro e » di altre spese, e con maggior perfezione che non col » lavoro a fuoco e colla mano d' opera, come si pra» ticò finora. »

N.° 186. N.° 33473-3573.

Ad *Auhl Giovanni* di Vienna per anni tre e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 26 agosto 1835 e da aulico dispaccio 12 settembre detto n.° 23442-1782, pel miglioramento « della fabbricazione di cappelli di » feltro, in forza di cui, mediante l' ultima operazione » che viene loro fatta, acquistano una tale proprietà » ossia consistenza da non rompersi, e durano conse- » guentemente assai più dei soliti. »

N.° 187. N.° 33473-3573.

A *Schnebeley Teodoro* meccanico a Praga per cinque anni e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 26 agosto 1835 e da dispaccio aulico 12 settembre detto n.° 23442-1782, per l' invenzione « di macchine » a cilindro distese per stampare a due, tre e quattro » colori. »

N.° 188. N.° 33473-3573.

A *Winkler Giovanni* fabbricatore patentato di tela incerata in Hernals presso Vienna per un anno e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 26 agosto 1835 e da dispaccio aulico 12 settembre detto n.° 23442-1782, pel miglioramento « nella fabbricazione della tela cerata, » in virtù di cui si può adoperare altra stoffa, oltre

» la tela o canavaccio, e lavarla in modo diverso, oc-
» correndovi minor tempo e spese che non nella pre-
» parazione della tela doppia per coprire tavole, cas-
» se, ecc. Siffatta tela è morbida e pastosa, cosicchè
» non si rompe, nè screpola; anzichè pregiudicare alla
» pulitura dei mobili, li conserva e mantiene, e serve
» a moltissimi altri usi. »

N.° 189. N.° 33474-3574.

Di Leithner barone *Francesco* e *Mayer Giovanni:* rinuncia spontanea al privilegio loro concesso il 3 settembre 1834 per cinque anni, come da aulico dispaccio 20 settembre 1835 n.° 25082-1903, per l'invenzione « di
» fabbricare con processi continuati e per mezzo della
» composizione dell' acido nitrico varie combinazioni
» alcaline, terree, metalliche, acido-nitriche. »

N.° 190. N.° 33475-3575.

Hoffmann Giorgio Antonio: rinuncia spontanea al privilegio accordatogli il 3 settembre 1834, come da aulico dispaccio 23 settembre 1835 n.° 25247-1910, per l'invenzione » di un preparato onde meglio lavare la lana
» e per comprimere la stoffa di detta materia. »

N.° 191. N.° 33479-3576.

A *Zugmayer Severino* di Waldegg: proroga di altri tre anni statagli accordata per l' esercizio del quinquennale privilegio già stato prolungato per altri tre anni, come

da aulico dispaccio 23 settembre 1835 n.° 25248-1911, per l'invenzione « di un aratro che più facilmente pe- » netra nella terra e meglio si dirige, e che essendo » tutto di ferro allontana l'attrito, e la terra non si » attacca al medesimo. »

N.° 192. N.° 34284-3660.

A *Waltz Giovanni* fabbricatore di macchine a Vienna per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 10 settembre 1835 e da aulico dispaccio 24 detto n.° 25252-1912, per l'invenzione » di una carrozza meccanica ad uso di 2, 4, » 6 fino a 12 persone, non che di carri pel tras- » porto di grave mercanzia. Questi legni possono da » un solo individuo senza impiegarvi grandi sforzi essere » condotti colla celerità di due cavalli sopra qualunque » strada montuosa o piana, e per mezzo di un apparec- » chio si possono fermare le ruote nelle ripide discese » oltre la desiderata direzione laterale colla medesima » sicurezza degli altri legni. Siffatto meccanismo è pure » applicabile alle navi dirette contro una corrente, od » andando a seconda di essa. »

N.° 193. N.° 34284-3660.

A *Lewy Mosè* e *Beniamino* a Vienna, sotto la firma fratelli *Lewy*, per un triennio e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 10 settembre 1835 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 25252-1912, per l'invenzione

ed il miglioramento « di una qualità di cera lacca che » arde bene e spande buon odore. »

N.° 194. N.° 34284-3660.

A *Streicher I. B.* fabbricatore di cembali a Vienna per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 10 settembre 1835 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 25252-1912, pel miglioramento « nella fabbricazione dei pianoforti, per cui, fortificando » in modo semplice i tubi metallici, riesce superfluo » il meccanismo finora praticato intorno all'orlo del » corpo sotto la cassa armonica dei pianoforti a tavola » ed a coda. »

N.° 195. N.° 34284-3660.

A *Schönstad Amedeo* ottico a Vienna per un anno e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 10 settembre 1835 e da aulico dispaccio 24 detto n.° 25252-1912, per l'invenzione « di occhiali o lorgnette per oggetti » lontani denominati *occhiali di prospettiva,* consistenti » in lenti fra di loro combinate o in un sol pezzo di » vetro, ed anche in una sola lente come per lo pas» sato, i quali ingrandiscono gli oggetti lontani condu» cendoli quasi più vicini all'occhio. Essi non solamente » differiscono dai consueti, e giovano assai alle persone » di corta vista, ma possono anche essere sostituiti ai » costosi cannocchiali doppj da teatro; nel rimanente » sono chiarissimi e prolungano la visuale, sono leggieri

» e comodi, raccomandabili molto alle persone che fre-
» quentano i teatri, perchè trovandosi i medesimi in
» platea e facendone uso, vi si ravvisa tutta la lar-
» ghezza della scena. »

N.° 196. N.° 34284-3660.

A *Rambur Carlo* di Untermeidling presso Vienna per un anno e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 10 settembre 1835 e da aulico dispaccio 24 detto n.° 25252-1912, pel miglioramento « della polvere da
» percussione, onde caricarne le capsule e per servir-
» sene come polvere infiammabile nelle molle dei fucili
» con magazzino. Questa polvere è meno costosa della
» comune, non isporca, nè produce ruggine e non con-
» tiene dell' argento fulminante. »

N.° 197. N.° 36050-3879.

A *De Blangy Lodovico Enrico:* proroga per un altro anno statagli accordata per l' esercizio del privilegio quinquennale a lui concesso il 23 aprile 1829 e ceduto dallo stesso a *Breton Giuseppe*, come da aulico dispaccio 11 ottobre 1835 n.° 2696-2019, per una nuova invenzione « nella fabbricazione delle candele (*bougies cyro-*
» *gènes*).

N.° 198. N.° 36051-3880.

A *Turmann Carlo* di Vienna: proroga di due anni accordatagli per l'esercizio del biennale privilegio concessogli il 3 ottobre 1833, come da dispaccio aulico 15 ottobre 1835 n.° 27469-2056, per l'invenzione « di » fabbricare spade e sciabole pei militari, la cui elsa » è formata di ottone compresso e di acciajo, riescendo » in tal modo più durevole, congiunte essendo le parti » colle viti. »

N.° 199. N.° 37278-4018.

A *Gaspar Giovanni* fabbricatore di oggetti di metallo in Vienna: rinuncia spontanea al privilegio statogli concesso il 12 luglio 1830, come da aulico dispaccio 22 ottobre 1835 n.° 28367-2121, pel miglioramento « introdotto nella fabbricazione di bottoncini da cami- » cie, di anelli da tendine e di chiodi per tappezzerie. »

N.° 200. N.° 37636-4078.

A *Stiehl Guglielmo* magnano a Vienna per anni due e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 settembre 1835 e da aulico dispaccio 11 ottobre detto n.° 26380-1982, pel miglioramento « intorno agli oriuoli grandi » per case e torri, la cui costruzione viene semplificata » togliendone sei ruote e sei impulsi coi cilindri e colle » travi, risparmiandosi in tal modo la metà del ferro » ordinariamente necessario pel piedestallo. Il volume

» de' pesi è talmente diminuito, che specialmente quello
» del congegno impulsivo già di 30 e 40 libbre importa
» soltanto 1 1/2 libbra. Il caricare e decomporre tali
» oriuoli riesce assai facile, non occorrono le solite
» riparazioni, e diminuendosi il lavoro, le spese per
» l'acquisto si riducono alla metà. »

N.° 201. N.° 37636-4078.

A *Wagenmann Carlo Cristiano* dottore in filosofia, ecc. sotto la firma *Wagenmann* e *Braun* in Vienna per otto anni e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 settembre 1835 e da dispaccio aulico 11 ottobre detto n.° 26380-1982, pel miglioramento « introdotto » intorno al processo del clorato di potassa e di soda » contenuto nell' acido clorico. »

N.° 202. N.° 37636-4078.

A *Neville Alfredo Enrico* inglese, domiciliato in Milano, contrada di S. Dalmazio n.° 1817, per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 settembre 1835 e da dispaccio aulico 11 ottobre detto n.° 26380-1982, per l' invenzione « di una macchina atta ad inaspare la seta lunga di » qualsivoglia dimensione colla medesima facilità e senza » bisogno di maggiore spazio di quanto occorre per la » seta corta. »

N.° 203. N.° 37636-4078.

A *Sternfeld Davide* commissario di commercio di Nicolsburg in Moravia, abitante in Vienna per anni tre e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 settembre 1835 e da dispaccio aulico 11 ottobre detto n.° 26380-1982, pel miglioramento « nell' apparecchio » di tutte le stoffe tessute mediante una materia im» permeabile, per cui acquistano un impasto resistente » all' umidità di modo che non vi penetra neppure l' ac» qua bollente versandola sopra. »

N.° 204. N.° 37636-4078.

A *Fornachon Lodovico Vittore* negoziante di Manchester, rappresentato da *Sonnleithner Giuseppe* imperiale regio agente aulico e consigliere di governo in Vienna, per cinque anni e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 settembre 1835 e da aulico dispaccio 11 ottobre detto n.° 26380-1982, pel miglioramento « del metodo » già privilegiato il 2 febbrajo 1834 nello scardassare, » filare, torcere e raddoppiare il cotone, la lana peco» rile, la seta, il lino, la canapa e qualunque altra » sostanza filamentosa. »

N.° 205. N.° 37636-4078.

A *Riedl Giuseppe Felice* fabbricatore di stromenti da fiato in Vienna per anni cinque e colla conservazione

del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 25 settembre 1835 e da aulico dispaccio 11 ottobre detto n.° 26380-1982, pel miglioramento « intorno a tutti gli stromenti da fiato colla » così detta *macchina*, per cui i sei cambiamenti ven- » gono a due a due rimpiazzati da un'animella, la cui » costruzione essendo in corrispondenza coi giri dei » tubi rende impossibile l' urto dritto ed il rimbalzo » della voce, togliendosi in tal modo anche il passaggio » sugli ordigni acuti e rettangolari finora usato, giacchè » i tubi dell' istromento terminano con curve, e l' ani- » mella è costrutta in guisa che la voce per mezzo di » essa descrive un arco e passa nell' istessa guisa nel » tubo curvato senza formare in tutto il giro un angolo » retto. La voce passa continuamente per delle curve » attraverso delle tre animelle e di tutti i tubi senza » incontrare angoli acuti, per cui resta eguale, non è » interrotta, conserva l' oscillazione, e l' imboccatura, » richiedendo molto minor fiato, produce un suono più » bello, piano e puro. »

N.° 206. N.° 38313-4165.

A *Biondek Michele* di Baden: proroga per un altro anno accordatagli il 26 ottobre 1835 per l' esercizio del privilegio statogli concesso il 4 ottobre 1823, e già stato prolungato nel 1828 e nel 1831 sempre per un triennio, e nel 1834 per un anno, come da dispaccio aulico 1.° novembre 1835 n.° 29394-2175, pel miglioramento « nella fabbricazione di canne da pipa tratte » dal legno di visciola e di ciriegio mediante un par- » ticolare apparecchio. »

N.° 207. N.° 39022-4249.

Ai fratelli *Escher* di Felsenhof: proroga per altri due anni accordatagli il 30 ottobre 1835 per l'esercizio del privilegio stato loro concesso il 18 ottobre 1833, come da aulico dispaccio 6 novembre 1835 n.° 30020-2226, per l'invenzione « di una stoffa migliorata per istacciare od abburattare la farina nei mulini. »

N.° 208. N.° 39039-4259.

Jung Giuseppe: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo statogli concesso il 20 agosto 1833 per cinque anni, come da dispaccio aulico 6 novembre 1835 n.° 30021-2227, per l'invenzione « di anelli chimici » onde far fuoco di effetto eguale alle solite capsule. »

N.° 209. N.° 39304-4295.

A *De Rigel Antonio Pio* architetto a Vienna per anni cinque e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 28 ottobre 1835 e da aulico dispaccio 9 novembre detto n.° 29907-2218, per l'invenzione ed il miglioramento « di costruire in modo particolare delle strade » di ferro e carri analoghi in guisa che *a*) siffatte ruotaje di strade riescono più durevoli delle altre finora » conosciute in Europa (*trou* o *rail-road*); *b*) possono » essere costrutte con minor difficoltà; *c*) si diminuisce » l'attrito delle medesime per due terzi in causa della » forma particolare delle ruotaje e della costruzione dei » carri; *d*) ogni treno, essendo diminuito l'attrito, può » essere spinto innanzi con celerità doppia o tripla; *e*) i

» carri per la qualità delle ruotaje e dei trasporti non
» possono mai uscire dalle ruotaje medesime, ancor-
» chè il vento soffiasse fortemente dai lati, ed i piani
» non fossero perfettamente paralelli, agendo sempre la
» compressione del peso superiore perpendicolarmente;
» *f*) la compressione laterale, che giusta il metodo
» finora usato venne riparata soltanto da un lato della
» ruotaja, viene per questa invenzione appoggiata da
» ambo i lati e mantenuta in continua direzione cen-
» trale; *g*) la forza elastica non viene diminuita, ed il
» trasporto dei viaggiatori e dei carri di mercanzia non
» riesce pericoloso neppure quando la ruotaja (lo che
» è inevitabile sopra un terreno nuovamente costrutto),
» si allontana dalla direzione rigorosamente paralella ed
» orizzontale, ancorchè vi abbia luogo un diversivo di
» 8' pollici, per cui si prevengono le disgrazie e le ri-
» parazioni che spesso bisogna fare sulle consuete strade
» di ferro sebbene divariano soltanto di 2 pollici dalla
» direzione paralella; *h*) i carri in causa di una forma
» particolare e della direzione delle ruotaje possono
» montare e discendere sopra qualunque terreno disu-
» guale 3 per 100, ed a poca distanza anche di più;
» quindi nella costruzione di strade viene diminuito il
» numero dei ponti costosi, delle gallerie sotterranee
» (*tunnels*), di appianamenti di argini; *i*) non può av-
» venire alcuna disgrazia, nè ritardo della corsa, essendo
» i carri di costruzione del tutto nuova, avendosi la si-
» curezza che il carro, non rompendosi l'asse od una
» ruota, non produce alcun ritardo, e può essere ripa-
» rato alcuni momenti dopo l'arrivo; *k*) le spese con-
» suete nella costruzione di tale strada di ferro si ri-
» ducono quasi ad un terzo. »

N.° 210. N.° 39304-4295.

A *Savill Davy Enrico* gentiluomo inglese a Freystadt nella Slesia per due anni e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 28 ottobre 1835 e da dispaccio aulico 9 novembre detto n.° 29907-2218, pel miglioramento « dell' apparecchio atto a svaporare lo sciroppo nella » fabbricazione dello zucchero mediante un recipiente » detto in inglese *vaccun-pan*, il quale è anche atto a » svaporare e condensare gli spiriti ed altri estratti, » non che ad asciugare i pani di zucchero. »

N.° 211. N.° 39304-4295.

A *Weinrich Carlo* possidente ed ispettore di varie raffinerie di zucchero a Praga per anni cinque e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 28 ottobre 1835 e da aulico dispaccio 9 novembre detto n.° 29907-2218, per l' invenzione « di un apparecchio atto a » svaporare presto i fluidi di temperatura bassa, i quali, » come specialmente il sugo delle barbabietole, si al» terano con facilità in una temperatura più alta. »

N.° 212. N.° 39304-4295.

A *Schildt Guglielmo Ernesto* magnano a Vienna per tre anni e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 28 ottobre 1835 e da aulico dispaccio 9 novembre detto n.° 29907-2218, per l' invenzione « di stufe » riscaldate dall' aria e fatte di latta o ghisa, le quali » consumano meno della metà dei combustibili consueti,

» e producono un calore puro senza fumo o vapore » tanto in piccoli ambienti, quanto nelle grandi sale, » giacchè attraggono dal pavimento l'aria fredda ed » umida, combinandola coll' aria riscaldata in guisa » che sul pavimento ed in tutte le altre parti dell' ap» partamento riesce la temperatura medesima. Siffatte » stufe possono essere costrutte in guisa da riscaldarsi » tanto internamente, che per di fuori, non sono care, » ed ognuno può nettarle. »

N.° 213. N.° 39304-4295.

A *Didier Felice* e *Droinet Felice* negozianti a Rheims, rappresentati da *Sonnleithner Giuseppe* imperiale regio agente aulico e consigliere di governo della Bassa Austria, per cinque anni e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 28 ottobre 1835 e da aulico dispaccio 9 novembre detto n.° 29907-2218, pel miglioramento nel« l' illuminazione col gas portatile, il cui vantaggio » consiste nel risparmio, nella fabbricazione e nella » facilitazione del trasporto al sito della consumazione. »

N.° 214. N.° 39304-4295.

Ai suddetti, rappresentati come sopra, per la durata suaccennata e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 28 ottobre 1835 e da aulico dispaccio 9 novembre detto n.° 29907-2218, pel miglioramento « nella » carbonizzazione, per cui facendone uso nella fusione dei » metalli, nella purgazione e nel gettare dei medesimi » si ottiene un risparmio del 60 per 100 in legna e » del 45 per 100 in danaro. »

N.° 215. N.° 39375–4300.

A *Litsch Guglielmo* mercante a Traisen per anni tre e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 ottobre 1835 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 29158-21164, pel miglioramento « intorno al ventilatore di » watertwist nelle macchine da filare, il qual lavoro è » del tutto isolato dal fuso, cagiona pochissimo attrito, » e girando con gran velocità corrisponde anche allo » scopo senza produrre alcuna reazione nociva nel fuso. » Del rimanente è costrutto con semplicità e solidità, » per cui produce maggior forza, diminuisce le spese » d' acquisto e le riparazioni, e rende lavori più ab» bondanti. »

N.° 216. N.° 39375–4300.

A *Frühwirth Carlo Ernesto* litografo a Vienna e *Schelling Andrea* negoziante pure a Vienna per due anni e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 ottobre 1835 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 29158-21164, pel miglioramento « nella fabbricazione delle lettiere di » ferro, le quali mediante un semplice apparecchio » senza viti possono essere messe insieme entro uno » spazio della larghezza di 4 pollici. Esse sono estre» mamente forti, sebbene non pesino più di 20 fino a » 50 libbre, e riguardo alla durata, al modico prezzo » ed alla pulizia presentano il vantaggio che le cinghie » e le assi finora usate vengono rimpiazzate da reti di » filo di ferro o da nastri di ferro. »

N.° 217. N.° 39375-4300.

A *Stedmann Whitwell* e *Saxton Giuseppe* architetti e meccanici di Londra, rappresentati dai loro procuratori *Treu* e *Nuglisch* fabbricatori in Vienna, per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 ottobre 1835 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 29158-2164, per l' invenzione ed il miglioramento « di un torchio atto alla stampa dei libri, alla » litografia, alla zincografia ed a copiare le lettere, » per cui *a*) si ottiene con minore spesa e forza una « compressione più uniforme che per lo passato, i tipi, » le lastre, ecc. si consumano molto meno, e si evitano » le gonfiezze dalla parte rovescia della carta; *b*) una » parte di questo nuovo apparecchio può, come parte » essenziale, essere applicata a qualunque torchio con» sueto. »

N.° 218. N.° 39375-4300.

A *Mareda W. F.* figlio fabbricatore di sapone a Vienna per anni cinque e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 ottobre 1835 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 29158-2164, pel miglioramento « nel raffinamento » del sego, onde fabbricarne secondo un metodo par» ticolare delle candele da argand. Con questo processo » il sego riesce più bianco, puro e compatto, otte» nendosi con maggiore risparmio di spesa, tempo e » combustibile una luce più chiara, ed evitandosi gli » odori. »

N.° 219. N.° 39375-4300.

A *Huber Simone* a Vienna per un anno e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 20 ottobre 1835 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 29158-2164, per l'invenzione « di una composizione chimica pratica di » ranno e sapone del tutto differente dal metodo finora » in uso, onde fabbricare le cinque qualità di sapone » neutralizzato e non neutralizzato di recente invenzione, » per cui la proporzione del contenuto di ranno e grasso » nella fabbricazione del sapone è calcolata anticipata- » mente, ed entro due giorni si può fabbricare da qual- » sivoglia specie di grasso, cioè direttamente ed indi- » rettamente dal grasso d'olio, fondo d'olio o tessuto » cellulare, non che da materie vegetabili saponacee, » e dal contenuto oleoso della medesima una qualità di » sapone di poco prezzo, puro, buono, compatto o » semicompatto od anche morbido, onde apprettare la » seta, per follare la lana ed il panno, e per lavare » altri oggetti. »

N.° 220. N.° 39375-4300.

Ad *Uffenheimer I. G.* proprietario di una fabbrica di carte da giuoco, sotto la firma *Uffer Giovanni*, a Vienna per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 20 ottobre 1835 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 29158-2164, pel miglioramento « nella fabbricazione dei riverberi doppj dei lumi a » gas, onde rinforzare sensibilmente i raggi della luce. »

N.° 221. N.° 39375-4300.

A *Kölbel Francesco* fabbricatore di fuochi d'artificio a Grätz per un anno e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 ottobre 1835 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 29158-2164, per l'invenzione « di una » macchina illuminatoria, la quale del peso di 3 libbre » *a*) resta un quarto d'ora sospesa in aria ed illumina » monti e valli nella circonferenza di un'ora di cammino; » *b*) può a misura di un peso maggiore o di maggiore » circonferenza restare sospesa in aria una mezz'ora » e più per illuminare un terreno ancora più esteso; » *c*) giunge anche in tempo di dirotta pioggia alla ri- » chiesta altezza, e spande luce come in tempo di notte » non piovosa, e non è da paragonarsi alla solita rac- » chetta con cadute; *d*) presenta grandi ajuti onde sco- » prire i luoghi inondati ove non giunge la luce delle » fiaccole per salvare persone pericolanti; *e*) offre dei » vantaggi in tempo di notte sui mari e grandi fiumi » onde scoprire le sponde, le coste, i porti, i basti- » menti in essi ancorati, non che gli scogli per evitarli » e prevenire i naufragi. »

N.° 222. N.° 40502-4476.

A *Schramek Giovanni* e *Futterknecht Giovanni* garzoni calzolai a Vienna: proroga di un anno loro concessa il 13 novembre 1835 per l'esercizio del privilegio esclusivo da essi ottenuto il 13 novembre 1833, come da aulico dispaccio 30 novembre 1835 n.° 31180-2309, pel miglioramento « nella fabbricazione di scarpe e

» stivali con suole doppie, ed una lastra di metallo » posta frammezzo alle suole stesse e ripiegata sulla » suola esterna, che viene fermata con puntine. »

N.° 223. N.° 41282-4561.

A *Molanus Enrico* agente di commercio a Vienna per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 5 novembre 1835 e da aulico dispaccio 12 detto n.° 30398-2257, pel ritrovato « di un nuovo » processo onde digrassare la lana pecorile (*graissage* » *de la laine*) prima di filarla, il quale è applicabile » a qualunque specie di lana greggia e bianca, come » pure alla tinta senza pregiudicarla, rendendola atta » a produrre un filo più fino che per lo passato. Da » ciò risulta un risparmio dal 60 fino all' 80 per 100 » dell' olio, fino ad ora impiegato, del 30 per 100 » della consueta quantità di sapone per digrassare la » lana stessa. I filatoi poi sui quali tale specie di lana » viene lavorata restano meno intaccati e sporcati che » servendosi del processo consueto. »

N.° 224. N.° 41282-4561.

A *Schütz Carlo Augusto* possidente a Slupp nell' Illiria, rappresentato da *Zwetlinger J. W.* a Vienna, per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 5 novembre 1835 e da aulico dispaccio 12 detto n.° 30398-2257, per l' invenzione « d' una » macchina atta a seminare, la quale è applicabile a qua- » lunque terreno, e conducendola una volta in su ed una

» volta in giù sparge le sementi di due specie di grani in
» otto fili eguali sopra un piano di due *klafter* di Vienna
» in largo. Voltandola non perde alcun grano di semente,
» ed applicandovi un semplice apparecchio, cessa al-
» l' istante lo spargimento delle medesime. In quanto al
» risparmio del tempo e della fatica, produce il qua-
» druplo di più di simili macchine finora conosciute.
» Le viti e gli alberi sui campi non ne vengono in
» alcun modo lesi, e per mezzo di essa si ottiene l' ef-
» fetto dell' aratro sarchiatore od ammucchiatore. »

N.° 225. N.° 41282–4561.

A *Pacher Lodovico Maurizio* socio della manifattura di cotoneria Schinau e Sollenau a Sollenau per cinque anni e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 5 novembre 1835 e da dispaccio aulico 12 detto n.° 30398-2257, per l' invenzione « intorno alla mac-
» china del filato grosso nei filatoi, onde purgare ed
» apparecchiare i cascami ordinarj di cotone da ridursi
» a fili netti e più fini. Per questo mezzo i fili grossi
» caduti vengono nuovamente disfatti, onde scardassarli
» senza recare pregiudizio. »

N.° 226. N.° 41282–4561.

A *Schenk Luigi* oriolajo a Vienna per anni tre e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 5 novembre 1835 e da aulico dispaccio 12 detto n.° 30398–2257,

per l'invenzione « nella costruzione dei così detti oriuoli
» mensuali a pendolo, per cui il meccanismo com-
» posto di due congegni è di tre ruote cammina assai
» *iperonicamente* in causa della piccola vibrazione del
» pendolo; i minuti secondi senza far uso della consueta
» ruota particolare vengono perciò indicati nel centro
» dell'oriuolo senza interrompere il loro andamento
» mentre viene caricato l'oriuolo stesso (lo che si ef-
» fettua ogni mese, e non già colla chiave), senza che
» in ciò occorra la ruota o la leva, come praticasi negli
» altri oriuoli. Essendo di semplicissimo meccanismo,
» sono più durevoli, meno costosi, abbisognano di nes-
» suna riparazione e servono di ornamento nelle stanze. »

N.° 227. N.° 41282–4561.

A *Hemberger Giacomo Francesco Enrico* amministratore in Vienna per anni cinque e colla conservazione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 5 novembre 1835 e da dispaccio aulico 12 detto n.° 30398–2257, per l'invenzione « di » un meccanismo da applicarsi nel mezzo della ruota » dei carriaggi in vece delle consuete bussole, per cui » viene facilitato il trasporto delle carrozze e dei carri » a due e più ruote. »

N.° 228. N.° 42548–4738.

Schretzmayer Mattia: estinzione, per mancanza di novità, dei punti *b*) e *c*) del privilegio esclusivo accordatogli il 29 marzo 1834, rimanendo valido nel punto *a*)

qual privilegio di miglioramento, come da dispaccio aulico 3 dicembre 1835 n.° 32095-2363, pel miglioramento « della fabbricazione di scarpe e stivali, per cui » a) le suole prima di metterle in opera vengono intrise » nel grasso; b) si colloca su la suola e la tramezza » una materia impermeabile, onde impedire che l' umi- » dità passi per la cucitura; c) la suola non perde della » sua elasticità. »

N.° 229. N.° 42549-4739.

Kobetitsch Mattia: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo accordategli il 26 novembre 1834, come da dispaccio aulico 3 dicembre 1835 n.° 32232-2371, per l' invenzione « di fabbricare mediante macchina appo- » sita ornamenti di cordoncini d' oro e d' argento in- » trecciati senza che il metallo ne soffra. »

N.° 230. N.° 42550-4740.

A *Krebl Anna*: proroga di due anni per l' esercizio del privilegio esclusivo concessole il 28 ottobre 1827, e da essa ceduto ad *Erdmann Böst Gioachimo*, come da aulico dispaccio 3 dicembre 1835 n.° 32233-2372, pel ritrovato « di rendere impenetrabili all' acqua gli scap- » pini di qualsivoglia stoffa, per cui i piedi restano » sempre asciutti. »

N.° 231. N.° 42551-4741.

A *Moeslinger Francesco* di Vienna fabbricatore di sfere da oriuoli: proroga di un anno concessagli il 28 novembre 1835 per l' esercizio del privilegio esclusivo da lui

ottenuto il 13 novembre 1833, come da aulico dispaccio 8 dicembre 1835 n.° 32869-2415, per « la fabbricazione delle sfere da oriuoli a varj disegni ed in tutti » i metalli. »

N.° 232. N.° 43088-4824.

A *Starkloff Edoardo* di Vienna: proroga di un anno concessagli il 5 dicembre 1835 per l' esercizio del privilegio esclusivo da lui ottenuto il 30 gennajo 1826, come da dispaccio aulico 12 dicembre 1835 n.° 33369-2449, per l' invenzione « di dare aspetto di mosaico » a metalli nobili, eseguendovi variati disegni e guarnendoli alla persiana, turca o russa. »

N.° 233. N.° 43089-4825.

A *Müller Carlo Luigi*: proroga di un anno accordatagli il 3 dicembre 1835 per l' esercizio del privilegio esclusivo da lui ottenuto il 28 novembre 1830, come da aulico dispaccio 14 dicembre 1835 n.° 33251-2438, pel miglioramento « introdotto nella fabbricazione delle » candele. »

N.° 234. N.° 43089-4825.

A *Sartorius Federico*: proroga di un anno accordatagli il 3 dicembre 1835 per l' esercizio del privilegio esclusivo da lui ottenuto l' 8 novembre 1834, come da aulico dispaccio 14 dicembre 1835 n.° 33251-2438, per l' invenzione « dell' apparecchio ad uso de' bagni, detto » dall' inventore *apparecchio di Sartorius*. »

(N.° 104.) *Descrizione dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d'ora in poi, a norma del § 21 della sovrana patente 31 marzo 1832, in libertà d'ognuno il porre in pratica le scoperte, le invenzioni ed i miglioramenti formanti l'oggetto dei privilegi stessi.*

N.° 17. N.° 21277–2209.

Raninger Benedetto Nicola ed Adolfo Enrico in Vienna: macchina per dare la forma ad oggetti d'oro o d'argento privilegiata il 10 ottobre 1829.

Questa macchina, che ha un perno ritto da muoversi, è fornita di un appoggio movibile per mezzo del quale viene data la forma alle lastre d'oro o d'argento fermate a perno.

(Dispaccio aulico 13 giugno 1835, n.° 16150–1154.)

N.° 18. N.° 21277–2209.

Brevillier Carlo Guglielmo in Vienna: miglioramento intorno alla macchina per filare il cotone privilegiato il 28 settembre 1827.

Intorno ai perni trovansi dei gusci a foggia di coni, i quali colla loro apertura inferiore a foggia d'imbuto corrono sui dischi d'attrito attaccati ai perni; per lo chè si ottiene maggiore o minore resistenza preparando il primo filato di fili più o meno fini. In vece del tamburo verticale finora usato per mettere in moto i cordoncini che fanno girare i perni vi è applicato un tamburo orizzontale in situazione obbliqua sopra tutta la larghezza

del così detto carro. Inoltre havvi una stanza d'innalzamento con un apparecchio, mediante il quale i singoli fili vengono levati tutti ad un tratto dalla parte dei gusci, non che un regolatore per conservare l'equilibrio di tutto il congegno; finalmente per mezzo dello scioglimento allo scudo della macchina si comunica un giro opposto alla chiocciola, per cui si effettua il movimento retrogrado del carro.

(Dispaccio aulico 13 giugno 1835, n.° 15150–1154.)

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

INDICE

DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell'anno 1835, divisa in due volumi.

FA = FE	Vol.	Part.	Pag.
Falkbeer Antonio. V. *De Tschoffen nobile Maurizio.*			
Farkas Francesco nobile di Farkasfalva, di Pesth.	I	2	113
Farmacie; disposizioni riguardanti l'erezione, il trapasso e la chiusura delle farmacie sotto i rapporti d'ordine pubblico e di privata proprietà	II	1	142
— Un'officina farmaceutica serve al bisogno di 5 mila individui	»	»	»
— Il governo può ammettere una variazione e stabilire la sede	»	»	143
— La facoltà di esercizio è personale	»	»	»
— La vedova ha diritto di continuare nell'esercizio col mezzo di un istitore farmacista approvato. I figli possono essere preferiti nella vendita, ma non hanno diritto	»	»	144
— Nessuno può essere proprietario di due farmacie	»	»	»
Farmacisti. V. *Farmacie.*			
Fazioni militari (debiti per). V. *Debiti.*			
Federici Pasquale sarto in Vescovato, provincia di Cremona	I	2	89
Fedi di nascita che si rilasciano per solo uso dell'ufficio del ruolo di popolazione	II	2	207
Fedine criminali: norme da osservarsi nelle dimande e nel rilascio delle fedine criminali, sia che le dimande sieno fatte in propria persona, sia in nome di un altro, e dei certificati ad istanza di altre autorità o dei consessi inquirenti dello stesso tribunale che li rilascia	I	2	22
Ferdinando I.° imperatore e re: rescritto al governo di Lombardia con cui annuncia la morte di S. M. l'imperatore e re Francesco I.° e la sua assunzione al trono; conferma tutti i funzionarj ed impiegati dello stato ed ordina si facciano cessare tutti i divertimenti	I	1	6
Ferro greggio della Carinzia: invenzione di ridurlo con una sola fusione al grado di			